



Assemblea

RESOCONTO SOMMARIO
RESOCONTO STENOGRAFICO
ALLEGATI

ASSEMBLEA

241^a seduta pubblica (antimeridiana)
mercoledì 22 luglio 2009

Presidenza della vice presidente Mauro,
indi del presidente Schifani
e del vice presidente Chiti

INDICE GENERALE

<i>RESOCONTO SOMMARIO</i>	Pag. V-XVII
<i>RESOCONTO STENOGRAFICO</i>	1-65
<i>ALLEGATO A (contiene i testi esaminati nel corso della seduta)</i>	67-71
<i>ALLEGATO B (contiene i testi eventualmente consegnati alla Presidenza dagli oratori, i prospetti delle votazioni qualificate, le comunicazioni all'Assemblea non lette in Aula e gli atti di indirizzo e di controllo)</i>	73-121

INDICE

RESOCONTO SOMMARIO

RESOCONTO STENOGRAFICO

PREANNUNZIO DI VOTAZIONI MEDIANTE PROCEDIMENTO ELETTRONICO Pag. 1

DOCUMENTI

Discussione:

(Doc. XVI, n. 2) Relazione della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari su una richiesta del senatore Castelli in relazione all'ordinanza del Collegio per i reati ministeriali presso il Tribunale di Roma del 13 dicembre 2004 (Votazione a maggioranza assoluta dei componenti dell'Assemblea):

PRESIDENTE	2, 6, 7 e passim
SARRO (PdL), relatore	2, 35
CASSON (PD)	6, 15
MAZZATORTA (LNP)	7, 29, 30
LI GOTTI (IdV)	8, 17, 18 e passim
D'AMBROSIO (PD)	9
SANNA (PD)	9, 10
D'ALIA (UDC-SVP-Aut)	13
* DELLA MONICA (PD)	20
CECCANTI (PD)	23
LUSI (PD)	25
FINOCCHIARO (PD)	32
COMPAGNA (PdL)	39, 40
INCOSTANTE (PD)	41
Votazioni nominali con scrutinio simultaneo	41, 42

DISEGNI DI LEGGE

Discussione congiunta:

(1645) Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2008 (Votazione finale qualificata ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento) (Relazione orale)

(1646) Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario

2009 (Votazione finale qualificata ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento) (Relazione orale):

Vaccari (LNP), relatore del disegno di legge n. 1645	Pag. 43, 45, 47
LATRONICO (PdL), relatore del disegno di legge n. 1646	48
MORANDO (PD)	50
LANNUTTI (IdV)	54

INTERROGAZIONI

Per lo svolgimento:

PRESIDENTE	57, 58
SERRA (PD)	57

SULLA RISPOSTA FORNITA DAL GOVERNO AD UN'INTERROGAZIONE

PRESIDENTE	58, 59
LANNUTTI (IdV)	58

PER LA CALENDARIZZAZIONE DEL DISEGNO DI LEGGE N. 1558

PRESIDENTE	60, 61
ADAMO (PD)	60

SULL'ASSENZA DI UN RAPPRESENTANTE DEL GRUPPO DELL'ITALIA DEI VALORI IN SENO AL CONSIGLIO DI PRESIDENZA

PRESIDENTE	61, 63
PEDICA (IdV)	61

SUI RECENTI FENOMENI ALLUVIONALI NEL LECCHESE

PRESIDENTE	64
RUSCONI (PD)	64

ALLEGATO A

Doc. XVI, n. 2

Proposta di questione sospensiva	67
Ordini del giorno	68

ALLEGATO B**INTERVENTI**

Testo integrale della relazione orale del senatore Vaccari sul disegno di legge n. 1645 *Pag.* 73

VOTAZIONI QUALIFICATE EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA . 78

CONGEDI E MISSIONI 87

DISEGNI DI LEGGE

Annunzio di presentazione 87

Assegnazione 87

Presentazione del testo degli articoli 90

INCHIESTE PARLAMENTARI

Annunzio di presentazione di proposte 90

GOVERNO

Trasmissione di documenti *Pag.* 90

MOZIONI, INTERPELLANZE E INTERROGAZIONI

Annunzio 65

Apposizione di nuove firme a mozioni 90

Mozioni 91

Interpellanze 96

Interrogazioni 97

Interrogazioni da svolgere in Commissione 120

Ritiro di interrogazioni 120

AVVISO DI RETTIFICA 121

N. B. - *L'asterisco indica che il testo del discorso è stato rivisto dall'oratore.*

RESOCONTO SOMMARIO

Presidenza della vice presidente MAURO

La seduta inizia alle ore 9,33.

Il Senato approva il processo verbale della seduta antimeridiana del giorno precedente.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverte che dalle ore 9,34 decorre il termine regolamentare di preavviso per eventuali votazioni mediante procedimento elettronico.

Discussione del documento:

(Doc. XVI, n. 2) Relazione della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari su una richiesta del senatore Castelli in relazione all'ordinanza del Collegio per i reati ministeriali presso il Tribunale di Roma del 13 dicembre 2004 (Votazione a maggioranza assoluta dei componenti dell'Assemblea)

PRESIDENTE. Ricorda che la Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari ha deliberato, a maggioranza, di proporre all'Assemblea di dichiarare il carattere ministeriale dei reati contestati al senatore Roberto Castelli e la sussistenza dell'esimente, avendo egli agito per il perseguimento

mento di un preminente interesse pubblico nell'esercizio della funzione di Governo. Comunica che, conformemente a quanto stabilito dalla Conferenza dei Capigruppo, la Presidenza ha disposto l'armonizzazione dei tempi degli interventi.

SARRO, *relatore*. La vicenda in esame presenta aspetti di complessità ed elementi di novità che hanno occasionato un'insolita corrispondenza tra il Presidente della Giunta e il Presidente del Senato. La vicenda trae origine da un atto di citazione per risarcimento danni, presentato il 13 aprile 2004 dal deputato Oliviero Diliberto nei confronti del senatore Roberto Castelli all'epoca Ministro della giustizia, per dichiarazioni rese nell'ambito di una trasmissione televisiva sulla riforma dell'ordinamento giudiziario. All'onorevole Diliberto, che giudicava incompatibili con l'incarico ministeriale gli atteggiamenti assunti dal senatore Castelli nel corso di una manifestazione politica, il Guardasigilli replicava ponendo l'accento sulla contiguità del suo interlocutore con ambienti antagonisti violenti. In data 30 giugno il Senato approvava una delibera di insindacabilità, ai sensi dell'articolo 68 della Costituzione, per le dichiarazioni rese dal senatore Castelli, ravvisando un nesso funzionale con l'attività parlamentare. La Giunta delle elezioni, tuttavia, aveva modo di rilevare che la posizione del Ministro senatore, al quale sono preclusi atti tipici dell'attività parlamentare idonei a configurare il nesso funzionale, gode di minore copertura costituzionale rispetto al parlamentare. Poiché l'onorevole Diliberto aveva proposto anche una denuncia-querela, il Collegio per i reati ministeriali si pronunciò per la non ministerialità dei reati contestati e rimise gli atti all'autorità giudiziaria per il proseguimento dell'azione penale. Allorché il titolare delle indagini ripropose al Senato la questione della sindacabilità delle affermazioni del senatore Castelli, la Giunta e l'Assemblea di palazzo Madama dichiararono di non doversi pronunciare nuovamente sullo stesso quesito. Sollevato il conflitto di attribuzioni da parte dell'autorità giudiziaria, la Corte costituzionale nel luglio 2007 ha affermato la non estensibilità alla nuova richiesta dell'autorità giudiziaria della precedente delibera della Giunta delle elezioni e delle immunità e dell'Assemblea del Senato. Il senatore Castelli ha chiesto, quindi, alla Presidenza del Senato di riesaminare la vicenda alla luce dell'articolo 96 della Costituzione, ritenendo che le dichiarazioni a lui contestate nel procedimento penale siano connesse con l'attività di Governo. Esaminata la richiesta, la Giunta propone a maggioranza di dichiarare il carattere ministeriale dei reati contestati e di riconoscere l'esimente prevista dal comma 3 dell'articolo 9 della legge costituzionale n. 1 del 1989, avendo agito il senatore Castelli per il perseguimento di un preminente interesse pubblico nell'esercizio della funzione di Governo. (*Applausi dal Gruppo PdL. Congratulazioni*).

Presidenza del presidente SCHIFANI

CASSON (*PD*). Propone la questione sospensiva QS1, ritenendo necessario un ulteriore approfondimento delle problematiche sollevate dalla richiesta del senatore Castelli. Il Senato, infatti, non può deliberare prima di conoscere la motivazione della sentenza della Corte costituzionale, concernente un analogo conflitto di attribuzioni sollevato dalla Camera dei deputati nei confronti del tribunale dei Ministri di Firenze. Il rinvio della trattazione fino al deposito della sentenza non ha intento dilatorio: la lettura della motivazione è determinante per l'orientamento di voto. (*Applausi dal Gruppo PD*).

MAZZATORTA (*LNP*). Preannuncia un voto contrario alla questione sospensiva, che appare immotivata e tesa unicamente a dilatare i tempi di soluzione di una vicenda che trae origine da un procedimento penale costellato di anomalie e ambiguità. È venuto il momento di chiudere tale vicenda confermando la lettura costituzionalmente orientata suggerita dalla Giunta.

LI GOTTI (*IdV*). Condivide le ragioni della questione sospensiva ritenendo opportuno conoscere le motivazioni della sentenza della Corte costituzionale nel merito di una vicenda analoga. Le decisioni della Giunta infatti potrebbero anche essere coincidenti con l'interpretazione fornita dalla Corte costituzionale, ma ciò è valutabile soltanto in una fase successiva al deposito della sentenza. Il Gruppo voterà pertanto a favore della richiesta di sospensiva. (*Applausi dal Gruppo IdV*).

Con votazione e controprova, chiesta dal senatore D'AMBROSIO (PD), il Senato respinge la questione sospensiva QS1, avanzata dal senatore Casson e da altri senatori.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione.

Presidenza della vice presidente MAURO

SANNA (*PD*). La proposta della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari presenta caratteristiche di abnormità perché si discosta dalle previsioni costituzionali in materia di reati ministeriali. Esulando dal merito della vicenda, in quanto l'alterco tra l'allora ministro della giustizia Castelli e l'allora onorevole Diliberto nell'ambito di una trasmis-

sione televisiva rientra nell'ipotesi dell'insindacabilità ai sensi dell'articolo 68 della Costituzione, non si è inteso valutare la dichiarazione di incompetenza del tribunale dei ministri e il rinvio del caso al tribunale ordinario nonché la valutazione della Corte costituzionale nel merito del conflitto di attribuzione conseguentemente sollevato. La Giunta infatti, con la proposta approvata a maggioranza, ha inquadrato la vicenda nell'ambito delle funzioni ministeriali del senatore Castelli ed ha negato il reato sostenendo che egli avrebbe agito per il perseguimento di un preminente interesse pubblico nell'esercizio della funzione di Governo. Parte consistente dei componenti della Giunta si è dissociata da tale decisione che presenta carattere di incostituzionalità, considerata la circostanza, tra l'altro, che l'esame della questione è avvenuto in assenza di contraddittorio e senza l'acquisizione degli atti dell'indagine condotta dal tribunale dei ministri. Con la scelta operata dalla Giunta, l'immunità riconosciuta dalla Costituzione ai membri del Governo a garanzia della carica rivestita è trasformata in impunità e quindi in ulteriore privilegio assegnato alla casta politica. (*Applausi dal Gruppo PD*).

Presidenza del vice presidente CHITI

D'ALIA (*UDC-SVP-Aut*). La decisione operata dalla Giunta non solo è ascrivibile ad un censurabile modo di procedere posto in atto dal Parlamento dopo l'abolizione dell'autorizzazione a procedere, al fine di dilatare la tutela del ceto politico ampliando lo scudo dell'insindacabilità, ma configura una nuova forzatura delle procedure. Infatti assegna natura di reato ministeriale ad un comportamento del senatore Castelli che non presenta il requisito della connessione oggettiva con le funzioni di Governo svolte, individuato con chiarezza dalla giurisprudenza della Corte di cassazione. Peraltro, l'arbitrarietà che il Parlamento si attribuisce dichiarando la ministerialità di un reato negata dal tribunale dei ministri può condurre a pericolose distorsioni e ad un uso politico di tale procedura ai danni della parte avversa. Nonostante la correttezza della Presidenza della Giunta, in virtù di istruzioni fornite dalla Presidenza del Senato la maggioranza ha proceduto con forzature normative e regolamentari non ascoltando il senatore Castelli, quindi escludendo la possibilità del contraddittore di chiedere tutela giurisdizionale, con ciò dando vita ad un precedente pericoloso in materia di interpretazione dell'interesse pubblico. Preannuncia che la sua parte politica non parteciperà alla votazione denunciando la violazione delle norme costituzionali e regolamentari in materia di responsabilità ministeriale. (*Applausi dal Gruppo UDC-SVP-Aut, PD e IdV*).

CASSON (*PD*). La condotta del senatore Castelli nel corso della trasmissione televisiva cui fa riferimento la vicenda in questione non pre-

senta natura di reato ministeriale. Quel comportamento infatti non è riferibile alla qualifica funzionale allora rivestita, criterio individuato nella giurisprudenza della Corte di cassazione per l'applicazione alla previsione dell'articolo 96 della Costituzione. La scelta operata dalla maggioranza e sostenuta dal senatore Castelli, che in una lettera aveva motivato il suo comportamento con la necessità di difendere la riforma dell'ordinamento giudiziario approvata all'epoca dei fatti, appare pertanto dettata dalla volontà di sottrarlo alla giustizia ordinaria davanti alla quale difendersi dall'accusa di diffamazione. In realtà, si tenta di estendere il piano dei privilegi del ceto politico arrecando un grave *vulnus* alla carta costituzionale (*Applausi dal Gruppo PD e del senatore Li Gotti*).

LI GOTTI (*IdV*). A norma dell'articolo 135-*bis* del Regolamento il Presidente del Senato invia alla Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari gli atti trasmessi dall'autorità giudiziaria ai fini dell'autorizzazione a procedere per i reati compiuti dai Ministri nell'esercizio delle loro funzioni. Nel caso di specie non si rinviene una richiesta in tal senso dell'autorità giudiziaria, anzi il Collegio per i reati ministeriali presso il Tribunale di Roma ha dichiarato la sua incompetenza per materia, restituendo gli atti al pubblico ministero; è stato invece lo stesso senatore Castelli a chiedere alla Presidenza del Senato di riesaminare alla luce dell'articolo 96 della Costituzione la vicenda che lo vede coinvolto, ritenendo che le dichiarazioni a lui contestate sarebbero connesse alla sua attività di Ministro della giustizia *pro tempore*. Va dunque recisamente contestato che la procedura in questione possa essere attivata su richiesta di parte, senza che vi sia una richiesta in tal senso da parte dell'autorità giudiziaria competente. Sarebbe inoltre paradossale considerare che le dichiarazioni contestate all'allora Ministro – pronunciate in risposta all'accusa di aver partecipato ad una manifestazione politica incompatibile con il suo incarico di Governo – possano essere considerate atti commessi nell'esercizio delle funzioni di Governo per il perseguimento di un preminente interesse pubblico. (*Applausi dai Gruppi IdV e PD. Molte congratulazioni*).

DELLA MONICA (*PD*). La procedura seguita nel caso di specie è da considerarsi abnorme, contraria alla Costituzione, alle leggi e al Regolamento, incoerente con le pronunce della giurisprudenza costituzionale e di legittimità e non rispettosa degli inascoltati moniti del Capo dello Stato a difesa della legalità costituzionale. È grave infatti che, non essendoci alcuna richiesta da parte dell'autorità giudiziaria e avendo il tribunale dei ministri dichiarato la sua incompetenza, si attivi la procedura relativa ai reati ministeriali su richiesta del soggetto interessato, cagionando così l'omissione dell'attività istruttoria e alterando gravemente il principio di ragionevolezza e lo stesso diritto alla difesa, per giunta con il rischio di creare le premesse per un nuovo conflitto di attribuzione tra Camere e autorità giudiziaria. Il concetto di reato ministeriale dovrebbe essere inoltre oggetto di interpretazione restrittiva: appare dunque assai dubbio che un diverbio televisivo tra un ministro e un avversario politico possa rien-

trare tra gli atti compiuti nell'esercizio delle funzioni di Governo per il perseguimento di un preminente interesse pubblico. Propone dunque di respingere la proposta della Giunta o, quantomeno, di sospendere la procedura in attesa del deposito delle motivazioni della Corte costituzionale su un caso analogo o di rimettere gli atti alla Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari. (*Applausi dal Gruppo PD*).

Presidenza della vice presidente MAURO

CECCANTI (*PD*). La decisione di non attendere la pubblicazione delle motivazioni della sentenza recentemente pronunciata dalla Corte costituzionale per un caso analogo, riguardante l'ammissibilità di una valutazione pregiudiziale del Parlamento sul carattere ministeriale di un reato, costituisce una vera e propria forzatura. Va inoltre contestata la possibilità che il Senato valuti la ministerialità di un reato su istanza della parte interessata, senza che vi sia una richiesta in tal senso da parte dell'autorità giudiziaria competente: si tratta di una procedura innovativa, che non è stata esaminata dalla Giunta per il Regolamento, come pure il Presidente della Giunta per le elezioni e le immunità parlamentari aveva chiesto di fare. È infine criticabile il fatto che vengano concentrati in un unico momento la pronuncia parlamentare pregiudiziale sulla ministerialità del reato e quella sulla sussistenza di una delle due scriminanti previste dalla normativa costituzionale, escludendo così le competenze istruttorie dell'autorità giudiziaria. C'è dunque il rischio che l'interpretazione eccessivamente ampia della fattispecie del reato ministeriale e della relativa procedura sia finalizzata ad inserire nell'ordinamento una nuova forma di garanzia, che potrebbe risultare utile nel caso in cui la Corte costituzionale dovesse dichiarare l'incostituzionalità del cosiddetto lodo Alfano, che dispone l'immunità delle più alte cariche dello Stato. (*Applausi dai Gruppi PD e UDC-SVP-Aut*).

LUSI (*PD*). È inopportuno che un Ministro invochi l'esimente dell'interesse pubblico per rendere insindacabile un'opinione espressa nel corso di una disputa televisiva con un avversario, giacché ciò rischierebbe di consacrare una posizione di forte vantaggio a favore di chi, provvisoriamente, esercita funzioni di Governo, escludendo il contraddittore dalla possibilità di chiedere una tutela giurisdizionale. La speciale garanzia prevista dall'articolo 96 della Costituzione è infatti ispirata all'esigenza di garantire la libertà della funzione di Governo e non di assicurare un privilegio ai singoli Ministri ed è per questo che la Corte di cassazione ha evidenziato l'esigenza di rinvenire un nesso funzionale tra l'attività tutelata dall'insindacabilità e gli interessi che la giustificano. Alla luce di una fitta trama giurisprudenziale, nazionale e comunitaria, il senatore Ca-

stelli dovrebbe invece accettare il confronto giurisdizionale e difendere la liceità delle sue affermazioni invocando, legittimamente, la scriminante dell'esercizio del diritto di cronaca e di critica politica, tutelati dall'articolo 21 della Costituzione. (*Applausi dai Gruppi PD. Congratulazioni*).

MAZZATORTA (*LNP*). Annuncia un voto favorevole alle conclusioni della Giunta; la complessità della vicenda non può infatti oscurare l'evidenza del fatto che il procedimento penale pendente nei confronti del senatore Castelli riguarda comportamenti rientranti nella sua funzione di Ministro della giustizia, in quanto il suo obiettivo politico nella circostanza in questione è stato chiaramente la difesa dell'attività svolta dal Dicastero di cui era responsabile nella lotta al terrorismo. È inoltre da rilevare l'abnormità dei comportamenti della magistratura, visto che il Collegio per i reati ministeriali ha declinato la propria competenza sui fatti in oggetto, trasmettendoli al tribunale ordinario senza però inviarli – come avrebbe dovuto – al Senato della Repubblica. Ancora, nella vicenda si ravvisa una sorta di persecuzione politica esercitata in forme giudiziarie, in quanto le affermazioni del senatore Castelli rientravano pienamente nel diritto di critica politica, riconosciuto a tutti i parlamentari e tutelato dall'articolo 68 della Costituzione. (*Applausi dal Gruppo LNP*).

Presidenza del vice presidente CHITI

FINOCCHIARO (*PD*). La decisione adottata a maggioranza dalla Giunta modifica l'articolo 96 della Costituzione e sconvolge la trama costituzionale in materia, in quanto, con notevole superficialità ed incoscienza, determina una rottura del delicatissimo equilibrio nei rapporti tra Parlamento, Esecutivo e magistratura. Riconosce infatti alle Camere il potere abnorme, peraltro esercitato in questo caso su richiesta di parte, di valutare la connotazione ministeriale di un comportamento posto in essere da un componente dell'Esecutivo, introducendo quindi un'ipotesi di immunità ministeriale non prevista dalla Costituzione e dalle leggi di attuazione, che va a completare le inaccettabili tutele previste dal lodo Alfano. L'architettura della riforma del 1989 prevedeva invece che la competenza sui reati ministeriali fosse della magistratura ordinaria, dopo che il cosiddetto tribunale dei ministri avesse accertato la connessione con la funzione ministeriale del reato ed il Parlamento esercitato il suo filtro, volto ad escludere che tali comportamenti non fossero diretti a tutelare un rilevante interesse costituzionale. Nel caso di insoddisfazione nei confronti di un'ordinanza del tribunale dei ministri, invece di arrogarsi arbitrariamente il potere di valutare la natura ministeriale di un determinato comportamento, il Senato avrebbe dovuto sollevare un conflitto di attribu-

zione presso la Corte costituzionale. (*Applausi dai Gruppi PD e IdV. Congratulazioni*).

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione.

Avverte che dal prescritto numero di senatori sono stati presentati gli ordini del giorno G1, G2 e G3, in difformità dalle conclusioni delle Giunta.

SARRO, *relatore*. La complessità della questione deriva dallo svolgimento della vicenda processuale operato dalla magistratura: sono mancati alcuni atti necessari, il che ha comportato la rottura della corretta sequenza procedimentale e ha costretto la Giunta a svolgere un'attività integrativa. La lettera inviata dal senatore Castelli non ha dato vita al procedimento della Giunta, ma ha rappresentato esclusivamente un elemento di sollecito alla sua attività, che l'ha condotta ad assumere una determinazione sulla base di elementi esaurienti. Sembra evidente che l'intervento del ministro Castelli nel corso della trasmissione televisiva in questione è stato attinente alla tutela dell'interesse di Governo, in quanto volto a difendere l'azione dell'Esecutivo in un settore decisivo per le libertà fondamentali previste dalla Costituzione quale la lotta al terrorismo. Infine, va rilevato che la deliberazione della Giunta è finalizzata a difendere le prerogative del Parlamento nei confronti di un'azione non rispettosa della sua autonomia. (*Applausi dal Gruppo PdL. Congratulazioni*).

Presidenza del presidente SCHIFANI

PRESIDENTE. Passa alla votazione.

LI GOTTI (*IdV*). Nel dichiarare voto favorevole agli ordini del giorno G1, G2 e G3, ribadisce la necessità di attendere il deposito della sentenza per conoscere le motivazioni che hanno indotto la Corte costituzionale ad ammettere il conflitto di attribuzione in riferimento ad un'analoga vicenda. Con riguardo alla proposta della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari, nonostante gli sforzi del relatore per conferire spessore alla vicenda, la discussione ha evidenziato che il centro della questione non è la riforma dell'ordinamento giudiziario, bensì la partecipazione ad una manifestazione leghista. In ogni caso, è inopportuno che l'Assemblea si pronunci, con un'unica votazione, su questioni distinte quali il carattere ministeriale dei reati contestati al senatore Castelli e il riconoscimento dell'esimente per la tutela di un preminente interesse pubblico nell'esercizio delle funzioni di Governo. (*Applausi dal Gruppo IdV*).

COMPAGNA (*PdL*). Le conclusioni della Giunta delle elezioni e delle immunità sono condivisibili: il senatore Castelli é stato invitato alla trasmissione televisiva in qualità di Ministro della giustizia e lo scambio di battute avuto con l'onorevole Diliberto rientra nella libertà di manifestazione del pensiero. I rilievi dell'opposizione appaiono invece contraddittori: mentre la senatrice Finocchiaro ha ricordato che la riforma dell'articolo 96 della Costituzione nasce dall'esigenza di limitare la discrezionalità del Parlamento, il senatore Casson ha proposto una questione sospensiva per conoscere le motivazioni di una sentenza della Corte costituzionale che attribuisce al Parlamento la valutazione del carattere ministeriale di un'ipotesi di reato. (*Applausi dai Gruppi PdL e LNP. Congratulazioni*).

Con votazione nominale elettronica, chiesta dalla senatrice INCO-STANTE (PD), il Senato respinge l'ordine del giorno G1, con conseguente preclusione degli ordini del giorno G2 e G3.

PRESIDENTE. Ai sensi dell'articolo 135-*bis* del Regolamento indìce la votazione nominale elettronica della proposta della Giunta delle elezioni che, per essere approvata, deve conseguire la maggioranza assoluta dei voti. Avverte che i senatori che non partecipano alla votazione potranno comunicare il proprio voto ai senatori Segretari fino alle ore 19.

Seguono le operazioni di voto.

PRESIDENTE. Prima di passare al punto successivo dell'ordine del giorno, sospende brevemente la seduta.

La seduta, sospesa alle ore 12,16, è ripresa alle ore 12,22.

Presidenza del vice presidente CHITI

Discussione congiunta dei disegni di legge:

(1645) *Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2008* (*Votazione finale qualificata ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento*) (*Relazione orale*)

(1646) *Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2009* (*Votazione finale qualificata ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento*) (*Relazione orale*)

VACCARI, *relatore sul disegno di legge n. 1645*. La proiezione triennale del bilancio e la nuova articolazione in missioni e programmi,

introdotta in fase sperimentale nel 2007, consentono una migliore valutazione delle politiche pubbliche e dei risultati dell'azione amministrativa. Ne consegue in prospettiva una valorizzazione del ruolo del rendiconto generale dello Stato, che è la sede formale di verifica da parte del Parlamento degli elementi finanziari del bilancio annuale. Il divario che si registra tra dati di previsione e risultati di gestione delle entrate e delle spese è dovuto essenzialmente all'aumento dell'accensione dei prestiti, mentre sono rimaste stabili le entrate tributarie ed extratributarie. A causa del contesto segnato dalla recessione mondiale, l'andamento dei conti pubblici è meno positivo rispetto al precedente esercizio: si registrano un aumento delle spese complessive e dell'indebitamento delle pubbliche amministrazioni e un peggioramento dei dati relativi all'avanzo primario, al risparmio pubblico, al saldo netto e al ricorso al mercato, che risulta peraltro inferiore a quello fissato dalla legge finanziaria. Nel complesso, l'esercizio 2008 fa registrare un sensibile deterioramento degli equilibri finanziari: ad un lieve incremento delle entrate si accompagna infatti un significativo aumento delle spese. Nel parere espresso dalla Commissione finanze e tesoro si rileva comunque un dato positivo: si arresta l'aumento progressivo della quota dei residui considerati non esigibili, grazie alla riforma del sistema di riscossione. Nel parere della Commissione sanità è stata posta l'esigenza di dedicare maggiore attenzione all'adeguatezza della spesa sanitaria, mentre nel parere della Commissione politiche dell'Unione europea si sottolinea che la crisi economica ha comportato un deterioramento degli equilibri finanziari in tutti i Paesi europei ma l'Italia, a differenza di Francia, Regno Unito e Spagna, non ha sforato la soglia del tre per cento nel rapporto deficit-prodotto interno lordo. (*Applausi dai Gruppi LNP e PdL*). Allega ai Resoconti della seduta il testo integrale della relazione (*v. Allegato B*).

LATRONICO, *relatore sul disegno di legge n. 1646*. Per effetto delle difficili prospettive economiche derivanti dalla crisi economico-finanziaria internazionale e nonostante gli interventi del Governo abbiano cercato di non incidere sui saldi di bilancio, il disegno di legge di assestamento per il 2009 evidenzia un peggioramento dei saldi di bilancio, al netto delle regolazioni debitorie, contabili e dei rimborsi IVA, sia in termini di competenza che di cassa, rispetto alle previsioni di cui alla legge di bilancio 2009. Particolarmente significativo è il peggioramento dei dati relativi al saldo netto da finanziare, al risparmio pubblico, al ricorso al mercato nonché quello riferito all'avanzo primario. Tali variazioni risultano dalla contrazione delle entrate tributarie, relativamente sia alle imposte dirette che indirette (salvo il consumo dei tabacchi e il settore dei giochi) e dal contestuale aumento delle spese, sia di natura corrente che in conto capitale. A fronte del calo delle entrate occorre accelerare l'azione di miglioramento della qualità della spesa pubblica: risulta pertanto imprescindibile la valutazione di efficienza e efficacia della spesa pubblica ed è pertanto auspicabile che anche il settore pubblico si doti degli indicatori di *performance* di cui alla recente legge Brunetta. Occorre altresì riflettere

sulla opportunità di ridurre il finanziamento di alcune tipologie di servizi individuali resi al cittadino da parte dello Stato per attribuire una maggiore autonomia economica ai cittadini, alle famiglie e alle imprese.

PRESIDENTE. Dichiara aperta la discussione generale congiunta.

MORANDO (*PD*). L'incapacità del Governo di orientare la politica economica all'andamento dell'economia fa pagare al Paese un prezzo alto alla crisi. In un quadro di recessione sul piano economico, anziché procedere, come proponeva l'opposizione in sede di esame dei documenti finanziari, ad una manovra espansiva almeno nel primo anno del triennio di riferimento da compensare con una riforma incisiva sul piano della spesa, il Governo scelse allora, in controtendenza rispetto ad altri Paesi europei, una manovra fondata su una politica fiscale restrittiva. I risultati appaiono evidenti dal disegno di legge di assestamento che esplicita un pesante peggioramento dei saldi di finanza pubblica, evidenzia una forte riduzione delle entrate e prevede scelte discrezionali in materia di spesa. Emerge però un problema di legittimità sul piano formale: alla luce della normativa in materia di contabilità il Governo non può utilizzare lo strumento dell'assestamento per disporre tali scelte che andrebbero operate con la manovra finanziaria. Inoltre, la manovra espansiva che finalmente il Governo dispone si limita, in antitesi ad una buona politica, ad incrementare la spesa pubblica senza alcuna definizione delle priorità. Avanza pertanto l'invito al Governo a ritirare il disegno di legge di assestamento: questo atto, da solo, determinerebbe un miglioramento dei dati di finanza pubblica pari ad un punto del PIL. Il Governo inoltre dovrebbe colmare con un emendamento la lacuna rappresentata dall'assenza nel provvedimento del Fondo strategico per l'economia reale, istituito con la legge n. 185 del 2008 con una dotazione di 9 miliardi di euro a valere sulle risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate ed utilizzato per una cifra di 4 miliardi di euro a copertura degli interventi post-terremoto. Appare infatti probabile che la sua assenza sia ascrivibile alla mancanza di risorse utilizzabili nel FAS; peraltro qualora si trasferissero le risorse emergerebbe che i finanziamenti per la ricostruzione dell'Abruzzo sarebbero a carico delle popolazioni del Sud del Paese. (*Applausi dai Gruppi PD e IdV. Congratulazioni*).

LANNUTTI (*IdV*). Il dato relativo alla riduzione delle entrate che emerge dal disegno di legge di assestamento è imputabile almeno in parte, alla ripresa dell'evasione e dell'elusione fiscale alimentate dalle politiche in materia fiscale del centrodestra. Il Governo, infatti, non solo non ha presentato la relazione sui risultati della lotta all'evasione, ma reitera la nefasta politica dei condoni: oltre allo scudo fiscale, si annuncia il condono tributario per gli ultimi tre anni, fatto questo che ha determinato automaticamente una convenienza a non pagare le tasse per il 2008. Tra i dati più significativi del peggioramento dei conti pubblici evidenziato dall'assestamento vi è quello relativo alle autorizzazioni di cassa per circa

18 miliardi: si precisa che esso è dovuto all'iscrizione nell'asestamento delle risorse necessarie al pagamento accelerato dei debiti delle amministrazioni verso i fornitori, come previsto in un recente decreto-legge; tuttavia tale flusso di liquidità per i settori produttivi non è sufficiente in quanto l'importo previsto ammonterebbe, come stimato dal ministro Tremonti, in 23 miliardi. I dati relativi al peggioramento dei saldi finanziari e all'aumento della spesa delle amministrazioni pubbliche sono il segno di del grave malessere dei conti pubblici dovuto alle decisioni di politica economica sbagliate del Governo oltre che alle speculazioni del sistema bancario e creditizio. L'Italia dei Valori intende denunciare tale stato di cose per un'operazione di verità di fronte al Paese. (*Applausi dal Gruppo IdV*).

PRESIDENTE. Rinvia il seguito della discussione congiunta alla seduta pomeridiana.

Per lo svolgimento di un'interrogazione

SERRA (*PD*). Chiede che il Governo risponda in Aula, prima della sospensione estiva dei lavori, all'interrogazione 3-00800 riguardante il respingimento della domanda di assunzione di un cittadino di origini marocchine da parte dell'azienda di trasporti milanese, sulla base di una norma risalente agli anni Trenta. Tale risposta appare ancora più urgente dopo la recente sentenza che ha dato ragione al lavoratore e che è stata oggetto di pesanti critiche da parte di un europarlamentare lombardo. (*Applausi dal Gruppo PD*).

PRESIDENTE. Solleciterà il Governo a rispondere prima della pausa estiva.

Sulla risposta fornita dal Governo ad un'interrogazione

LANNUTTI (*IdV*). Lamenta la mancanza di attenzione e di puntualità nelle risposte del Governo ad interpellanze e interrogazioni, portando ad esempio l'insoddisfacente e imprecisa risposta data all'atto di sindacato ispettivo 4-01388, relativo alla ricostruzione delle zone colpite dal sisma abruzzese. (*Applausi del senatore Mascitelli*).

PRESIDENTE. È necessaria un'ampia riflessione sull'efficacia degli strumenti ispettivi, prevedendo anche la possibilità di modifiche regolamentari.

Per la calendarizzazione del disegno di legge n. 1558

ADAMO (*PD*). Sollecita una rapida calendarizzazione del disegno di legge n. 1558 per la modifica dell'attuale normativa sul porto d'armi, che prevede controlli più severi e stringenti, onde evitare che si ripetano episodi come quello che è recentemente costato la vita ad un tenente colonnello dei Carabinieri a Vicenza. (*Applausi della senatrice Fontana*).

PRESIDENTE. La Presidenza segnalerà tale esigenza alla Commissione parlamentare a cui il disegno di legge è stato assegnato.

Sull'assenza di un rappresentante del Gruppo dell'Italia dei Valori in seno al Consiglio di Presidenza

PEDICA (*IdV*). Ribadisce al Presidente del Senato la richiesta di garantire una rappresentanza al Gruppo Italia dei Valori in seno al Consiglio di Presidenza, nelle forme e nei modi previsti dal Regolamento. Ricorda in proposito l'importanza delle attribuzioni del Consiglio di Presidenza, sottolineando che l'Italia dei Valori è, per numero di voti, il quarto partito in Italia e il secondo tra le forze di opposizione.

PRESIDENTE. Pur evidenziando la regolarità delle procedure seguite per la composizione del Consiglio di Presidenza, ritiene che l'assenza del secondo Gruppo di opposizione da tale rilevante organo sia, oltre che ingiusta, negativa per l'efficiente svolgimento dei lavori. Ritiene pertanto necessario delineare un percorso che porti ad individuare una soluzione condivisa a tale problema.

Sui recenti fenomeni alluvionali nel Lecchese

RUSCONI (*PD*). Auspica che venga dato seguito alla richiesta di dichiarare lo stato di calamità naturale per le zone del Lecchese colpite dagli eventi alluvionali del luglio scorso e che nel prossimo provvedimento anticrisi siano inserite misure di sostegno alle popolazioni e alle imprese colpite da tali eventi.

PRESIDENTE. Esprimendo la vicinanza alle popolazioni coinvolte, ritiene non vi siano ostacoli alla dichiarazione dello stato di calamità per le zone colpite dai gravi eventi alluvionali.

Dà annuncio degli atti di indirizzo e di sindacato ispettivo pervenuti alla Presidenza (*v. Allegato B*) e toglie la seduta.

La seduta termina alle ore 13,41.

RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza della vice presidente MAURO

PRESIDENTE. La seduta è aperta (*ore 9,33*).

Si dia lettura del processo verbale.

AMATI, *segretario, dà lettura del processo verbale della seduta antimeridiana del giorno precedente.*

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverto che nel corso della seduta odierna potranno essere effettuate votazioni qualificate mediante il procedimento elettronico.

Pertanto decorre da questo momento il termine di venti minuti dal preavviso previsto dall'articolo 119, comma 1, del Regolamento (*ore 9,34*).

Discussione del documento:

(Doc. XVI, n. 2) Relazione della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari su una richiesta del senatore Castelli in relazione all'ordinanza del Collegio per i reati ministeriali presso il Tribunale di Roma del 13 dicembre 2004 (Votazione a maggioranza assoluta dei componenti dell'Assemblea) (ore 9,34)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del documento XVI, n. 2.

La Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari ha deliberato, a maggioranza, di proporre all'Assemblea di dichiarare il carattere ministeriale dei reati contestati al senatore Roberto Castelli nel procedimento penale n. 20440/04 RGNR e la sussistenza, in ordine ai medesimi, della finalità di cui all'articolo 9, comma 3, della legge costituzionale n. 1 del 1989, avendo agito il senatore Castelli per il perseguimento di un preminente interesse pubblico nell'esercizio della funzione di governo.

Conformemente a quanto stabilito dalla Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari, in relazione al numero di senatori iscritti a parlare nella discussione, la Presidenza ha disposto l'armonizzazione dei tempi. Ciascun oratore, così come il relatore, potrà prendere la parola per 12 minuti nella discussione.

La relazione della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari è stata già stampata e distribuita. Il relatore, senatore Sarro, ha chiesto l'autorizzazione ad integrarla. Ne ha facoltà.

SARRO, *relatore*. Signora Presidente, onorevoli colleghi, la vicenda sulla quale l'Aula è chiamata a pronunciarsi è sicuramente connotata da profili problematici e, soprattutto, da elementi di assoluta novità, che hanno imposto anche alla Giunta di condurre un'azione di approfondimento e di esame ancora più dettagliata e diffusa di quanto solitamente compiuto.

Tanto è che, proprio in ragione di questi elementi, in questo procedimento si è registrata anche un'insolita evenienza, ossia un'interlocuzione tra la Presidenza della Giunta e la Presidenza del Senato in ordine ad una serie di aspetti che hanno riguardato la questione soprattutto dal punto di vista procedurale, in ordine all'ammissibilità delle conclusioni che si ipotizzava di rassegnare e, soprattutto, rispetto alla necessità di integrare la documentazione posta a disposizione della Giunta per l'esame complessivo. Questa insolita evenienza (cioè questa corrispondenza), tra l'altro occasionata proprio da una richiesta della Presidenza della Giunta alla Presidenza del Senato, ha permesso poi di delineare, nell'ambito delle conclusioni che sono state rassegnate, l'esatto schema procedimentale e soprattutto l'integrazione di quelle parti che sono risultate mancanti e rispetto alle quali, appunto, si è posta l'esigenza di un completamento e di un'integrazione.

Dal punto di vista degli accadimenti e del fatto la vicenda non presenta aspetti particolarmente complessi, nel senso che tutto trae origine dalla registrazione di una trasmissione televisiva – era il marzo del 2004 – avente ad oggetto la riforma dell'ordinamento giudiziario e la lotta al terrorismo, alla quale partecipavano, oltre al senatore Castelli, nella sua qualità di ministro della giustizia *pro tempore*, anche l'onorevole Diliberto, che era stato titolare dello stesso Dicastero nel precedente esecutivo, l'onorevole Pecorella, nella qualità di presidente della Commissione giustizia della Camera dei deputati, e il dottor Edmondo Bruti Liberati, all'epoca presidente dell'Associazione nazionale magistrati.

Nel corso della trasmissione, l'onorevole Diliberto contestò la condotta del senatore Castelli, in modo particolare la circostanza che egli il giorno precedente aveva preso parte ad una manifestazione dei «giovani padani», ritenendo che nel corso della stessa fossero stati pronunciati *slogan* e assunti comportamenti non compatibili con la funzione ministeriale. In replica, il senatore Castelli, contestando la fondatezza del rilievo, muoveva rilievi più incisivi sulla condotta dell'onorevole Diliberto, in particolare modo sulla contiguità, per così dire, culturale e politica tra una rappresentanza parlamentare dell'estrema sinistra e taluni ambienti cosiddetti antagonisti che avevano dato luogo ad una serie di manifestazioni e di cortei durante i quali si erano registrati fatti di particolare violenza e, più in generale, tutto il clima che, in quegli anni, aveva connotato il dibattito politico su questi temi.

Venivano poi contestate anche alcune scelte che erano poste alla base dell'azione di governo dell'Esecutivo precedente, facendo un confronto con quello in carica in quel tempo, proprio a rimarcare l'assoluta e profonda differenza tra i due rappresentanti politici e soprattutto la diversità di azione nell'esercizio della funzione di Ministro che ne aveva contraddistinto, rispettivamente, l'operato.

Qualche settimana dopo la conclusione della trasmissione, l'onorevole Diliberto, ritenendosi leso dalle sue dichiarazioni, citava in giudizio dinanzi al tribunale civile di Roma il senatore Castelli, chiedendo anche un risarcimento danni per l'importo di 5 milioni di euro. Correttamente l'autorità giudiziaria sospendeva il giudizio rimettendo gli atti alla Camera di appartenenza, in quel caso il Senato, per ottenere la pronuncia in ordine alla eventuale insindacabilità, ai sensi dell'articolo 68, sulle dichiarazioni che erano oggetto della contestazione e che avevano generato lo stesso contenzioso. In quella occasione, prima la Giunta, poi il Senato ebbero a deliberare nel senso di affermare l'insindacabilità delle opinioni espresse dal senatore Castelli, quindi con la copertura della garanzia posta dall'articolo 68, primo comma, della Costituzione.

In quella circostanza già venne in evidenza un primo aspetto problematico della questione, vale a dire la protezione assicurata al parlamentare che contemporaneamente rivesta anche la carica di Ministro e rispetto al quale, secondo la giurisprudenza consolidata della Corte costituzionale, intervenuta in materia di conflitto di attribuzioni, è possibile affermare l'insindacabilità quando sussista un nesso funzionale tra atti tipici del parla-

mentare e contenuto delle dichiarazioni che devono essere, secondo la giurisprudenza della Corte, sostanzialmente ripropositive nel contenuto di quanto affermato negli atti parlamentari.

Rispetto a questa situazione, poiché il ministro-parlamentare non è nella condizione di porre in essere tutti gli atti tipici dell'attività parlamentare (si pensi, ad esempio, agli atti del sindacato ispettivo), sarebbe derivata – questo era l'avviso del Senato – una menomazione dello scudo, della protezione e quindi sostanzialmente anche una sorta di riduzione delle garanzie rispetto all'attività del parlamentare-ministro.

Poche settimane dopo l'avvio dell'azione civile, l'onorevole Diliberto propose, nell'aprile 2004, anche una denuncia-querela nei confronti del senatore Castelli, ritenendo che tali affermazioni avessero una portata diffamatoria e fossero perseguibili anche dal punto di vista penale.

Presidenza del presidente SCHIFANI (ore 9,43)

(*Segue SARRO, relatore*). Rispetto a quel giudizio, il procuratore della Repubblica presso il tribunale di Roma rimise correttamente gli atti al collegio per i reati ministeriali (sempre presso il tribunale di Roma), che ritenne di affermare, con ordinanza del dicembre 2004, il carattere della non ministerialità dei reati contestati al senatore Castelli e quindi di rimettere la questione dinanzi all'autorità giudiziaria ordinaria per il proseguimento dell'azione penale.

Il giudice per l'udienza preliminare, ricevuta la pronuncia del tribunale dei ministri e la richiesta in tal senso avanzata dal sostituto procuratore della Repubblica titolare delle indagini, ripose al Senato la questione relativa alla sindacabilità, questa volta *ex* articolo 68 della Costituzione, delle opinioni rese dal senatore Castelli. In quella circostanza, la Giunta delle elezioni ebbe modo di puntualizzare, in applicazione del principio *ne bis in idem*, che, avendo la Giunta prima e l'Aula poi già deliberato sulla questione, nel senso di avere riconosciuto l'insindacabilità per la riferibilità delle espressioni alla funzione parlamentare, non ci fosse necessità di una nuova delibera dell'Aula, potendosi ritenere che la precedente decisione del 30 giugno 2004 coprisse di fatto anche l'ulteriore vicenda, rendendo non perseguibili con questa portata estensiva le espressioni rese dal senatore Castelli ed oggetto di contestazione nel procedimento penale. Rispetto a tale decisione fu sollevato conflitto di attribuzioni, poiché l'autorità giudiziaria ritenne non estensibile e non configurabile la pronuncia di insindacabilità.

Alla luce di ciò, possiamo affermare che la vicenda è stata contrassegnata da una serie di anomalie e di peculiarità, e registra proprio in questa fase un suo primo elemento di difformità rispetto allo schema normativo ordinario o alle regole ordinarie che governano queste fasi del processo e

dei procedimenti. Infatti, in occasione della trasmissione degli atti al giudice per l'udienza preliminare, il sostituto procuratore della Repubblica titolare delle indagini anticipò in un certo senso, a prescindere da quale fosse stato successivamente il pronunciamento del Senato, che se il Senato avesse deliberato per la dichiarazione di insindacabilità andava comunque sollevato conflitto di attribuzioni. Questa nota e il contenuto in essa riportato rappresentava dunque una sorta di pronuncia preventiva sulla necessità di sollevare conflitto di attribuzioni. Tale anomalia e anche – per certi versi – irritualità non mancava di essere rilevata dall'allora Presidente della Giunta delle elezioni, che segnalava questa singolarità al Presidente del Senato.

Sta di fatto che, una volta sollevato il conflitto di attribuzioni, la Corte costituzionale si è pronunciata sulla vicenda nel luglio 2007, accogliendo il ricorso ed annullando la delibera della Giunta delle elezioni nella parte in cui richiamava la precedente delibera dell'Aula del 30 giugno 2004, in ordine alla dichiarazione di insindacabilità delle opinioni espresse dal senatore Castelli. Ciò con una motivazione molto articolata, ma sostanzialmente incentrata sul profilo che la coincidenza in capo allo stesso soggetto della condizione di parlamentare e della qualità di Ministro, e quindi anche la limitazione delle funzioni parlamentari (un esempio tipico è la non proponibilità degli atti di sindacato ispettivo), non costituissero ragione per ritenere estensibile al di là del nesso di stretto collegamento funzionale la tutela *ex* articolo 68, nonostante, appunto, al Ministro sia, per previsioni del Regolamento della Camera di appartenenza, precluso il ricorso a tutta una serie di atti tipici. Quindi, questa riduzione non rappresenta, ad avviso della Corte, motivo per sovvertire o modificare quel consolidato orientamento giurisprudenziale dalla stessa formato attraverso una serie ripetuta di pronunce in ordine alla rigorosa applicabilità del criterio del nesso funzionale.

Dopo la pronuncia della Corte costituzionale il senatore Castelli pone una serie di questioni, in particolar modo in ordine alla ministerialità del reato e, soprattutto, sulla ricorrenza dell'esimente *ex* articolo 9, terzo comma, della legge costituzionale n. 1 del 1989, questioni che sono state diffusamente illustrate anche nella relazione della Giunta e che si incentrano sostanzialmente sulla latitudine del concetto di reato ministeriale accolto dopo la novella del 1989 nell'articolo 96 della Costituzione, sulla erroneità, per così dire, della pronuncia dell'ordinanza del tribunale dei ministri che motiva il diniego del carattere di ministerialità argomentando dall'articolo 68 sull'insindacabilità e dunque su materia che non è di competenza del tribunale dei ministri e che non ha alcuna influenza in ordine alla ricorrenza della ministerialità, e soprattutto rispetto alla funzione delle dichiarazioni che sono state rese dal senatore Castelli nell'esigenza di tutelare l'azione del Governo e le scelte legislative fatte dallo stesso in campi particolarmente sensibili, quali la lotta al terrorismo e la riforma dell'ordinamento giudiziario, che impegnano politicamente il Governo, che hanno rilevanza costituzionale.

In questo senso la Giunta, a maggioranza, ha rassegnato le sue conclusioni di ritenere il carattere ministeriale del reato e la ricorrenza nel caso di specie dell'esimente di cui all'articolo 9, terzo comma, della legge costituzionale n. 1 del 1989, di avere agito il Ministro del tempo per la protezione e la tutela di un preminente interesse nazionale nella funzione di governo. (*Applausi dal Gruppo PdL. Congratulazioni*).

PRESIDENTE. Comunico che è stata presentata la questione sospensiva QS1.

Ha chiesto di intervenire il senatore Casson per illustrarla. Ne ha facoltà.

CASSON (*PD*). Signor Presidente, la questione sospensiva da noi proposta si inserisce nella logica e nello spirito delle parole pronunciate dal Presidente della Repubblica, il quale ha invitato tutti gli organi istituzionali, tutte le forze politiche, ad evitare scontri, conflitti di qualsiasi genere e ad abbassare i toni.

In questa materia è già intervenuta la Corte costituzionale due anni fa, nel luglio del 2007, in relazione ad un conflitto che era stato sollevato, come ha ben ricordato il relatore, tra il Senato della Repubblica e il tribunale di Roma, e già due anni fa la Corte costituzionale aveva dato torto al Senato e alla Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari, annullando una deliberazione della Giunta e restituendo gli atti al Senato. Si trattava dello stesso caso per quanto riguarda la persona del senatore Roberto Castelli e si tratta ora di un problema diverso che viene proposto all'esame di questa Assemblea. Il relatore ha illustrato i fatti che stanno alla base di tale questione e quindi non mi dilungo sulla vicenda da un punto di vista storico.

Segnalo, peraltro, che è già stato richiesto l'intervento della Corte costituzionale in una situazione giuridica analoga, che è quella che riguarda l'allora ministro dell'ambiente Matteoli, e a questo proposito la Corte costituzionale, in data 9 luglio di quest'anno, ha annunciato via stampa l'accoglimento del conflitto di attribuzioni sollevato dalla Camera dei deputati nei confronti del tribunale dei ministri di Firenze e del tribunale di Livorno. La Corte costituzionale accoglieva il ricorso, ma siamo ancora in attesa della comunicazione delle sue decisioni.

Va detto che, a mio e a nostro parere, la situazione che dobbiamo discutere oggi e quella che riguarda il ministro Matteoli, all'epoca ancora ministro, non sono assolutamente identiche: non è identica la fattispecie penale, perché lì si parla di abuso innominato d'ufficio, ai sensi dell'articolo 323 del codice penale, e qui si tratta di dichiarazioni televisive. Quindi, non è identico il fatto.

Peraltro, la situazione prospettata presenta profonde analogie; quindi, riteniamo possa essere utile aspettare qualche giorno, considerato che dalla Corte costituzionale è stato informalmente fatto sapere che la motivazione di decisione del 9 luglio dovrebbe essere depositata a giorni.

Ovviamente, questa nostra richiesta sospensiva non ha alcun intento dilatorio, ma vuole soltanto essere utile ai lavori del Senato, anche perché sulla base della motivazione che verrà depositata, e quindi sulla base delle indicazioni giuridiche della Corte costituzionale, è possibile che il Partito Democratico decida di votare in un senso oppure nell'altro, prendendo atto dei principi giuridici che saranno segnalati e scritti dalla Corte costituzionale.

Pertanto, proprio nell'ottica segnalata dal Presidente della Repubblica, per evitare conflitti e contrasti istituzionali di altissimo livello e per evitare che ancora una volta la Corte costituzionale intervenga e dia torto al Senato in una materia così delicata, chiediamo che l'Assemblea deliberi di rinviare la trattazione della richiesta del senatore Roberto Castelli fino al deposito da parte della Corte costituzionale della sentenza sul conflitto di attribuzioni di cui ho parlato in premessa. (*Applausi dal Gruppo PD*).

MAZZATORTA (*LNP*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAZZATORTA (*LNP*). Signor Presidente, onorevoli colleghi, la vicenda al nostro esame risale al 2004 e davvero credo sia venuto il momento di porre la parola fine su questo caso e di decidere questa mattina in merito alla proposta del senatore Sarro, contenuta nell'ambito di una relazione sicuramente articolata e densa di argomenti tecnico-giuridici a favore dell'accoglimento della proposta di diniego dell'autorizzazione a procedere nei confronti del senatore Castelli.

La proposta di questione sospensiva illustrata poc'anzi dal senatore Casson ovviamente ha un intento meramente dilatorio: il caso Matteoli è stato sottoposto al giudizio della Corte, la quale ha accolto il ricorso per conflitto di attribuzioni, però non ne conosciamo ancora le motivazioni; molto probabilmente la Corte ha dato una lettura costituzionalmente orientata delle disposizioni contenute nella legge ordinaria di attuazione dell'articolo 96 della Costituzione.

In realtà, nell'ambito della Giunta – e la relazione del collega Sarro è molto precisa anche su questo punto (in particolare, il senatore Sarro fa riferimento specifico anche alla contemporanea presenza di un giudizio dinanzi alla Corte sul caso Matteoli) abbiamo già dato una lettura costituzionalmente orientata di queste disposizioni e abbiamo quindi indicato una linea necessitata di valutazione di questo caso, che ci porta a ritenere assolutamente infondata questa richiesta di sospensiva. Dunque, esprimiamo un giudizio negativo nei confronti della richiesta di rinvio della trattazione di questo argomento.

Concludo dicendo che il principio di leale collaborazione, che prima citava il collega Sarro, tra il Parlamento e l'autorità giudiziaria ordinaria, che dovrebbe essere alla base dei rapporti continui tra l'autorità giudiziaria e il Parlamento, in questo caso ha subito delle gravi lesioni e non certo per

colpa del Parlamento, del Senato della Repubblica. Il procedimento penale oggi pendente dinanzi al tribunale di Roma è stato caratterizzato da anomalie, da ambiguità sin dagli inizi. Dunque, siamo oggi chiamati a porre un freno a queste anomalie, a ricondurre questo procedimento nel binario corretto della democrazia.

Per questi motivi, lo ribadisco, esprimiamo un giudizio convintamente negativo nei confronti della richiesta di sospensiva illustrata dal collega Casson.

LI GOTTI (*IdV*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LI GOTTI (*IdV*). Signor Presidente, il nostro Gruppo ritiene di condividere la richiesta di sospensiva avanzata dal senatore Casson e da altri colleghi.

La medesima vicenda, dal punto di vista dell'inquadramento giuridico e costituzionale, è stata affrontata dalla Corte costituzionale lo scorso 7 luglio. Non conosciamo esattamente il contenuto della decisione. È vero, collega Mazzatorta, che il comunicato della Corte costituzionale relativo all'accoglimento del ricorso nel caso Matteoli potrebbe far intendere che il tipo di decisione sia nel senso delle conclusioni cui è pervenuta la Giunta nella sua valutazione, costituzionalmente orientata. Il problema è che leggere le ragioni dell'accoglimento del profilo di costituzionalità implica diversi aspetti: può significare che, qualora si proceda all'archiviazione in caso di reato non di competenza del tribunale dei ministri, la Camera di appartenenza debba essere avvertita dell'esito del procedimento, ossia il tribunale dei ministri non possa esclusivamente trasmettere al giudice ordinario il fascicolo, ma debba esserci comunque una comunicazione alla Camera di appartenenza; può, invece, dirsi che la comunicazione alla Camera di appartenenza, in linea con le altre comunicazioni che devono essere date in tutte le ipotesi di archiviazione, debba farsi in quanto abiliti in questo modo la Camera di appartenenza a decidere essa della ministerialità o meno del reato.

Dunque, noi non sappiamo quale delle due decisioni la Corte costituzionale condivide. Se la Corte costituzionale condividesse esclusivamente l'obbligo, contenuto nella legge del 1989, di comunicare alla Camera di appartenenza la conclusione del giudizio del tribunale dei ministri per incompetenza e comunque la trasmissione al giudice ordinario, ciò non darebbe alla Camera di appartenenza la facoltà di promuovere un'ulteriore fase decisoria e deliberativa sulla questione; se invece la decisione fosse nel senso che la comunicazione può ovvero deve introdurre la procedura che oggi qua stiamo trattando, allora avrebbe ragione la Giunta nella sua proposta odierna.

In queste condizioni, trattandosi di una decisione il cui contenuto conosceremo di qui a pochi giorni, perché commettere un errore? Aspettiamo alcuni giorni, sapremo come la Corte costituzionale ha interpretato

le norme e ci adegueremo ad esse, senza dover per forza divinare ciò che la Corte ha scritto nel provvedimento, perché obiettivamente non siamo in grado di saperlo.

Ritengo quindi fondatissima la richiesta di sospensiva proposta, alla quale il nostro Gruppo voterà favorevolmente. (*Applausi dal Gruppo IdV*).

PRESIDENTE. Metto ai voti la questione sospensiva QS1, avanzata dal senatore Casson e da altri senatori.

Non è approvata.

D'AMBROSIO (*PD*). Chiediamo la controprova.

PRESIDENTE. Ordino la chiusura delle porte. Procediamo alla controprova mediante procedimento elettronico. (*Richiami dai banchi dell'opposizione. Commenti del senatore Gramazio*). Colleghi, dove c'è il senatore Compagna siete in quattro e vedo cinque luci accese.

GARRAFFA (*PD*). Togliete la scheda!

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione di controprova.

Non è approvata.

Dichiaro aperta la discussione.

È iscritto a parlare il senatore Sanna. Ne ha facoltà.

SANNA (*PD*). Signor Presidente, colleghi, la proposta che la Giunta vi sta presentando rappresenta per molti di noi, che hanno lavorato per parecchio tempo a questo caso, un atto che non esitiamo a definire abnorme, non tanto per la questione in se stessa, che, in verità, riguarda un argomento abbastanza insignificante nell'ambito di quelli che il Senato può affrontare ai sensi dell'articolo 96 della Costituzione... (*Brusio*).

Presidenza della vice presidente MAURO (ore 10,07)

(*Segue SANNA*). Chiedo però alla vice presidente Mauro se è possibile parlare in condizioni diverse, altrimenti le chiederei di sospendere un minuto i lavori per consentire il deflusso dei senatori dall'Aula.

PRESIDENTE. Colleghi, per cortesia, un po' di silenzio! Senatore Sanna, la invito a pazientare un attimo, in attesa che i colleghi escano dall'Aula. (*Richiami della Presidente*). Colleghi, potete continuare a conversare fuori dall'Aula? È un invito *bipartisan*. Prego, senatore Sanna, può continuare.

SANNA (*PD*). Grazie, Presidente. Come dicevo, riteniamo la proposta che è stata formulata dalla Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari, sulla quale ha illustrato la sua relazione il collega Sarro, un atto abnorme nelle sue conclusioni. Cercherò di illustrare i motivi di questo giudizio molto severo.

Ci troviamo di fronte ad una questione in se stessa abbastanza poco significativa, una di quelle che normalmente vengono trattate dal Senato della Repubblica nell'ambito del giudizio di insindacabilità parlamentare delle opinioni espresse dai senatori. In poche parole, ci troviamo di fronte ad un litigio avvenuto in una trasmissione televisiva tra l'allora ministro della giustizia Roberto Castelli e l'onorevole Oliviero Diliberto, che aveva precedentemente ricoperto lo stesso incarico. I due se le sono date di santa ragione, politicamente, come tante volte accade in un dibattito televisivo, al termine del quale il ministro Castelli, in una replica molto dettata – direi – dalla pancia, ha definito alcuni comportamenti dell'onorevole Diliberto in termini che quest'ultimo ha ritenuto diffamatori. Sin qui, nulla di nuovo e di particolarmente complicato per il Senato, che si è già espresso nel 2004, definendo insindacabili le opinioni espresse dal senatore Castelli nel corso di quella trasmissione televisiva.

A fronte di questa delibera del Senato, tuttavia, i magistrati non sono stati d'accordo e hanno chiesto alla Corte costituzionale di valutare se il giudizio di insindacabilità delle opinioni del senatore Castelli fosse stato assunto secondo Costituzione. Ebbene, la Corte costituzionale ha stabilito che quella delibera non era stata assunta secondo Costituzione e che quindi il senatore Castelli doveva essere normalmente sottoposto al giudizio ordinario, come tutti i cittadini italiani. Peraltro, questo succede molte volte, quando l'Aula del Senato o della Camera applicano le garanzie che la Costituzione accorda alla funzione parlamentare estendendole in maniera non dovuta. È un problema che riguarda il funzionamento del Parlamento, quando è chiamato ad essere in qualche modo giudice di se stesso.

È tutto ciò che è avvenuto dopo che definisce in termini di anormalità quanto si sta proponendo di votare. In sostanza, il giudizio che allora il Senato diede sulle affermazioni del collega Castelli, ritenendole espressioni usate da un parlamentare, è diventato improvvisamente un giudizio richiesto su una pretesa condotta del senatore Castelli come ministro della giustizia.

Presidenza del vice presidente CHITI (ore 10,11)

(*Segue SANNA*). Sono due casi diversi. Questo secondo è disciplinato dall'articolo 96 della Costituzione, in cui si dispone che il Presidente del Consiglio dei ministri e i Ministri sono giudicati dai tribunali ordinari, previa autorizzazione della Camera di appartenenza, secondo le norme sta-

bilite da una legge costituzionale la quale, a sua volta, stabilisce innanzitutto che a valutare se la *notitia criminis*, cioè la condotta attribuita al Ministro, è configurabile come reato è una sezione speciale del tribunale, il cosiddetto tribunale dei ministri, che funge sia da pubblico ministero che da giudice per le indagini preliminari. Poi, una volta che questo tribunale ha stabilito se quella condotta di quel particolare Ministro è attinente al suo ruolo di Ministro, quindi collegata, connessa alla funzione ministeriale, sarà quello stesso tribunale a dichiarare se intende rinviare a giudizio il Ministro per quei fatti. A quel punto, rinvia il caso alla Camera di appartenenza, o al Senato nell'ipotesi di ministro tecnico, perché intervenga la valutazione del Parlamento.

Tale valutazione può avere due esiti. Si può, infatti, ritenere che tutto debba procedere secondo il dettato costituzionale in base al quale un Ministro e il Presidente del Consiglio sono da giudicarsi davanti ai tribunali che giudicano tutti i cittadini italiani, senza particolari discriminanti, oppure si può decidere di far intervenire un pezzo della nostra funzione, nella sua solennità e nell'importanza di quella che viene definita giustizia politica, per cui, a un certo punto, non è più un giudice ordinario ma l'Assemblea parlamentare a giudicare se il Presidente del Consiglio o i Ministri abbiano commesso quei fatti nel perseguimento di un preminente interesse pubblico e nell'esercizio della funzione di governo. A quel punto, se quest'Aula decidesse che questo preminente interesse pubblico esiste ed è stato perseguito nell'esercizio di un'azione di governo e non nell'esercizio di un'azione da privato cittadino, da parlamentare, nell'ambito di una normale condotta esterna a quella connessa alla funzione tipica dell'uomo di Governo, secondo quanto definiscono la legge costituzionale e la legge ordinaria in termini di proprie competenze, allora il Senato ha il potere di riconoscere una speciale immunità al Presidente del Consiglio e ai Ministri che giudicasse in questo modo.

È stata rispettata questa procedura? Il tribunale dei ministri ha dichiarato al Senato che intende giudicare il ministro Castelli perché ha commesso un reato ministeriale? No, non è successo questo. È successo che il tribunale dei ministri ha stabilito che partecipare ad una trasmissione televisiva in cui ci si azzuffa tra uomini politici, ammesso e non concesso che in questa zuffa si commettano dei reati, non è sicuramente una condotta di tipo ministeriale. In base a questo assunto, il tribunale dei ministri si è dichiarato incompetente e ha rinviato il caso al tribunale ordinario.

Nella questione sospensiva che il Senato non ha voluto accogliere, secondo me sbagliando, abbiamo richiamato le ragioni per cui il comportamento del tribunale dei ministri può ritenersi configurare una deviazione, ovvero un corretto adempimento dei doveri da parte del Collegio per i reati ministeriali, e questo era oggetto di una valutazione della Corte costituzionale. Non abbiamo voluto né vogliamo attendere la sentenza che ci spieghi come procedere in questo caso di declinata competenza del tribunale dei ministri. A questo punto rimane l'altra strada, cioè quella di giudicare secondo quanto prevede la Costituzione e la legge costituzionale.

L'abbiamo fatto? Lo dico chiaramente: non l'abbiamo fatto. La Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari che prepara gli atti per quest'Aula ha esaminato il caso come se si trattasse di un conflitto di attribuzioni, come se dovessimo dire al Tribunale dei ministri che ha sbagliato e che il suo modo di operare va bloccato, va cassato, va annullato, riaffermando quindi la nostra competenza. Improvvisamente, chiedendo addirittura una doppia deliberazione della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari, questo giudizio, con tutto il lavoro della stessa Giunta che durava da diversi mesi, si è trasformato in un giudizio ai sensi dell'articolo 96 della Costituzione. È questa l'abnormità e voglio dirlo in maniera chiara perché questa nostra decisione, credo, sarà riesaminata dalla Corte costituzionale. Un numero consistente di rappresentanti della Giunta si è rifiutato chiaramente e motivatamente di assumersi la responsabilità di questo atto abnorme.

Abbiamo detto, lo avete sentito affermare anche dal collega Sarro, che la Giunta a maggioranza ha deliberato che il ministro Castelli è da considerarsi immune perché ha agito per il perseguimento di un preminente interesse pubblico nell'esercizio della funzione di Governo. Mi vedo costretto a ricordare che noi non abbiamo visto nulla dell'indagine condotta dal tribunale dei ministri, che nessuna documentazione è mai stata inviata alla Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari, così come prevede il Regolamento della Giunta stessa. Non abbiamo nemmeno potuto sentire direttamente dalla voce del ministro Castelli la sua difesa, le sue parole, le sue motivazioni perché la maggioranza, all'interno della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari, ha negato la possibilità di ascoltare il ministro Castelli.

Avete fatto un processo secondo regole che non esistono, avete sottratto diritti al senatore Castelli, eliminato la possibilità di valutare correttamente il comportamento dei Ministri, e del ministro Castelli nel caso in specie, alla stregua di quanto la nostra Costituzione prevede e state facendo compiere un errore madornale al Senato. Per questi motivi, preannuncio la presentazione di ordini del giorno in dissenso con le conclusioni che abbiamo ascoltato oggi in quest'Aula.

Infine, colleghi senatori, mi preme sottolineare che io credo nell'immunità riconosciuta dalla Costituzione alla nostra funzione di parlamentari e anche in quella che garantisce il lavoro dei Ministri e del Presidente del Consiglio, ma declassarla ad impunità per questioni che possono essere, magari con maggior successo, difese secondo il dettato della legge ordinaria, al contrario di quanto sancisce l'articolo 21 della Costituzione che garantisce ad ogni cittadino (e, dunque, anche al cittadino Castelli) la possibilità di difendersi nel processo e non di fuggire da esso, significa incrinare ancora una volta il principio che considera queste delle garanzie e non dei privilegi. Facendo ciò commettiamo un errore doppio: nel caso specifico e nell'assolvimento del dovere di rispettare la nostra Costituzione e di darne una giusta interpretazione. (*Applausi dal Gruppo PD*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore D'Alia. Ne ha facoltà.

D'ALIA (*UDC-SVP-Aut*). Signor Presidente, onorevoli colleghi, con l'abolizione dell'autorizzazione a procedere nei confronti dei parlamentari è venuto meno un fondamentale bilanciamento nell'equilibrio tra i poteri, ma si è aperta anche – e purtroppo – una surrettizia rincorsa a dilatare altri istituti giuridici per conseguire come risultato la tutela del ceto politico quantomeno simile. Non solo sono contrario a questo modo di procedere, che non riconosce la dispersione venutasi a creare sotto l'impulso della piazza ma surrettiziamente cerca di riguadagnare terreno, ma sono altresì convinto che esso dia luogo a vistose disparità di trattamento, gravi anomalie procedurali e possibili conflitti con altri poteri dello Stato. Infatti, in luogo della leale collaborazione richiesta più volte dalla Carta costituzionale, viviamo quotidianamente una fuga dal processo nella quale alcuni studi legali si sono specializzati operando nelle pieghe del sistema giuridico.

Il presidente Follini ci ha già ricordato qualche mese fa come ciò avvenga con lo scudo di cartone rappresentato dalla dilatazione della insindacabilità parlamentare. Mai avremmo immaginato però che ciò potesse raggiungere le forme atipiche di una procedura vistosamente abnorme che attinge dalla presunta natura ministeriale di un reato commesso da un parlamentare.

La Corte di cassazione è chiarissima nell'evidenziare che non basta il requisito soggettivo di appartenenza al Governo, ma occorre anche una connessione oggettiva con le funzioni svolte. Qui, invece, nulla può considerarsi riferibile (almeno per gli atti che abbiamo avuto la ventura di leggere) alla competenza funzionale del Ministro della giustizia del tempo.

Eppure, è proprio questo che da oltre otto mesi sostiene la maggioranza. Se vi pare che la libertà di critica del parlamentare sia compressa, cari colleghi, ripensiamo insieme all'articolo 68 della Costituzione! Non cerchiamo scorciatoie o forzature: infatti, non è una soluzione quella di travestire l'espressione della critica con una presunta natura ministeriale e, meno che mai, con una esimente immaginata per gravissimi motivi di ordine generale. Invece di riequilibrare la bilancia tra i poteri (Parlamento, Governo, magistratura), qui si vuole tutelare soltanto una parte e, nell'ambito della parte (i Ministri), solo alcuni (quelli della maggioranza in essere).

L'effetto distorsivo di tutto ciò è evidente: se il Parlamento può dichiarare la ministerialità del reato in dissenso dal tribunale dei ministri, è possibile anche l'opposto, cioè che il Parlamento sottragga lo scudo della procedura ministeriale ad un soggetto che in astratto ricadrebbe nell'articolo 96 della Costituzione. Un Ministro di altra legislatura ed altra maggioranza potrebbe, in base a tale decisione, vedersi privato della possibilità di andare esente da pena, in ragione di una stretta disciplina di maggioranza diversa da quella che lo esprime come Ministro. Quel che è peggio è che la procedura escogitata, in questo caso, ha offerto ulteriori corollari aberranti: lo stesso diritto di difesa – imposto dalla legge costituzionale e dall'articolo 135-*bis* del Regolamento per la procedura di va-

lutazione dell'esimente – non è stato applicato per la valutazione della ministerialità.

Debbo lamentare una grave lacuna procedurale, onorevoli colleghi, che nessun avallo della Presidenza del Senato può arrivare a sanare: il senatore Castelli non è stato ascoltato, a dispetto delle previsioni di legge e di Regolamento. Questo precedente diventerà lesivo se e quando, in futuro, la ministerialità sarà esclusa a dispetto della pronuncia giudiziaria e della volontà dell'interessato.

Comprendo lo scrupolo con cui la Presidenza della Giunta ha svolto, egregiamente, il suo ruolo istituzionale, dando esecuzione alle istruzioni – per la verità, un po' troppo pedissequae – pervenute dalla Presidenza del Senato. Debbo però lamentare che tali istruzioni hanno avuto scarso riguardo per i principi processuali e costituzionali fondamentali, come quello del contraddittorio, cui ho già fatto riferimento, e quello della completezza della cognizione, in totale assenza di atti processuali.

Onorevoli colleghi, l'inseguimento delle vicende processuali da parte della maggioranza della Giunta ha impresso una forzatura non rimarginabile ai lavori; ad ogni udienza del dibattimento penale, dinanzi al tribunale di Roma, la maggioranza ha fatto precedere o seguire un'iniziativa di impulso in Giunta. Su tutto ciò voglio essere chiaro, da testimone presente ai lavori della Giunta. Voglio dare atto della correttezza dell'operato del presidente Follini e dei suoi Uffici; non riconoscerlo oggi significa aprire una breccia nella quale la certezza del diritto, la funzione di garanzia e la salvaguardia delle procedure sono destinate a soccombere. È tutto sommato indifferente che le forzature della maggioranza siano finalizzate a preconstituire un precedente a favore di futuri casi o invece servano solo a facilitare la difesa tecnica di avvocati privi di ulteriori argomenti e, se mi è consentito, anche di ulteriori scrupoli. La cosa rimarchevole è, invece, che ne discende l'alterazione della tranquillità decisionale dei magistrati che conoscono del caso del senatore Castelli in sede giudicante, lasciando intendere che sia imminente una «valutazione insindacabile» del Senato sull'oggetto del loro giudizio. Porre la reputazione di un rivale politico al di fuori dell'interesse pubblico è innovazione assai grave; ancora più grave è cambiare i procedimenti previsti dalla Costituzione e dai Regolamenti parlamentari solo per un singolo caso, consolidando pericolosissimi precedenti. Se l'interesse pubblico è quello di una parte, rischiamo di consacrare – a favore di chi, provvisoriamente, governa – una predominanza che esclude, per il contraddittore, la possibilità di chiedere tutela giurisdizionale.

L'esercizio della funzione di governo avviene a nome di tutta la collettività nazionale, e non solo di una parte. Anche il riconoscimento dell'esimente dovrebbe essere svincolato da una succube concezione di stretta maggioranza, a fronte della quale le procedure sono viste come un incomodo impaccio.

Ma c'è ancora oggi chi, per vezzeggiare il suo elettorato antipolitico, racconta solo una parte della verità: l'articolo 68 della Costituzione resta quello imposto dalla nefasta stagione di Tangentopoli, e poi surrettizia-

mente si dilatano gli istituti giuridici esistenti, per addivenire ad una copertura impropria di comportamenti estranei alla loro stessa *ratio*. Tutto ciò mi pare un segnale di serio degrado della cultura politica del nostro Paese.

Tali gravissime ricadute della proposta approvata dalla maggioranza della Giunta mi inducono ad annunciare che non prenderemo parte alla sua votazione. Si tratta, infatti, di una procedura che, a prescindere dalla valutazione di merito sulla posizione del collega Castelli, è totalmente al di fuori della Costituzione, delle leggi che regolano la responsabilità ministeriale e dei nostri Regolamenti; una procedura surreale che con il nostro voto non possiamo contribuire a stabilizzare come precedente per quest'Aula. (*Applausi dai Gruppi UDC-SVP-Aut, PD e IdV*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Casson. Ne ha facoltà.

CASSON (*PD*). Signor Presidente, interverrò su un aspetto particolare della vicenda, che è quello riguardante la natura del reato ministeriale e, quindi, l'impossibilità per l'allora ministro Castelli di fare ricorso a tale qualificazione giuridica.

Il senatore Castelli, allora ministro, nella ricordata lettera del 30 ottobre 2008 afferma che durante la trasmissione televisiva in cui fece le dichiarazioni oggetto del giudizio subì, da parte del deputato Diliberto, attacchi aventi ad oggetto la sua funzione di Ministro della giustizia e la riforma da lui proposta in materia, nonché la funzione di Ministro della Repubblica, con l'accusa di aver compiuto, durante una manifestazione, atti non compatibili con la stessa. Afferma il senatore che solo in risposta a questa accusa, inerente le sue funzioni ministeriali, egli pronunciò le frasi in questione, che erano comunque da ritenere strettamente connesse con le attività di Ministro.

Il senatore Castelli conclude la sua memoria dicendo: «Appare quindi evidente che il mio intervento nei confronti dell'onorevole Diliberto era correlato allo svolgimento di un preminente interesse pubblico nell'esercizio della funzione di governo nel difendere, anche con toni forti, una riforma della giustizia che il Governo aveva presentato e fatto approvare e che riteneva di assoluta rilevanza per la vita del Paese».

Il senatore Castelli faceva questo riferimento perché, in effetti, solo due sono i motivi per cui il Senato può negare un'autorizzazione a procedere. Faccio riferimento alla legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1, laddove si dice che l'autorizzazione può essere negata dal solo ove ritenga che l'inquisito abbia agito per la tutela di un interesse dello Stato costituzionalmente rilevante, ovvero nel perseguimento di un preminente interesse pubblico nell'esercizio della funzione di governo. Non sembra proprio che queste indicazioni abbiano a che con fare il caso di specie.

Tra l'altro, la giurisprudenza di legittimità in ordine alla portata della previsione dell'articolo 96 della Costituzione limita l'ambito di applicazione della speciale procedura da essa prevista ai reati commessi dai Ministri nell'esercizio delle loro funzioni. A questo proposito, fin dal 1994 le

sezioni unite della Corte di cassazione ebbero modo di rilevare, con riferimento alla fattispecie, che la Costituzione, evitando una specifica previsione di singole fattispecie di reato, ha preferito fare riferimento a tutte le ipotesi di reato ravvisabili nell'ambito dell'ordinamento positivo dello Stato, sicché gli elementi qualificanti della previsione sono affidati alla concorrente presenza di due circostanze: la particolare qualificazione soggettiva dell'autore del reato nel momento in cui questo è commesso e il rapporto di connessione tra la condotta integratrice dell'illecito e le funzioni esercitate dal Ministro. In relazione alla delimitazione di tale rapporto di connessione, una volta venuta meno, in seguito alla radicale riforma introdotta dalla già citata legge costituzionale n. 1 del 1989, l'avvertita esigenza di utilizzare criteri riduttivi per limitare l'eccezionale deroga alla giurisdizione ordinaria, è sufficiente fare ricorso ai risultati interpretativi a cui la Corte di cassazione (così sempre parlano le sezioni unite) è pervenuta in relazione a tutte quelle ipotesi di reato nelle quali la condotta incriminata richiede un rapporto di condizione strumentale con l'esercizio di determinate funzioni. Fa riferimento, ovviamente, ad articoli specifici e reati contro la pubblica amministrazione. Così continua la Corte: «Nell'ambito di tutte queste numerose fattispecie si è sempre affermato che, con l'espressione »esercizio delle funzioni«, il legislatore ha inteso fare riferimento alla competenza funzionale dell'autore del fatto, sicché il rapporto strumentale di connessione sussiste tutte le volte in cui l'atto o la condotta siano comunque riferibili alla competenza funzionale del soggetto».

Da ciò discende ovviamente che, così come il nesso di mera occasionalità con l'esercizio delle funzioni non può essere equiparato a un rapporto di oggettiva connessione, altrettanto arbitrario sarebbe arricchire quel rapporto di ulteriori elementi qualificanti, come l'abuso dei poteri o delle funzioni o la violazione dei doveri di ufficio non richiesti dalla legge, né suggeriti da una corretta interpretazione. Quindi, soltanto il rapporto oggettivo e strumentale con l'esercizio delle funzioni è il criterio utilizzabile per la delimitazione della categoria dei reati ministeriali. È evidente che il caso di specie è totalmente diverso. Si tratta della semplice partecipazione dell'allora ministro Castelli a una trasmissione televisiva. «... la condotta sopra descritta dell'onorevole Castelli ... è ... totalmente estranea all'esercizio delle sue funzioni di Ministro della giustizia, in quanto la trasmissione televisiva in cui sono state rese le dichiarazioni di cui sopra aveva ad oggetto il tema della riforma dell'ordinamento giudiziario ed era ormai al termine e le dichiarazioni non hanno alcun nesso funzionale con atti tipici parlamentari, con la qualifica istituzionale rivestita dall'onorevole Castelli, ma rappresentano opinioni di un suo convincimento quale cittadino comune e non quale rappresentante del Governo»: a questo proposito, così si esprime il tribunale dei ministri intervenuto su questa vicenda.

Non è dato, infatti, invocare in questa situazione nemmeno l'articolo 68, primo comma, della Costituzione, per sostenere l'insindacabilità delle dichiarazioni oggetto di eventuale giudizio penale rese nel corso della pre-

detta trasmissione televisiva, in quanto difetta addirittura – come diceva il tribunale – quella corrispondenza sostanziale di significati tra le dichiarazioni del deputato nella sede parlamentare e quelle rese in una sede esterna, che sola può giustificare la garanzia dell'insindacabilità. Tanto meno – si dice e sosteniamo – è prospettabile un richiamo in questo caso ai privilegi garantiti a un Ministro della Repubblica dalla nostra Costituzione. Ripeto, si tratta della semplice partecipazione ad un confronto televisivo. Allora, non basta avere i sottotitoli della trasmissione che indicano che l'oratore è un Ministro per poter invocare la speciale procedura prevista dalla legge costituzionale n. 1 del 1989. Se si fa politica in una trasmissione televisiva e se si accetta il contraddittorio in quella sede, non si può e non si deve ricercare un piano privilegiato di tutela, magari per poter dire qualcosa in più rispetto ai propri interlocutori.

Se l'allora ministro della giustizia Castelli voleva accettare il dibattito tra pari, forte solo delle sue idee, non deve ora ricercare uno scudo con il quale evitare di difendersi dall'accusa di diffamazione. Questo scudo non gli è riconosciuto, in quanto la giurisprudenza prevede che sia ministeriale il reato commesso in rapporto oggettivo e strumentale con l'esercizio delle funzioni di componente del Governo. Questo rapporto non c'era nella trasmissione televisiva e per questo motivo è giusto che il senatore Castelli oggi si difenda dall'accusa rivoltagli dall'onorevole Diliberto in tribunale, senza che il Senato entri in alcun modo nella controversia.

Se il Senato, invece, accoglierà la richiesta dell'allora ministro Castelli, significherà scegliere di estendere il piano dei privilegi aggirando norme costituzionali, creando un grave *vulnus* alla nostra Carta costituzionale e allontanando, di conseguenza, sempre di più i cittadini dalla classe politica e di governo, che sarà vista sempre di più come casta intoccabile, che in caso di pericolo si autoassolve e che nega soltanto per sé stessa il rispetto dovuto alle leggi, *in primis* alla Costituzione e, comunque, all'esercizio della giurisdizione. (*Applausi dal Gruppo PD e del senatore Li Gotti*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Li Gotti. Ne ha facoltà.

LI GOTTI (*IdV*). Signor Presidente, un primo profilo che intendo esaminare è quello della corretta applicazione dell'articolo 135-*bis* del nostro Regolamento, in base al quale il Presidente del Senato invia alla Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari gli atti trasmessi dall'autorità giudiziaria ai fini dell'autorizzazione a procedere per i reati di cui all'articolo 96 della Costituzione. Sulla base di ciò, si avvia la procedura che poi ha il suo esito nella decisione dell'Assemblea.

Invece nel nostro caso cosa è accaduto? Il Presidente del Senato non ha trasmesso gli atti dell'autorità giudiziaria che chiedeva di processare il parlamentare per un reato ministeriale – rientrando così la vicenda nella previsione dell'articolo 96 della Costituzione – ma ha inviato alla Giunta una lettera del senatore Castelli, il quale ... (*Brusìo*).

PRESIDENTE. Senatori Grillo e Follini, per favore, non si riesce ad ascoltare.

LI GOTTI (*IdV*). Come dicevo, la Giunta è stata investita da una lettera del Presidente del Senato che trasmetteva una lettera del senatore Castelli, con la quale si criticava il Senato per non avere, nel 2005, affrontato il problema nell'ottica dell'articolo 96 e si chiedeva, nel 2008, ciò che il Senato aveva ritenuto di non fare nel 2005. Il caso è proprio al di fuori del Regolamento. Noi non abbiamo ricevuto dall'autorità giudiziaria alcun atto.

Come si innesta la procedura che stiamo applicando? L'autorità giudiziaria non ha chiesto di poter processare il senatore Castelli per un reato ministeriale, per cui si applicherebbe l'articolo 135-*bis*, in quanto non ritiene che si tratti di un reato ministeriale. Allora, di cosa dobbiamo occuparci? Del fatto che il senatore Castelli chieda che il reato che si ipotizza a suo carico sia di natura ministeriale? Lo chiede lui? Ma il Regolamento non lo prevede. Noi abbiamo un precedente, l'unico che esista, che è nella lettera della Presidenza del Senato dell'11 gennaio 2006, protocollo n. 7610, al Presidente della Giunta. Il presidente Pera scriveva: «sono peraltro dell'avviso che tutto il sistema delle norme legislative e regolamentari che disciplinano l'autorizzazione a procedere per i cosiddetti reati ministeriali presuppone l'iniziativa dell'autorità giudiziaria procedente e non può essere attivato su richiesta – anche se, come in questo caso, perfettamente giustificata – dell'interessato».

Questo è il precedente che abbiamo. Tale procedura non può essere attivata su richiesta dell'interessato, ma presuppone, in applicazione della procedura prevista dall'articolo 135-*bis*, del nostro Regolamento, un'iniziativa dell'autorità giudiziaria. Ci stiamo invece muovendo fuori dal Regolamento, procedendo in senso contrario rispetto all'unico precedente che esiste in materia di giurisprudenza parlamentare, ossia la decisione del presidente Pera dell'11 gennaio 2006. Tutto ciò appare strano. È stata attivata una procedura iniziata con gli atti della lettera del senatore Castelli alla Giunta e non sono state compiute operazioni che in Giunta avrebbero dovuto essere effettuate, perché non si sapeva che tipo di procedura applicare. Ora si è giunti in Aula attivando, sulla base della richiesta di un componente di questa Assemblea, una procedura (che si concluderà questa sera alle 19) che invece non è prevista, in quanto è consentita soltanto qualora lo chieda l'autorità giudiziaria, che invece non lo ha fatto.

Può oggi il Senato pronunziarsi su qualcosa che escluse di fare in passato? Si obietta che il Senato non sapeva ufficialmente che esistesse una pronuncia del tribunale dei ministri che aveva ritenuto non ministeriale il reato. Non è vero: il Senato lo sapeva benissimo, tanto è vero che si è costituito innanzi alla Corte costituzionale nel giudizio promosso dall'autorità giudiziaria, che lamentava il giudizio del Senato in base al quale aveva ritenuto insindacabili, e quindi coperte dall'articolo 68 della Costituzione, le dichiarazioni e le affermazioni del senatore Castelli.

Quel giudizio fu introdotto dalla magistratura, che poi ebbe ragione, perché la Corte costituzionale dichiarò che il Senato aveva sbagliato a ritenere insindacabili quelle dichiarazioni. Nella stessa sentenza essa afferma: «... il Tribunale dei ministri,, investito dei predetti fatti su iniziativa del pubblico ministero in considerazione della carica ricoperta dal senatore Castelli nel Governo, aveva dichiarato la propria incompetenza e disposto la restituzione degli atti, ritenendo che si trattasse di reati comuni». Pertanto, nell'atto con cui veniva introdotto il giudizio innanzi alla Corte costituzionale si citava l'ordinanza del tribunale dei ministri, che veniva notificata al Senato assieme al ricorso innanzi alla Corte costituzionale. Si legge ancora: «Il conflitto è stato dichiarato ammissibile con ordinanza n. 24 del 27 gennaio 2006. A seguito di essa, il Gup del tribunale di Roma ha notificato il ricorso e l'ordinanza al Senato della Repubblica in data 21 febbraio 2006 e ha depositato tali atti, con la prova dell'avvenuta notificazione, il successivo 28 febbraio».

Dunque, il Senato si costituiva innanzi alla Corte costituzionale e non sollevava alcun problema, in quanto accettava il fatto che si trattasse non di reato ministeriale, ma ordinario. Più precisamente: «Si è costituito in giudizio il Senato della Repubblica, chiedendo che (...) il ricorso sia dichiarato inammissibile e, nel merito, che la Corte statuisca – accertato che i fatti per cui è in corso procedimento penale di fronte al Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Roma concernono opinioni espresse da un parlamentare nell'esercizio delle sue funzioni, ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione – che spetta al Senato della Repubblica dichiarare l'insindacabilità delle opinioni (...)». Quindi, il Senato era perfettamente a conoscenza che vi era stata una pronuncia di incompetenza del tribunale dei ministri, tant'è che nell'atto di costituzione innanzi alla Corte costituzionale non sollevava alcun profilo: vi era una totale acquiescenza rispetto a quanto era accaduto. Si sollevava piuttosto un altro problema, nel senso che il Senato dichiarava di aver fatto bene a dichiarare l'insindacabilità: si costituiva e insisteva su questo punto. Nessun problema veniva sollevato. Ora, invece, a distanza di quattro anni, dopo che il Senato aveva manifestato una totale acquiescenza, viene sollevato un problema con una procedura totalmente irrituale e fuori del Regolamento.

E veniamo alla natura del reato. La Giunta propone non solo che venga dichiarato il carattere ministeriale del reato contestato, ma che sussista anche la finalità di cui all'articolo 9, comma 3, della legge costituzionale n. 1 del 1989, ossia che «l'inquisito abbia agito per la tutela di un interesse dello Stato costituzionalmente rilevante ovvero per il perseguimento di un preminente interesse pubblico nell'esercizio delle funzioni di Governo».

Qual è il fatto contestato? È bene tornare con i piedi per terra. Sembra un gioco di parole, ma ritorniamo con i piedi per terra.

L'onorevole Diliberto nella trasmissione televisiva «Telecamere» contesta al senatore Castelli di avere, dinanzi al Palazzo del Senato, il 17 marzo 2004, saltellato al grido «chi non salta, italiano è». Il ministro

Castelli risponde: «piuttosto che mandare in giro a sprangare come fai tu preferisco saltare». Questa è la vicenda.

Oggi il senatore Castelli dice che intanto ha risposto in questa maniera aggressiva all'onorevole Diliberto, che lo aveva accusato di saltellare, in quanto esercitava una sua prerogativa ministeriale. In tal caso bisogna stabilire, come ho avuto già modo di dire nell'ambito della Giunta, se il saltellare sia un'attività tipica ministeriale e se rientri nelle prerogative del Ministro, sicché per difendere tale prerogativa gli sia consentito di aggredire chi lo accusa di averlo fatto. (*Commenti del senatore Bornacin*).

Poniamo il caso paradossale che colui che salti, nel ricadere in terra, si imbatta nella caviglia di un ignaro cittadino procurandogli una lesione, di modo che si instauri un procedimento per lesioni colpose: dobbiamo ritenere questo fatto un reato ministeriale? (*Applausi dai Gruppi IdV e PD*). Ma insomma! Questa è la materia che si sta affrontando. Dovremmo dire – questo è quanto propone la Giunta – che il saltare rientri nelle funzioni ministeriali in quanto il saltatore ha agito «per la tutela di un interesse dello Stato costituzionalmente rilevante» oppure, secondo quanto viene proposto, «per il perseguimento di un preminente interesse pubblico nell'esercizio della funzione di Governo»? Siamo al ridicolo! Si chiede che il saltellare gridando «chi non salta italiano è», ossia il contrario dell'essere Ministro della Repubblica italiana, sia considerato esercizio di una funzione ministeriale esercitata «per il perseguimento di un preminente interesse pubblico».

Mi rifiuto di prendere in considerazione una decisione del Senato che voglia assegnare a tale vicenda la sacralità del ruolo che i reati ministeriali assumono e che li porta ad essere così rigorosamente valutati, disciplinati e decisi! Ritorniamo con i piedi per terra. (*Applausi dai Gruppi IdV e PD. Molte congratulazioni*).

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Della Monica. Ne ha facoltà.

* DELLA MONICA (*PD*). Signor Presidente, mi trovo veramente in grande imbarazzo, in quest'ultimo periodo di tempo, ad intervenire su questioni che toccano sempre la legalità costituzionale e, in particolare, che chiamano in causa sotto questo aspetto il Governo, la maggioranza e il Parlamento. Soprattutto dal Parlamento, probabilmente, il popolo italiano si aspetterebbe qualcosa di più, e in questo caso non la difesa di una casta.

Credo che i colleghi che mi hanno preceduto abbiano posto in rilievo molti argomenti che richiederebbero un'attenta riflessione e soprattutto una risposta da parte del Senato, oggi, che sia assolutamente diversa da quella che finora è stata data. E non soltanto perché la Giunta ci pone un problema e ci chiama davvero a pronunziarci come Assemblea sulla declaratoria del carattere ministeriale del reato, ma perché mi sorprende che il Senato si sia rifiutato questa mattina di sospendere la decisione in attesa del deposito della motivazione della recente decisione della Corte

costituzionale che avrebbe potuto portare un ulteriore elemento di chiarezza.

L'*iter* della vicenda al nostro esame, che va brevemente richiamato, è assolutamente significativo. Partiamo da un giudizio civile per cui, il 30 giugno 2004, è stata emanata una delibera di insindacabilità. Segue un procedimento penale, rispetto al quale vi è una pronuncia di incompetenza del tribunale dei ministri con conseguente trasmissione degli atti al giudice ordinario. Abbiamo quindi un tribunale dei ministri che dichiara, con un atto giudiziario del 13 dicembre 2004, che non siamo di fronte ad un reato ministeriale. A seguito di quanto avvenuto viene investita nuovamente la Giunta, la quale dichiara che non c'è luogo a procedere, e viene sollevato un conflitto di attribuzioni. La Corte costituzionale, con sentenza n. 304 del 10 luglio 2007, si pronunzia riattribuendo al giudice ordinario i suoi poteri, facendo quindi chiarezza nella divisione dei poteri dello Stato.

Giustamente questa mattina il senatore Casson, illustrando la questione sospensiva, ha iniziato richiamando gli ammonimenti del Presidente della Repubblica, che in questo periodo cerca disperatamente di difendere la Costituzione e di richiamare i poteri dello Stato ad una lealtà nei loro rapporti. Credo che mai come in questo caso ci dovrebbe essere una lealtà nei rapporti tra i diversi poteri dello Stato.

La partenza dell'*iter* seguito dalla Giunta è del tutto anomala. Infatti, come giustamente è stato ricordato dai colleghi, non è il tribunale ministeriale che dichiara di voler procedere nei confronti del senatore Castelli (anzi lo esclude), ma è il senatore Castelli che, attraverso una lettera che in maniera del tutto irrituale viene inviata al Presidente del Senato e da questi trasmessa alla Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari, chiede di essere considerato responsabile di un reato ministeriale. Credo che più abnorme di così non potrebbe essere l'*iter* che viene sottoposto alla nostra attenzione. Il senatore Castelli chiede quindi che quel suo comportamento, tenuto in una trasmissione televisiva, sia considerato un fatto di «preminente interesse pubblico nell'esercizio della funzione di Governo», di cui all'articolo 9, comma 3, della legge costituzionale n. 1 del 1989.

Tutto questo in totale violazione della consolidata giurisprudenza di legittimità sul punto, perché la giurisprudenza – e mi riferisco non soltanto a quella di carattere ordinario e a quella della Corte di cassazione, ma anche alle pronunzie della Corte costituzionale – ha messo in luce che l'ambito di applicazione della speciale procedura prevista per i reati commessi dai Ministri nell'esercizio delle loro funzioni deve avere una interpretazione assolutamente restrittiva. Non è possibile attribuire all'occasionalità del fatto la valenza di reato ministeriale.

Alterare questa qualificazione giuridica, come è successo nel caso che stiamo esaminando, finirebbe per rappresentare, tra l'altro, un pessimo uso delle attribuzioni parlamentari del Senato, perché sostenere che vi sia un fatto di preminente interesse pubblico nell'esercizio della funzione di governo in un diverbio tra il senatore Castelli e un avversario politico è davvero qualcosa di inqualificabile. Tutto questo quando la giurisprudenza

ha messo in luce – e mi sembra molto sensatamente – che «il carattere politico del reato, il movente che ha determinato il soggetto a delinquere, nonché il rapporto che può sussistere tra il reato commesso e l'interesse pubblico della funzione esercitata, proprio in conseguenza di quanto disposto dalla legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1, sono criteri idonei a giustificare la concessione o la negazione, della relativa autorizzazione».

Ci troviamo di fronte a questo problema come Camera di appartenenza. Abbiamo chiesto di attendere doverosamente la sentenza della Corte costituzionale sul caso Matteoli. Tuttavia vorrei aggiungere che non risulta in alcun modo e non è comprovabile che l'accoglimento del ricorso per conflitto di attribuzione sollevato dalla Camera dei deputati nei confronti del tribunale dei ministri di Firenze e del tribunale di Livorno (come abbiamo appreso dalla stampa, che ci ha comunicato l'esito della sentenza, cioè il dispositivo, ma non la motivazione) abbia legittimato quello che potremmo definire l'esautoramento del collegio per i reati ministeriali e delle sue attribuzioni costituzionali e della Giunta.

Innanzitutto, la Giunta in questo caso ha omesso lo svolgimento di atti istruttori e la stesura di una relazione motivata e ciò in conseguenza del fatto di non aver potuto esaminare nemmeno quegli atti che avrebbero dovuto pervenirle dal tribunale competente. Pronunciarsi su una richiesta che non è mai pervenuta, negando l'autorizzazione a procedere su richiesta dell'interessato e sulla base delle sue argomentazioni, significa porre la decisione parlamentare sulla ministerialità del fatto, *sic et simpliciter*, senza alcuna motivazione, senza alcuna ragionevolezza, sotto lo scudo della valutazione insindacabile di cui all'articolo 9, comma 3, della legge costituzionale.

Se tutto questo è vero (e al di là della modestia, se vogliamo, del caso e anche dell'aspetto ridicolo della vicenda, che giustamente ha messo in luce il collega Li Gotti), è possibile mai che oggi davvero il Senato voglia assumere una decisione così grave – cioè quella di violare sostanzialmente la Costituzione, violare la legge, violare i Regolamenti – e porsi nelle condizioni di dar vita ad un nuovo conflitto di attribuzioni tra giudice ordinario e il Senato della Repubblica?

Presidenza della vice presidente MAURO (ore 11)

(*Segue DELLA MONICA*). Non sarebbe il caso, mi chiedo, al di là della sospensione, di rimettere gli atti alla Giunta, in maniera che essa si possa pronunciare e possa ripercorrere quella procedura che invece è stata violata? Sempre che, naturalmente, il giudice ordinario o, per meglio dire, il collegio per i reati ministeriali abbia qualche intenzione di investirla. Rimettere esclusivamente alla decisione di un componente del Parlamento la possibilità di stabilire se il fatto che ha commesso è un reato ministe-

riale è una grave violazione ed è una grave alterazione del principio di ragionevolezza. Ma è anche una violazione – che, a quanto pare, non sembra in questo caso interessare nessuno – del principio della difesa, che invece giustamente è stato richiamato anche dai colleghi che mi hanno preceduto, in particolare dal collega Sanna. La procedura è talmente anomala che chi vuole che venga portata a compimento con l'appoggio della maggioranza ritiene che si possano anche violare i suoi diritti, oltre che le prerogative del giudice ordinario.

Sotto questo aspetto credo che tale procedura non possa essere accettata, e vi propongo tre soluzioni finali: o respingere o sospendere, ed attendere il giudizio – cosa che potrebbe essere ragionevole – o rimettere gli atti alla Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari. (*Applausi dal Gruppo PD*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Ceccanti. Ne ha facoltà.

CECCANTI (*PD*). Signora Presidente, colleghi senatori, ci troviamo oggi di fronte a una procedura ingiustificabile, come hanno detto molti colleghi che mi hanno preceduto, a cominciare dal collega Sanna.

Su spinta decisiva della Presidenza del Senato, avallata dalla maggioranza della Giunta, si è operata una forzatura da almeno quattro punti di vista.

In primo luogo, si tratta di una forzatura temporale: il caso in questione, che si riferisce al senatore Castelli, è indubbiamente per vari aspetti analogo a quello che ha riguardato l'allora deputato Matteoli. Si tratta infatti dell'ammissibilità di una valutazione pregiudiziale del Parlamento sul carattere ministeriale di un reato. Il punto è che la Corte costituzionale ha recentemente pubblicato il solo dispositivo sul caso Matteoli, ma non ancora le motivazioni, che saranno disponibili a breve. Non si vede perché non si possa attendere tale pubblicazione.

In secondo luogo, si tratta di una probabile forzatura in termini di innovazione procedurale, giacché, sempre che ciò non sia consentito dalle motivazioni della sentenza della Corte (che però, per l'appunto, non conosciamo), si considera ammissibile, a differenza di quanto previsto dalla legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1, e dalla conseguente normativa ordinaria, che la Camera di appartenenza valuti la ministerialità di un reato direttamente su richiesta dell'interessato, a prescindere dalla richiesta del competente tribunale dei ministri. Una forzatura che, nonostante la sua assoluta novità, il Presidente del Senato non ha ritenuto di sottoporre all'esame della Giunta per il Regolamento, malgrado l'opportuno invito in tal senso formulato per ben due volte per lettera dal presidente Follini.

In terzo luogo, si tratta di una certa forzatura per così dire «cumulativa», nel senso di cumulare in un unico momento due procedure diverse: quella sulla pronuncia parlamentare pregiudiziale sulla ministerialità del reato con quella sulla sussistenza di una delle due scriminanti previste dall'articolo 9, comma 3, della citata legge costituzionale. Se si ammettesse

la legittimità della pronuncia parlamentare pregiudiziale bisognerebbe comunque dare la possibilità al tribunale dei ministri di compiere atti istruttori per consentire al Senato di deliberare senza esautorare l'autorità giurisdizionale delle sue attribuzioni costituzionali. Un conto è infatti, ammesso che la Corte lo ritenga legittimo (e per l'appunto ancora non lo sappiamo), avviare la procedura su richiesta dell'interessato, un altro saltare del tutto le competenze dell'autorità giudiziaria nell'istruire la procedura sulla fattispecie di reato. In altri termini, decidendo contestualmente su una pregiudiziale declaratoria della ministerialità del reato e sulla sussistenza dell'esimente, si propone al Senato di pronunciarsi su una richiesta mai pervenuta e soprattutto mai istruita. Si negherebbe l'autorizzazione a procedere su richiesta dell'interessato e sulla sola base delle sue argomentazioni.

In quarto luogo, vi è una forzatura in termini di omissione. Resta infatti in ombra l'unica possibile decisione che il Senato potrebbe assumere: il conflitto di attribuzione di fronte alla Corte costituzionale in relazione all'ordinanza del 2004 del tribunale dei ministri, formalmente non comunicata al Senato, ed anche nei confronti del giudice penale di Roma per impedire a quest'ultimo di poter proseguire il giudizio penale.

Non sono sufficienti quattro gravi forzature a far ritenere che la Presidenza del Senato, in raccordo con la maggioranza della Giunta, abbia violato il proprio ruolo di organo di garanzia, per di più saltando del tutto la Giunta per il Regolamento? Sta venendo meno la lunga tradizione di garanzia della Presidenza del Senato e proprio nel momento in cui ve ne sarebbe più bisogno, in una legislatura in cui la forza dei numeri espone la maggioranza a gravi tentazioni di forzature sulle regole.

Non vorremmo essere indotti a pensare che queste nuove procedure per così dire molto innovative e le novità di sostanza a cui potrebbero preludere, che potrebbero consistere in un'interpretazione latissima del concetto di reati ministeriali, in questo, ma soprattutto in altri casi futuri, fossero delle garanzie minori, una sorta di piccolo paracadute d'emergenza in caso di bocciatura da parte della Corte del cosiddetto lodo Alfano. Un qualcosa del genere, sia pure in forma più *soft*, lo aveva prefigurato prima il collega D'Alia, quando diceva che si è partiti dall'abrogazione dell'articolo 68 della Costituzione e si cerca poi di riparare con vizi di procedure in altro modo.

Ma anche senza bisogno di arrivare a questo, appare evidente la logica di scambi di protezione reciproca, tra quella assicurata al Presidente del Consiglio e quella richiesta in cambio per un ex Ministro, con l'avallo della Presidenza dell'Assemblea, la cui registrazione passiva non farebbe certo onore a questo Senato. Per tale motivo bisogna radicalmente opporsi a questo tipo di gravi forzature. (*Applausi dai Gruppi PD e UDC-SVP-Aut*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Lusi. Ne ha facoltà.

LUSI (*PD*). Signora Presidente, onorevoli senatori, in una trasmissione denominata «Telecamere» un Ministro della Repubblica disse: «Piuttosto che mandare in giro a sprangare come fai tu, preferisco saltare». È da qui e da altre frasi che nasce l'oggetto del procedimento di cui oggi è interessata l'Aula di questo tribunale.

Il ben poco onorevole comportamento di personaggi politici che approfittano dell'accesso preferenziale ai *media* – che ad essi è consentito più che ad altri, notoriamente – per diffamare ed ingiuriare chi non dispone invece, per difendersi, degli stessi strumenti non è una novità nel nostro Paese.

In una coraggiosa sentenza del 1911, mi piace ricordare, il tribunale di Verona ebbe a riconoscere all'offeso il diritto di ritorsione, quasi l'immunità parlamentare si estendesse anche a lui. Un ragionamento che avrebbe perfettamente senso ancora oggi, se è vero che l'istituto dell'immunità è pur sempre ispirato all'esigenza di garantire la libertà della funzione di governo, e non di assicurare un privilegio ai Ministri. Il sistema democratico, dunque, si gioverebbe di un'estensione dell'immunità al privato che, offeso dai giudizi espressi dal parlamentare nell'esercizio delle sue funzioni, esprimesse a sua volta i suoi giudizi in merito all'accusa e all'accusatore, senza dover temere una querela da parte di quest'ultimo.

Il dilagare di comportamenti diffamatori da parte di parlamentari eroicamente pronti a nascondersi dietro alla loro insindacabilità ha indotto la Corte costituzionale alla nota evoluzione giurisprudenziale sul nesso funzionale: la *ratio decidendi* ha una forza espansiva che la dottrina unanime ha considerato incontenibile ogniqualvolta – come dice la sentenza stessa – la parte lesa vedrebbe altrimenti «compromessa la stessa possibilità (...) di agire in giudizio a tutela dei suoi diritti».

Se la Corte costituzionale, di fronte al caso Castelli, investita dal Senato, dovesse pronunciarsi nel merito, affermando l'immunità del Ministro per ogni sorta di esternazione a cui carattere ed educazione lo inducono, non v'è dubbio che i privati non solo si vedrebbero negare il ricorso alla giustizia per difendere i propri diritti personali, ma sarebbero oltretutto gabbati, perché se lo sentirebbero dire solo dopo aver faticosamente percorso tutti i gradi dell'estenuante giudizio.

Si potrebbe persino aggiungere che, se l'apertura della Corte nei confronti dell'intervento del terzo può valere per i conflitti in cui venga in questione l'insindacabilità dei parlamentari, vale a molto maggior ragione quando invece entri in gioco la pretesa immunità del Ministro. Ragionando con la stessa logica e la stessa etica del tribunale di Verona del 1911, che ho prima ricordato, al privato danneggiato dall'esternazione ministeriale non potrebbe essere neppure concesso il diritto di ritorsione, cioè di esprimere liberamente e con altrettanta secchezza il suo giudizio su chi lo ha diffamato. Nessuna difesa dialettica, nessuna difesa processuale. Ma, soprattutto, la domanda spontanea è: ne vale la pena?

La questione di diritto della determinazione dei limiti di esercizio del diritto di cronaca e di critica politica è rilevante ai fini dell'applicabilità della scriminante dell'esercizio di un diritto di cui all'articolo 21 della Co-

stituzione: invocarla nel processo può essere più utile alla causa del ministro Castelli di altri inutili tentativi di fuga dal processo, anzi dai due processi.

Il limite della verità, che in base all'antico principio della nostra giurisprudenza vieta non solo l'attribuzione di fatti penalmente rilevanti senza una rigorosa verifica, ma anche valutazioni critiche formulate come ipotesi, prescindendo dal necessario accertamento giudiziario, è già stato interpretato evolutivamente in materia di diritto di cronaca. La Corte di cassazione, in un'ottima sentenza delle sezioni unite penali del 2001, ha riconosciuto che la scriminante del diritto di cronaca sussiste quando il fatto in sé dell'intervista, in relazione alla qualità dei soggetti coinvolti, alla materia in discussione e al più generale contesto dell'intervista, presenti profili di interesse pubblico all'informazione tali da escludere la possibilità di censura da parte dell'intervistatore e da prevalere sulla posizione soggettiva del singolo.

In effetti, la constatazione che il dovere di controllare l'attendibilità della fonte non vada dilatato al punto da paralizzare la divulgazione delle notizie raccolte aveva già fatto dire, con una sentenza del 1988 della Corte di cassazione, che occorre distinguere la verità del fatto oggetto della notizia dalla verità della notizia come fatto in sé. Perciò, anche qualora il fatto riferimento sia falso, può ben essere vero e risaputo che lo si racconti, costituendo così un fatto rilevante nella vita pubblica che la stampa verrebbe certamente meno al suo compito informativo se lo tacesse.

La Corte di cassazione, nella sentenza n. 12196 del 2001, ha precisato che «il cronista o il critico deve già nella sua propalazione al lettore dare atto che si tratta non di notizia relativa a un fatto riscontrato, ma che l'unico fatto storico riscontrato è che una determinata notizia circoli pubblicamente», con l'ulteriore specificazione del dovere di riferirne anche le fonti di propalazione.

Come il diritto di cronaca, anche quello di critica nell'esercizio dell'attività politica è una manifestazione della libertà di pensiero; in più, esso è anche un'estrinsecazione della libertà di concorrere con metodo democratico alla formazione della politica nazionale. Quel metodo democratico, esplicitato come regola di gestione della politica nell'articolo 49 della Costituzione, che non comporta solamente l'attribuzione ad ogni cittadino dei diritti di elettorato attivo e passivo, di costituzione e partecipazione ad associazioni politiche, di interpello delle Camere, ma anche il rispetto di altre regole necessarie al regime democratico. Tra queste vi è quella di garantire alla collettività, attraverso mezzi di informazione di massa, ma anche attraverso la pubblica iniziativa di chi dell'attività politica è partecipe, la conoscenza dei fatti di rilevanza politica. In forza di ciò, l'interprete deve tener conto della particolare rilevanza dell'interesse pubblico e della conseguente minore tutela dell'onore personale.

È vero: su questo secondo profilo le reticenze giurisprudenziali sono maggiori, ma l'evoluzione si è oramai riscontrata anche qui se, per una banale lite insorta in un parcheggio di auto, la Corte di cassazione ritiene che non vi sia alcuna carica offensiva in «frasi particolarmente colorite»,

annullando così una condanna per ingiurie, a sintomo che «la coscienza oramai diffusa, arresasi dinanzi al diffondersi di gratuite volgarità anche attraverso il mezzo televisivo» fa passare oltre certe affermazioni.

Trattandosi di condotte strettamente a ridosso del legittimo esercizio del diritto costituzionale di libertà d'espressione, il riscontro dell'esimente del diritto di critica dipende da una valutazione comparativa degli interessi in gioco. Nella loro dimostrazione processuale i reati di opinione devono poter trascolorare in condotte non sanzionabili. Queste conclusioni, tratte dalla sentenza della Corte di cassazione n. 31037 del 2001, traspongono alla materia della critica politica buona parte della giurisprudenza evolutiva già maturata in materia di diritto di cronaca, riferendovi peraltro le due condizioni maturate in quell'ambito per scriminare la diffamazione, e cioè che il fatto in questione sia attinente alla vita politica nazionale e locale e rivesta un sufficiente grado di interesse per la collettività (requisito della pertinenza) e che la rappresentazione di quel fatto come probabile o possibile sia ragionevole e derivi dalla concatenazione logica di fatti già accertati e correttamente riferiti (requisito della continenza).

Quanto al requisito da soddisfare per scriminare l'ingiuria motivata dall'esercizio della critica politica, la strada è già stata tracciata da un'efficacissima sentenza della Corte di cassazione del 2003, in base alla quale i presupposti del legittimo esercizio del diritto di critica politica nel caso di specie risiedevano nel fatto che l'imputato espressamente dichiarò di parlare, nell'assemblea comunale, «per fatto politico», e poi esplicitò la sua critica al sindaco che non aveva realizzato l'impegno politico che aveva assunto. Si trattava, quindi, di una differenziazione netta tra il comportamento della persona e il comportamento del soggetto che rivestiva una funzione istituzionale o politica che fosse (in quel caso istituzionale).

È questa dunque la strada principale per affrontare la questione della salvaguardia, nel nostro ordinamento, del diritto di critica politica; dimenticarsene significherebbe annettere alle immunità un valore diverso ed ulteriore rispetto alla loro funzione precipua, sovraccaricando l'istituto di contenuti non propri e, peggio, differenziando il personale politico in virtù del mero dato dell'appartenenza ad un'Assemblea elettiva parlamentare o, peggio ancora, all'Esecutivo.

L'indicazione giurisprudenziale offerta come la più conforme ai valori costituzionali trova conferma anche nell'evoluzione della consolidata giurisprudenza convenzionale europea. L'articolo 10 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, infatti, riconosce la libertà d'espressione come uno dei cardini indispensabili per una società democratica al punto di riconoscere detta libertà sia nei confronti delle informazioni che anche delle idee. Nella sentenza Lopez Gomes da Silva contro il Portogallo, del 28 settembre 2000, che certamente il relatore conoscerà, si precisò infatti che la garanzia della Convenzione riguarda anche queste ultime, sia quelle «colte con favore o considerate inoffensive o indifferenti, sia quelle che urtano, sorprendono ed inquietano».

La ricerca di un difficile equilibrio è una problematica tutt'altro che sconosciuta anche a Strasburgo. La Corte ha sempre spiegato che le limi-

tazioni alla libertà d'espressione devono essere interpretate in maniera ristretta al fine di non svuotare il valore che la libertà d'espressione riveste all'interno di una società, sebbene proprio nella citata sentenza 28 settembre 2000 la Corte abbia finito per affermare che deve essere riconosciuto un diritto di critica più ampio nei confronti della personalità pubblica che nei confronti di un normale cittadino.

L'applicazione o meno di limitazioni alla libertà d'espressione ruota intorno al significato dell'aggettivo «necessario» previsto dall'articolo 10, secondo paragrafo, della Convenzione. Sul punto, la Corte stessa ebbe ad affermare che tale necessità implica l'esistenza di un «bisogno sociale imperioso» e che, nonostante sia riconosciuto agli Stati un certo margine d'apprezzamento nel giudicare l'esistenza di un tale bisogno, tale margine va di pari passo con un controllo europeo.

Nella giurisprudenza della Corte europea «i limiti della critica accettabile sono più larghi con riferimento ai politici che agiscano nella loro pubblica veste», perché inevitabilmente e consapevolmente si assoggettano allo scrutinio di parole ed atti esercitato da giornalisti e pubblico. Non si vede allora perché si debbano sottrarre dall'esercizio attivo di questo scrutinio anche gli altri soggetti appartenenti alla parte politica di opposizione. E, difatti, non si è mai posto a livello europeo il problema di sanzioni irrogate dall'ordinamento giuridico ad un politico su iniziativa di altro politico che lamentasse il debordaggio dai limiti del diritto di critica.

Una prima indicazione giurisprudenziale oltre alle indicazioni suddette è giunta proprio, rinviando alla giurisprudenza della Corte europea, con il decreto del 26 giugno 2003, con cui il giudice per le indagini preliminari di Milano, dottor Guido Salvini, ha disposto il giudizio per il reato di cui agli articoli 81 e 595, commi 1, 2 e 3, del codice penale nei confronti del senatore Dell'Utri. Il decreto ha limitato il giudizio a solo due dei quattro fatti oggetto della querela dell'Onorato. Sotto il profilo della scriminante del diritto di critica prospettato dalla difesa, il giudice ha richiamato la sentenza 6 maggio 2003 della Gran Camera della Corte europea dei diritti dell'uomo, laddove si afferma che rientra nell'ambito della libertà di espressione affermare che un magistrato nutre o ha manifestato le proprie convinzioni politiche e che tale circostanza giustifica dubbi sull'imparzialità nell'esercizio delle sue funzioni. Ciò è avvenuto, secondo il giudice Salvini, nelle dichiarazioni al «Corriere della Sera» del 6 marzo 2002, nonché nella lettera pubblicata sullo stesso quotidiano dieci giorni più tardi. Al contrario, per il giudice Salvini (anche in questo confortato dalla citata sentenza 6 maggio 2003 della Gran Camera della Corte di Strasburgo) non costituisce diritto di critica affermare che un magistrato ha consapevolmente commesso abuso di potere esercitando nei confronti di un soggetto in senso sfavorevole le proprie funzioni giurisdizionali in appoggio alla presunta strategia di un partito politico.

Alla luce di questa disamina, il senatore Castelli si tranquillizzi: ha buone *chances*, da ciò che sappiamo, di vedere applicato l'articolo 21 della Costituzione anche a lui. Non cerchi invece una scappatoia che piega uno strumento diverso (quello ministeriale). Invocare l'esimente dell'inte-

resse pubblico per una disputa politica rischia di consacrare – a favore di chi, provvisoriamente, governa – una predominanza che esclude il contraddittore dalla possibilità di chiedere tutela giurisdizionale.

I democratici hanno presente la lezione giovannea che distingue l'errore dall'errante: tutto ci divide dalla figura di Diliberto, con rispetto parlando, ma relegarlo al di fuori dell'ordinamento giuridico è contrario alla nostra visione dell'interesse pubblico. La nostra visione si è temprata durante mezzo secolo di polemiche pubbliche anche furiose, ma non ha mai visto uno statista italiano invocare l'interesse pubblico per sottrarre al giudice la continenza delle sue affermazioni contro un rivale politico. (*Applausi dal Gruppo PD. Congratulazioni.*)

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Mazzatorta. Ne ha facoltà.

MAZZATORTA (*LNP*). Signora Presidente, onorevoli colleghi, credo che il dibattito ascoltato in quest'Aula dimostri come la questione in esame sia delicata e complessa sia sotto il profilo procedurale che sotto il profilo sostanziale, come espressamente riconosciuto dalla copiosa corrispondenza intercorsa tra la Presidenza del Senato e la Presidenza della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari su questo caso.

L'ampia relazione del collega Sarro – che ringrazio anche a nome del mio Gruppo per l'ottimo lavoro svolto – mi esonera dal ricostruire i fatti di questa delicata vicenda, che risale al marzo del 2004. La relazione dimostra inequivocabilmente come il procedimento penale, attualmente pendente dinanzi al tribunale di Roma, nei confronti del senatore Castelli in relazione ad affermazioni chiaramente correlate alla sua attività di Ministro della giustizia sia stato caratterizzato e preceduto da anomalie e ambiguità derivanti da una non corretta applicazione della legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1, di attuazione dell'articolo 96 della Costituzione, da parte dell'autorità giudiziaria ordinaria.

Se c'è un'abnormità, collega Sanna, dobbiamo individuarla nel comportamento della magistratura ordinaria. Dico subito, infatti, che questo caso non avrebbe mai dovuto essere sottoposto alla nostra attenzione.

La notizia di reato (mi riferisco alla denuncia-querela per diffamazione presentata dall'onorevole Diliberto in data 27 aprile 2004 nei confronti del senatore Castelli) rappresenta una vera e propria pseudo notizia di reato, da cestinare immediatamente in quanto infondata *ictu oculi*, trattandosi di una querela per frasi pronunciate dal ministro Castelli nel corso di una trasmissione televisiva, da ritenere sicuramente espressione del diritto di critica politica. Poc'anzi il senatore Lusi ha fatto un trattato interessante sul diritto di critica politica; è strano, però, che tale diritto venga applicato a tutti i cittadini italiani – come voi stessi riconoscete nell'ordine del giorno che presenterete in merito al caso in questione – tranne che ad alcuni senatori del mio movimento (in questo caso, al senatore Castelli e poi, vedremo, anche al senatore Divina e a tante altre situazioni).

Parte della magistratura ordinaria applica la regola dei due pesi e delle due misure; talvolta verrebbe davvero voglia di parlare di una vera e propria persecuzione politica attuata in forme giudiziarie. Se, infatti, sul cosiddetto caso Petruccioli (recentemente conclusosi con l'assoluzione dell'ex Presidente della Commissione di vigilanza RAI), l'espressione «siete due buffoni» pronunciata dall'ex presidente Petruccioli ed indirizzata all'ex Presidente della RAI e all'ex consigliere d'amministrazione della RAI, professor Albertoni, è stata ricondotta nell'ambito dell'attività di critica e di denuncia politica, non riusciamo a comprendere come le affermazioni del ministro Castelli, pronunciate nell'ambito di una trasmissione televisiva, non siano state ricondotte nel medesimo ambito portando immediatamente all'archiviazione del procedimento (anzi, quest'ultimo non doveva neanche essere attivato).

MARITATI (*PD*). Questo è il merito. Non c'entra niente!

MAZZATORTA (*LNP*). Senatore Maritati, il caso Petruccioli si è concluso con l'applicazione d'ufficio; infatti, l'ex Presidente della Commissione di vigilanza RAI non ha dovuto chiedere l'insindacabilità perché il giudice ordinario ha applicato d'ufficio gli articoli 68 e 21 della Costituzione, ritenendo coperte dall'esercizio del diritto di critica politica l'affermazione «siete due buffoni». Francamente faccio fatica a capire quale sia la valenza politica di un'affermazione del genere. I due pesi e le due misure portano però a tali risultati!

Nel nostro caso la procura di Roma – che ha ricevuto la notizia di reato o, meglio, la pseudonotizia di reato – anziché cestinare immediatamente, ha addebitato al ministro Castelli una fattispecie di reato ministeriale, dando impulso al procedimento dinanzi al tribunale dei ministri previsto dalla legge costituzionale di attuazione dell'articolo 96. Il tribunale dei ministri, tuttavia, ha declinato la propria competenza, qualificando diversamente il fatto come reato comune, derubricando l'illecito ascritto al Ministro a semplice reato comune.

Nell'assumere tale decisione, il tribunale dei ministri ha posto in essere un procedimento assolutamente atipico, rimettendo gli atti al giudice ordinario senza pronunciare alcun provvedimento di archiviazione, il quale è stato comunicato alla Giunta – su nostra richiesta – dopo cinque anni.

In forza dell'articolo 8 della legge costituzionale n. 1 del 1989, al Collegio per i reati ministeriali, il tribunale dei ministri, spetta un'alternativa tra due sole opzioni: la trasmissione del decreto di archiviazione al Senato o la richiesta dell'autorizzazione a procedere. Non è ammissibile, da parte del tribunale dei ministri, una semplice declaratoria di incompetenza funzionale (così come è avvenuto nel nostro caso) che, qualificando i fatti come reato comune e non ministeriale, spogli il Senato di ogni possibilità di pronunciarsi.

Nel nostro caso non ha trovato attuazione l'articolo 8, comma 4, della citata legge costituzionale n. 1 del 1989, e ne è derivata una menomazione di quel principio di leale collaborazione che dovrebbe sempre caratteriz-

zare i rapporti tra il Parlamento e l'autorità giudiziaria ordinaria, che ci ha impedito fino ad oggi di esprimere una valutazione in ordine alla sussistenza dei parametri politici, la quale compete unicamente a noi. Questa violazione ha comportato un grave *vulnus* per le nostre prerogative e il Senato non ha potuto conoscere tempestivamente la volontà del Collegio per i reati ministeriali.

Ci è stata negata la facoltà di esercitare un potere a noi riconosciuto dall'articolo 96 della Costituzione e di dichiarare se sussistano in questo caso i parametri del preminente interesse pubblico nell'esercizio della funzione di governo, valutazione che il Senato deve compiere nell'ambito delle proprie competenze politiche in un momento anteriore all'esercizio della funzione assegnata alla giurisdizione ordinaria. Siamo sicuramente di fronte ad un reato ministeriale (non credo che nessuno abbia il coraggio di negarlo) e la nozione ampia di reato ministeriale, che ormai tutta la giurisprudenza e la dottrina riconoscono, si attaglia perfettamente alla nostra fattispecie.

Presidenza del vice presidente CHITI (ore 11,30)

(*Segue MAZZATORTA*). Dobbiamo ora verificare ed individuare – la relazione del collega Sarro individua perfettamente questo aspetto – quale ipotesi giustificativa della condotta del Ministro possa essere riconosciuta nel nostro caso.

Ebbene, onorevoli colleghi, il ministro della giustizia Castelli pronuncia quelle frasi nell'ambito di una trasmissione televisiva dove si discute di lotta al terrorismo e lo fa per contrastare la censura politica dell'ex Ministro della giustizia sull'operato del Governo in materia di giustizia. La situazione non può essere più chiara di così: il contesto è chiaro e la finalità politica di quelle parole è molto chiara. Ovviamente si tratta di due personalità forti, che hanno caratteri forti, e nell'ambito di un acceso dibattito televisivo ci può stare anche qualche frase che va oltre il limite, ma che – ripeto – ha una connotazione puramente politica.

Il fine politico perseguito dal ministro Castelli in quel momento era di tutelare l'immagine di un Governo e di un Dicastero che aveva fatto della lotta al terrorismo il suo obiettivo principale. Nel nostro caso si potrebbe parlare, anziché di reato ministeriale, di «reato di governo», parafrasando una dottrina che ha scritto saggi importanti sulla responsabilità penale ministeriale. Era davvero una condotta perfettamente ascrivibile alla funzione di governo.

Spetta a noi, oggi, valutare comparativamente, in chiave di bilanciamento tra l'interesse leso dal reato di diffamazione e quello perseguito dal ministro Castelli. La condotta del Ministro è stata strumentale al compimento dei doveri legati alla sua carica di Ministro ed è proprio al perse-

guimento dell'obiettivo della continuità dell'azione ministeriale nella lotta al terrorismo che la Giunta, nella sua relazione, ha attribuito il valore di preminente interesse pubblico. Per queste ragioni il Gruppo della Lega Nord sosterrà con convinzione la proposta del relatore di diniego dell'autorizzazione, ai sensi dell'articolo 96 della Costituzione. (*Applausi dal Gruppo LNP*).

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Finocchiaro. Ne ha facoltà.

FINOCCHIARO (*PD*). Signor Presidente, intervengo per motivare la necessità di accogliere gli ordini del giorno che sono stati presentati dal mio Gruppo.

Mi consentiranno i colleghi di non tornare approfonditamente sul merito della vicenda che, mi si lasci dire, rispetto alla qualità della questione istituzionale, costituzionale e politica che stiamo affrontando, è poca cosa. Mi permetto sommessamente soltanto di segnalare che nella relazione del senatore Sarro, che ha svolto con molta diligenza il proprio ufficio di relatore, c'è qualche salto logico (mi scuso per il gioco di parole). Infatti, paradossalmente, appare che la riconducibilità della condotta del ministro Castelli all'esercizio delle funzioni tipiche dei ministri (e, quindi, nel compimento di atti definiti funzionali rispetto alla carica ricoperta) siano così qualificabili per la ragione che il Ministro stesso, mentre offendeva il collega avversario con il quale dibatteva, in realtà lo faceva per essere stato esso stesso attaccato per comportamenti non consoni all'esercizio della funzione ministeriale.

Questo è chiaramente un salto logico (un salto logico per proiezione dell'argomento), e vale soltanto a colorare la vicenda di cui ci stiamo occupando di una ulteriore confusione dei termini e delle questioni. Il mio intervento è finalizzato, infatti, esclusivamente a informare quest'Aula, peraltro assai poco frequentata da parte della maggioranza, di quanto sta avvenendo con il voto che ci viene proposto.

Non so quanti di voi ricordano che la disciplina del 1989, che modificava l'articolo 96 della Costituzione, è intervenuta per abrogare la norma che attribuiva l'accertamento dei reati ministeriali alla Corte costituzionale e, quindi, per eliminare la preventiva deliberazione parlamentare della messa in stato di accusa. Si attribuiva, quindi, la competenza sui reati ministeriali alla magistratura ordinaria.

Era il 1989 e ricordiamo tutti il momento in cui questa decisione maturò. Era ancora viva, vivissima, l'eco del famoso scandalo per le carceri d'oro e, comunque il Parlamento si orientò in maniera quasi unanime (andate a controllare i voti e vedrete che furono assolutamente poco cospicue le dissociazioni) perché i reati ministeriali venissero sottratti al foro privilegiato della Corte costituzionale e alla preventiva deliberazione parlamentare di messa in stato di accusa e perché i ministri venissero giudicati dalla magistratura ordinaria.

Ovviamente, questa riforma prevedeva una fase parlamentare, che ha una funzione di filtro rispetto all'esercizio dell'azione penale e che si innesca dopo che il tribunale dei ministri ha esperito gli accertamenti preliminari e ha ritenuto già la natura ministeriale del reato. Che sia chiaro: non è reato ministeriale solo quello che viene commesso da chi è ministro nel periodo di tempo in cui accade il fatto, ma, secondo la lettera dell'articolo 96 della Costituzione, il reato commesso nell'esercizio della funzione ministeriale. È chiaro, quindi, cosa facemmo nel 1989!

Nell'eventuale fase parlamentare, poi, le Camere possono negare l'autorizzazione in due casi specifici: quando l'inquisito abbia agito per la tutela di un interesse dello Stato costituzionalmente rilevante o quando abbia perseguito un preminente interesse pubblico nell'esercizio della funzione di governo. Perdonatemi, ma nella relazione del senatore Sarro, a un certo punto, si dice che il ministro Castelli avrebbe agito per garantire l'equilibrio dei poteri dello Stato e il corretto esercizio della funzione giurisdizionale: lo dico perché è un elemento che colora questa discussione e perché, forse, esiste anche un limite.

L'articolo 2, comma 1, della legge n. 219 del 1989, che ha attuato la riforma costituzionale, stabilisce che il tribunale dei ministri deve disporre l'archiviazione, tra i vari casi, quando ritenga che il fatto integra un reato diverso da quelli indicati dall'articolo 96 della Costituzione. Quindi, non quando rileva che il soggetto inquisito era ministro della Repubblica. Si deve invece trattare di un reato connesso all'esercizio della funzione parlamentare.

La categoria del reato ministeriale, secondo la dottrina e la giurisprudenza più recente, riguarda la competenza funzionale del soggetto, quindi la particolare qualificazione soggettiva dell'autore ed il rapporto di connessione tra la condotta e le funzioni esercitate dal ministro. Credo che su questo non possano esserci dubbi. Per scrupolo sono andata a riguardarmi tutti gli atti parlamentari di Camera e Senato. Andatevi a rileggere e vedrete qual era la nostra volontà, al di là delle persone fisiche; io c'ero, ma non è questo il punto.

Cosa stiamo facendo, se accogliamo la proposta della Giunta? Di fatto modifichiamo l'articolo 96 della Costituzione, così come riformato nel 1989, la sua *ratio*, la sua finalità ed i suoi limiti. Il Senato non è senza strumenti. Il Parlamento non è senza strumenti. Noi lo sappiamo benissimo, perché ne abbiamo esperienza. Quando una pronuncia del tribunale dei ministri è ritenuta dal Parlamento lesiva delle proprie attribuzioni, quando cioè il Parlamento ritiene non solo che il giudice ordinario stia sbagliando, perché quel comportamento è ascrivibile alla categoria dei reati ministeriali, ma in più sospetta che sia ricorso, nel caso in specie, quel preminente interesse nazionale, quell'interesse pubblico, la strada che il nostro ordinamento prevede è il conflitto di attribuzione.

Certo, in questo caso ancor di più, quando noi abbiamo da lagnarci sul fatto che il procuratore della Repubblica, cui era stato trasmesso il provvedimento di archiviazione – una archiviazione *sui generis*, naturalmente – da parte del tribunale dei ministri non ha avvertito il Senato.

Ma proprio questa è la questione che pende davanti alla Corte, esattamente questa, che secondo me può essere risolta, anche in via interpretativa. Infatti, se operiamo secondo il combinato disposto della legge n. 219 e della legge costituzionale n. 1, troviamo in ambedue i provvedimenti la possibilità di archiviare da parte del competente tribunale dei ministri, la trasmissione degli atti al procuratore della Repubblica e il dovere di quest'ultimo di trasmettere quell'archiviazione al Senato. Questo passaggio manca, ma la soluzione è già nella legge e comunque è su questo punto che quella famosa sentenza della Corte costituzionale che dovremmo attendere interviene.

Ma al posto del conflitto di attribuzione, noi stabiliamo invece un principio abnorme – come è stato detto qui – fuori da ogni regola, fuori dall'ordinamento, secondo il quale esiste un potere delle Camere di valutare la ministerialità del reato anzitutto di propria iniziativa, tant'è vero che nel frontespizio non avete neanche potuto usare la solita formula, visto che è su richiesta del senatore Castelli. *On call*, come si dice, su domanda, come un *juke-box*, come un distributore automatico di merendine. Un senatore dice «Sapete che c'è?» e investe la Giunta, che comincia a maneggiare aspetti delicatissimi come quelli che riguardano, appunto, le attribuzioni previste dalla Costituzione e dalla legge costituzionale in materia. Quindi, un potere abnorme, esercitato in maniera abnorme, scansando il risultato, l'esito, dalla sede propria, che è quella del conflitto di attribuzione, addirittura dicendo che si è abilitati a riconoscere la presenza, nel fatto contestato, dell'esimente del perseguimento da parte del ministro dell'interesse pubblico preminente.

Cosa sta accadendo allora? Con la prassi che instauriamo, con questa decisione di oggi, non solo travolgiamo un sistema che è fatto dall'articolo 96 della Costituzione e dalla legge n. 219, ma facciamo di più, cari colleghi. Stiamo introducendo un'immunità ministeriale che non è prevista da nessuna parte e che la riforma del 1989 intendeva eliminare; andiamo contro un deliberato del più alto rango, quello costituzionale, adottato dal Parlamento; stabiliamo l'immunità *on call* richiesta dai ministri e la affidiamo alle maggioranze parlamentari.

Questo è ovviamente il risultato che volevate raggiungere, ossia completare, per la parte in cui non siete riusciti, l'usbergo del lodo Alfano estendendolo ai Ministri in una richiesta che ha la forza di dire «tu sì e io no», una richiesta che è politica e sta sconvolgendo il nostro quadro costituzionale. (*Applausi dai Gruppi PD e IdV*). Con il voto che vi accingete ad esprimere avrete completato, di fatto, il lodo Alfano.

Voi mettete in discussione la Costituzione, la legge costituzionale e un sistema di equilibrio delicatissimo che riguarda la relazione tra il Parlamento, il Consiglio dei ministri e i suoi componenti e la giurisdizione ordinaria. Fate ciò con una disattenzione, con una superficialità e – lasciatemelo dire – con un'incoscienza che tutto il mio Gruppo trova del tutto inaccettabili. (*Applausi dai Gruppi PD e IdV. Congratulazioni*).

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione.

Avverto che da parte del prescritto numero di senatori sono stati presentati gli ordini del giorno G1, G2 e G3 in difformità dalle conclusioni della Giunta, che sono stati distribuiti.

Ha facoltà di parlare il relatore. (*Brusio*). Siete tutti invitati a fare silenzio. Qualunque argomento si discuta in Senato merita attenzione, ma quello in discussione ha particolare rilievo.

SARRO, *relatore*. Signor Presidente, desidero innanzitutto evidenziare come l'articolazione del dibattito di questa mattina in Aula compri che la questione che stiamo esaminando sia tutt'altro che banale e semplice. Essa ha profili di complessità e solleva aspetti giuridici che non solo hanno occasionato precedentemente pronunce da parte del tribunale dei ministri e della Corte costituzionale, ma anche la necessità da parte della Giunta di svolgere un'azione approfondita e sostanzialmente integratrice, cercando di ripristinare una fattispecie procedimentale che in questa vicenda è stata completamente alterata, certamente non per responsabilità del Parlamento, ma per negligenze o inadempienze dell'autorità giudiziaria.

Nella mia brevissima replica e nel tentativo di confutare molte delle obiezioni e dei rilievi che sono stati mossi, vorrei partire dall'ultimo intervento, quello della senatrice Finocchiaro, a proposito dell'impianto che nel nostro ordinamento, dopo la revisione dell'articolo 96 della Costituzione, ha il procedimento per il riconoscimento della ministerialità dei reati. Effettivamente, la riforma dell'articolo 96 si è mossa in quella direzione e la legge costituzionale n. 1 del 1989 e la successiva legge ordinaria di attuazione, la n. 219 del 1989, hanno delineato un meccanismo abbastanza chiaro.

Il procedimento comprende una prima fase rimessa alla competenza dell'autorità giudiziaria, una seconda fase propria del Parlamento e una terza fase, eventuale, che è nuovamente dell'autorità giudiziaria e che segna, dopo l'esaurimento della fase parlamentare, l'avvio delle indagini che in senso tecnico si possono più correttamente definire di carattere processual-penalistico e che intervengono in un momento successivo.

Ora, nella vicenda di cui noi oggi abbiamo così diffusamente trattato e discusso, la prima fase relativa alla verifica preliminare da parte dell'autorità giudiziaria è stata condotta in modo del tutto anomalo. La legge costituzionale individua con precisione gli atti che formalmente segnano l'inizio e la conclusione di questa fase.

L'atto d'inizio è la ricezione da parte del procuratore della Repubblica del capoluogo del distretto della corte d'appello competente per territorio della *notizia criminis* e la trasmissione al collegio ministeriale, come precisa la legge costituzionale senza condurre alcuna indagine; l'atto conclusivo è quello con cui, ai sensi dell'articolo 8 della legge costituzionale n.1 del 1989, lo stesso procuratore della Repubblica rimette alla Camera di appartenenza del Ministro oggetto del procedimento le conclusioni e dunque l'atto finale della verifica preventiva.

Presidenza del presidente SCHIFANI (ore 11,48)

(*Segue SARRO, relatore*). Nel nostro caso sono questi gli atti che sono mancati e che poi hanno alterato la corretta sequenza procedimentale. È in ragione di questo fatto che la Giunta, con una nota del suo Presidente che recepiva l'indirizzo e il dibattito espresso tanto in Giunta quanto nell'Ufficio di Presidenza, ha chiesto al Presidente del Senato che si acquisisse dapprima l'ordinanza del tribunale dei ministri e solo successivamente il provvedimento di comunicazione con il quale il procuratore della Repubblica competente indica quali sono le conclusioni e le valutazioni finali di questa fase preventiva, preliminare. È dunque a partire da quel momento che prende l'avvio la seconda fase, quella parlamentare, che la legge costituzionale indica chiaramente come obbligatoria e presente, indipendentemente dall'esito della prima fase, vale a dire tanto che si arrivi ad un'archiviazione quanto che si arrivi ad una declaratoria del difetto di ministerialità del reato e quindi si renda necessaria una prosecuzione ordinaria del procedimento.

D'altra parte, questa conclusione è avvalorata dalla interpretazione dell'articolo 2, comma 1, della legge n. 219 del 1989, che da questo punto di vista, applicando le regole ermeneutiche correnti, ordinarie, i principi fissati dall'articolo 12 delle disposizioni sulla legge in generale, è chiarissima. La proposizione introduttiva stabilisce che il collegio, se ritiene che il fatto non costituisca reato, ovvero che il fatto in contestazione non sia riconducibile nell'ambito della previsione dell'articolo 96 della Costituzione, e quindi non sia riscontrabile il carattere ministeriale del reato, ne dispone l'archiviazione. Allora se un rilievo critico va mosso, è all'uso di questo termine che genera facilmente confusione o comunque la tendenza ad immaginare il provvedimento di archiviazione così come disciplinato dalle norme del codice di procedura penale. In realtà, è il provvedimento di chiusura di quella fase, che va trasmesso al Parlamento e che va accompagnato, tanto che la parte finale dello stesso comma 1 prevede che in questo caso, quando difetta il carattere della ministerialità, è altresì necessaria la trasmissione all'autorità giudiziaria, dunque un adempimento aggiuntivo.

Naturalmente questa funzione integrativa l'ha dovuta condurre la Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari, acquisendo questi atti mancanti, in modo tale da permettere al Senato, prima alla Giunta e oggi all'Aula, di affrontare direttamente la questione. In questo caso recede anche la posizione della lettera del senatore Castelli, che non è un atto di impulso o che ha dato avvio al procedimento. Il procedimento ha avuto inizio con la prima comunicazione fatta dal giudice dell'udienza preliminare del tribunale di Roma e rimessa al Senato, che ha seguito un

suo *iter*. La posizione e la lettera del senatore Castelli hanno avuto esclusivamente una funzione di sollecito per la ripresa del procedimento e per l'avvio della fase parlamentare obbligatoriamente prevista.

Ciò, naturalmente, supera anche il rilievo mosso dal senatore Li Gotti a proposito del precedente costituito dalla lettera della Presidenza del Senato del gennaio 2006, essendo la questione (cui quella lettera e la determinazione facevano riferimento) fondata su presupposti di fatto completamente differenti. Infatti, in quel caso, la richiesta di attivazione del procedimento avveniva in assenza di qualsiasi provvedimento dell'autorità giudiziaria, mentre nel nostro caso la fase di valutazione preventiva di competenza dell'autorità giudiziaria si era materializzata: non era del tutto perfezionata perché mancava l'atto di comunicazione finale, ma la pronuncia esisteva ed era l'ordinanza del tribunale dei ministri del 13 dicembre 2004. Il precedente, quindi, sicuramente non è riferibile al nostro caso, in cui il procedimento non si attiva su richiesta del senatore Castelli, ma riprende dopo che, a seguito dell'attività istruttoria della Giunta, la fase preliminare si è chiusa e si passa alla fase parlamentare.

Sempre in replica alle osservazioni del senatore Li Gotti che, con la sua consueta suggestione dialettica, ripropone un argomento che ha già posto anche in Giunta a proposito della ministerialità del reato, certamente non è il saltello, ossia il comportamento di saltellare, che ha ovviamente suscitato la simpatica attenzione dell'Assemblea, ma la qualificazione in termini di ingiuria delle affermazioni fatte dal senatore Castelli nel corso della trasmissione, che riguardano aspetti strettamente attinenti all'attività di governo e profili di interesse e di tutela di interesse particolarmente significativi. E qui mi rivolgo, sempre in replica, alla senatrice Finocchiaro.

Può darsi che la relazione non sia perfetta, ma certamente non credo vi sia un salto logico. L'invocazione del corretto esercizio della funzione giurisdizionale e del principio dell'equilibrio tra i poteri dello Stato era riferita alla qualificazione dell'interesse specifico in aggiunta all'interesse generale, normalmente tutelati nel nostro ordinamento da un provvedimento legislativo e garantiti dall'azione di governo. Ovviamente, la difesa di un provvedimento legislativo – nel caso specifico, le misure per la lotta al terrorismo e la riforma dell'ordinamento giudiziario – e dell'azione di governo su queste tematiche rappresentano un'affermazione politicamente impegnativa, protesa alla tutela di interessi, in senso generico e specifico che hanno valenza di preminente interesse nazionale. Non sono quindi le affermazioni del senatore Castelli in quanto tali, ma gli interessi oggetto di protezione dell'atto legislativo difeso dal senatore Castelli ad avere una rilevanza, proprio perché interessi attinenti alle libertà fondamentali tutelate dalla Costituzione.

Mi avvio a concludere la replica, fornendo qualche ulteriore precisazione a proposito della presunta carenza istruttoria, che è stata sollevata dai senatori D'Alia, Sanna e Li Gotti. Dobbiamo considerare che in questa vicenda abbiamo una pronuncia della Corte costituzionale che ricostruisce autorevolmente e puntualmente tutti gli accadimenti, un'attività istruttoria espletata dal tribunale dei ministri, che consiste nell'aver visionato la vi-

deoregistrazione integrale della trasmissione e nell'aver garantito il contraddittorio tra l'onorevole Diliberto e il senatore Castelli per iscritto, e l'attività della Giunta delle immunità che, nella XIV legislatura, esaminando questo caso specifico, ha audito il senatore Castelli. Abbiamo, quindi, un insieme copioso e significativo di elementi che hanno permesso alla Giunta di condurre la sua valutazione, anche perché in questo caso non sono assolutamente in contestazione i fatti nel loro divenire, cioè gli accadimenti, ma la qualificazione di tali fatti. Pertanto, non c'era, né è stata ravvisata l'esigenza di condurre alcun espletamento istruttorio, né tantomeno sono state menomate le prerogative di difesa del senatore Castelli, atteso che le sue ragioni, proprio sulla qualificazione di quei fatti, erano contenute nella lettera inviata al Senato e quindi alla Giunta per l'esame successivo.

Quanto all'intervento del senatore Lusi, certamente sulla questione complessa ed articolata della tutela del diritto del terzo nel giudizio per il conflitto di attribuzione è un tema importantissimo ma *de iure condendo*. Per quanto riguarda l'applicazione dell'articolo 21 alle affermazioni del senatore Castelli, in questo caso non ci si sottrae alla valutazione del giudizio ordinario, temendo quello che può essere l'esito, perché è un aspetto che non interessa né la Giunta né l'Assemblea. Qui si discute di quelle che sono le prerogative del Parlamento e la loro difesa, che in questo caso sono state seriamente compromesse da un'azione non esaustiva e soprattutto non rispettosa delle disposizioni sul procedimento e sugli adempimenti che andavano fatti e che hanno generato una situazione complessa, per certi versi anche confusa, che la Giunta col suo lavoro ha cercato di ripristinare nella sua corretta successione, rassegnando oggi le conclusioni che nella relazione introduttiva sono state indicate. (*Applausi dal Gruppo PdL. Congratulazioni*).

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione.

LI GOTTI (*IdV*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LI GOTTI (*IdV*). Il nostro voto sarà favorevole sui tre ordini del giorno proposti, il G1, G2 e G3, diversamente formulati ma attinenti tutti quanti alla necessità che si avverte di attendere qualche giorno la motivazione della Corte costituzionale sulla interpretazione che deve darsi ad alcune normative specifiche che riguardano anche il nostro caso, ritenendo che proprio questa discussione abbia evidenziato la difficoltà di trovare una soluzione. Sperando di coglierci, speriamo oggi di decidere negli stessi termini in cui la Corte costituzionale ha già deciso, ma non ha ancora scritto, o di cui comunque non esiste ancora la motivazione.

In una materia così delicata non si può sperare: bisogna decidere con convinzione e con chiarezza di valutazione. Allora ritenere opportuno, proprio all'esito di questa discussione, di consentire un accrescimento

delle nostre conoscenze ed un orientamento certo in materia di norme costituzionali penso che sia una richiesta improntata al buon senso. (*Brusio*).

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, vi chiedo maggiore attenzione.

Siamo giunti alla conclusione della trattazione di questo argomento e proprio non si riesce a sentire l'intervento del senatore Li Gotti.

LI GOTTI (*IdV*). Per quanto riguarda la mia dichiarazione di voto, sulla proposta formulata, la Giunta ha richiesto un voto cumulativo su due diverse questioni. Si chiede di votare unitariamente sulla ministerialità del reato e sulla esimente prevista dal comma 3 dell'articolo 9 della legge costituzionale n. 1 del 1989. Sono due pronunce che avvengono in un unico contesto. Non so se sia o meno opportuno procedere eventualmente ad un voto disgiunto, perché si tratta di due materie diverse. Una volta acquisito il voto sulla ministerialità o meno, si può passare alla seconda votazione.

Penso che proprio da un punto di vista dell'armonia del sistema si dovrebbe comunque procedere con una votazione separata sulle due proposizioni offerte dalla Giunta, senza concentrare in un'unica votazione sia il giudizio sulla ministerialità, che il giudizio sull'applicazione dell'esimente.

Il nostro voto sulla ministerialità rimane comunque ancorato a ciò che è stato detto nel corso della discussione generale, nonostante – me ne rendo conto – gli sforzi giuridici compiuti dal relatore Sarro, che apprezzo moltissimo per il modo con cui ha cercato di dare uno spessore elevato alla questione.

Relatore Sarro e colleghi del Senato, ciò che stiamo affrontando non è una disquisizione sull'ordinamento giudiziario e sulla lotta alla criminalità organizzata. La materia che è emersa è stata contrassegnata da uno scambio di battute. Diliberto ha accusato o censurato il senatore Castelli di avere saltellato gridando: «Chi non salta, italiano è»; il senatore Castelli gli ha risposto: «Piuttosto che mandare in giro a sprangare, come fai tu, preferisco saltare». Ciò che veniva difeso in quel momento dal senatore Castelli era il saltare, non l'ordinamento giudiziario o la normativa antimafia. Egli ha cioè risposto a Diliberto rivendicando la legittimità del suo saltare.

Ho voluto sottolineare (e mi dispiace che tale fatto faccia sorridere ma le cose stanno effettivamente così) che è nella difesa del saltare che si dovrebbe rinvenire la ministerialità del gesto. Mi sembra proprio che non possa ritenersi convincente la tesi per cui il saltellare sia un atto ministeriale: sarà un'altra cosa, utile anche al fisico, ma non è un atto ministeriale.

Ecco perché voteremo no alla proposta della Giunta. (*Applausi dal Gruppo IdV*).

COMPAGNA (*PdL*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COMPAGNA (*PdL*). Signor Presidente, i senatori del PdL si riconoscono nel lavoro, nelle conclusioni e nella proposta della Giunta.

Abbiamo particolarmente apprezzato il modo civile e pacato, ma anche approfondito, con cui il collega Sarro ha risposto alle obiezioni emerse nel corso del dibattito. Ci sembra però che nel corso del dibattito, soprattutto alla fine, alcuni interventi abbiano esageratamente alzato il tono politico.

Non c'è dubbio che la senatrice Finocchiaro abbia ragione ricordando – lei ovviamente c'era nell'altro ramo del Parlamento, dove bastavano 25 anni per essere eletti – che il legislatore, nel 1989, intendesse tendenzialmente limitare l'intervento parlamentare nel fissare i reati ministeriali; però, colleghi, il nostro dibattito era cominciato stamattina con la proposta di una questione sospensiva, illustrata dal senatore Casson. Il senatore Casson si riferiva alla necessità di attendere le motivazioni di una sentenza della Corte costituzionale, della quale abbiamo letto una decina di giorni fa sui giornali, in un caso per certi versi analogo e per altri molto diverso, in ordine al quale i giornali hanno scritto che la Corte costituzionale, contraddicendo la proposta del relatore, professor De Siervo, ha stabilito il principio che sia il Parlamento a fissare la ministerialità dei reati.

Tutto ciò allora è in controtendenza e mi domando, per quale motivo, senatrice Finocchiaro, abbia collegato al diligente – e secondo noi anche intelligente e penetrante – lavoro del collega Sarro il lodo Alfano, la Corte costituzionale e altre vicende che vogliamo mantenere distinte. Non lo dico perché ci vogliamo sottrarre al voto che abbiamo espresso l'anno scorso in questa Aula, di cui anzi siamo ancora convinti (e questa convinzione portiamo con responsabilità).

Ma il punto politico, anzi, se me lo consentite, di politica costituzionale è che la giurisdizione non può essere una macchina da guerra senza ambiti e senza limiti. Gli ambiti e i limiti della giurisdizione li fissa la Costituzione. È la Costituzione che si scrive sempre con la lettera maiuscola, non la giurisdizione.

Stamattina il collega Sanna, nel suo intervento, ha parlato dei reati ministeriali, dicendo che il senatore Castelli pretende che sia «ministeriale» la sua partecipazione ad una trasmissione televisiva. Senatore Sanna, mi consenta di dirle che non è stato diligente né intelligente quanto lo è stato il collega relatore, il quale infatti, nel primo capoverso della sua relazione, ci ricorda che a quella trasmissione televisiva erano invitati anche l'onorevole Diliberto, guarda caso ex Ministro, il presidente della Commissione giustizia della Camera, onorevole Gaetano Pecorella, e il presidente dell'Associazione nazionale magistrati, Edmondo Bruti Liberati. Mi sembra che si possa dedurre che il senatore Castelli non era stato invitato in quanto ingegnere. Ricordo che questo era l'epiteto rivolto con intento offensivo, per cinque anni, da parte di un magistrato che non ha onorato la toga, il dottor Borrelli, a quel Ministro della giustizia. (*Applausi dai Gruppi PdL e LNP*).

È allora lecito in questa occasione domandarsi perché mai la libertà di parola, in quel tipo di trasmissione televisiva, non debba essere la stessa di un Ministro quando parla in Parlamento.

La Costituzione è fatta di cose complesse, è complicata, ma è fatta anche di valori semplici e nitidi. Ricordo – lo vidi in televisione, non ero senatore – con quanta sofferenza interiore l'allora presidente del Senato Marini non volle minimamente scalfire la libertà di parola di un Ministro (mi pare fosse Padoa-Schioppa) che in quest'Aula ricorreva anche ad insulti (fra virgolette) di carattere personale nei confronti di un generale per illustrare una posizione politica.

Ecco, proprio in nome di quella libertà di parola noi riteniamo che la Giunta abbia fatto bene a non tenere sulla graticola ancora a lungo il senatore Castelli.

È per tutti questi argomenti – che volutamente non abbiamo allargato al dibattito politico – che votiamo a favore delle conclusioni della Giunta, sperando di far bene, nell'interesse di un più civile e pacato rapporto fra la giurisdizione, con la minuscola, e la Costituzione, sempre con la maiuscola. (*Applausi dai Gruppi PdL e LNP. Congratulazioni.*)

PRESIDENTE. Colleghi, come dicevo, sono stati presentati tre ordini del giorno, ma la Presidenza ritiene che l'eventuale voto contrario sull'ordine del giorno G1 determini la palese preclusione dei successivi ordini del giorno G2 e G3. Su questo, credo che vi sia la condivisione da parte di tutti i Gruppi.

Passiamo dunque alla votazione dell'ordine del giorno G1.

INCOSTANTE (*PD*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'ordine del giorno G1, presentato dal senatore Sanna e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione). (Il senatore Garraffa richiama l'attenzione della Presidenza).

Senatore Paravia, le chiedo scusa: ci sono tre luci rosse e siete in due.

Dichiaro chiusa la votazione.

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del documento XVI, n. 2

PRESIDENTE. Sono pertanto preclusi gli ordini del giorno G2 e G3.

Passiamo alla votazione della proposta della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari. Ricordo che in applicazione analogica dell'articolo 135-*bis*, comma 8, ultimo periodo, la proposta della Giunta si intenderà respinta qualora non consegua il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti dell'Assemblea.

Altresì, in applicazione analogica dell'articolo 135-*bis*, comma 8-*bis*, del Regolamento, il risultato della votazione nominale con procedimento elettronico che ora effettueremo non sarà immediatamente proclamato in quanto i senatori che non abbiano partecipato al voto potranno comunicare il proprio voto ai senatori Segretari, che ne prenderanno nota in apposito verbale, nel corso di questa seduta e di quella pomeridiana sino alle ore 19.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

I senatori che concordano con la proposta della Giunta voteranno sì; i senatori contrari alla proposta della Giunta voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Non procedo alla proclamazione dei risultati, che saranno registrati dai senatori Segretari; ad essi saranno aggiunti i voti espressi dai senatori che, non avendo partecipato alla votazione, interverranno successivamente in questa seduta dichiarando il proprio voto ai senatori Segretari.

Ricordo nuovamente che i senatori che non abbiano partecipato alla votazione elettronica potranno comunicare il proprio voto ai senatori Segretari che ne prenderanno nota negli appositi verbali, nel corso di questa seduta e della seduta pomeridiana di oggi, sino alle ore 19.

Prima di passare al successivo punto all'ordine del giorno, sospendo per cinque minuti la seduta.

(La seduta, sospesa alle ore 12,16, è ripresa alle ore 12,22).

Presidenza del vice presidente CHITI (ore 12,22)

Discussione congiunta dei disegni di legge:

(1645) Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2008 (*Votazione finale qualificata ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento*) (*Relazione orale*)

(1646) Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2009 (*Votazione finale qualificata ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento*) (*Relazione orale*) **(ore 12,22)**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione congiunta dei disegni di legge nn. 1645 e 1646. (*Brusì*).

Colleghi, intendiamo procedere o sospendere i lavori?

I relatori, senatori Vaccari e Latronico, hanno chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni la richiesta si intende accolta.

Pertanto, ha facoltà di parlare il relatore sul disegno di legge n. 1645, senatore Vaccari.

VACCARI, *relatore sul disegno di legge n. 1645*. Signor Presidente, onorevoli senatori, le principali novità relative all'esercizio finanziario 2008 concernenti il conto del bilancio si riscontrano nella nuova struttura di classificazione del bilancio dello Stato, articolato su due livelli di aggregazione: missioni e programmi. Questa articolazione, già avviata in fase sperimentale nel 2007, tende a garantire una migliore informazione sull'insieme complessivo delle risorse disponibili per il perseguimento di specifiche finalità pubbliche.

Il conto consuntivo finanziario per l'anno 2008 è costruito pertanto, ai fini della valutazione delle politiche pubbliche di settore, sulla base delle missioni, che sono realizzate attraverso uno o più programmi. Questi ultimi sono, a loro volta, suddivisi in macroaggregati (le nuove UPB), i quali sono articolati, nell'ambito di ciascun centro di responsabilità amministrativa, in capitoli, così da consentire la valutazione economica e finanziaria delle risultanze di entrata e di spesa in riferimento agli obiettivi previsti. Tale nuova classificazione funzionale del bilancio rappresenta una innovazione che ha riscosso giudizi positivi in più sedi, in quanto concentra l'attenzione sulle finalità e sui risultati dell'azione amministrativa.

Da ciò dovrebbe conseguire in prospettiva una valorizzazione del ruolo del rendiconto, che diventa la sede della valutazione delle politiche

pubbliche, costituendo il documento contabile che consente, da un lato, di dar conto *a posteriori* dei risultati della gestione da parte del Governo nei confronti del Parlamento e, dall'altro, di tener conto dei risultati della gestione in vista dei processi di autocorrezione e di effettuazione delle nuove scelte.

Le proposte sono articolate per ciascun esercizio del bilancio pluriennale, conferendo maggiore certezza alla pianificazione delle attività. L'ampliamento dell'orizzonte temporale del bilancio da uno a tre anni, infatti, comporta una proiezione triennale completa, definendo la manovra necessaria per il pieno raggiungimento degli obiettivi fissati per ciascun esercizio; in precedenza, le manovre hanno operato la correzione per il primo anno, mentre la proiezione triennale avvicinava il saldo di ciascuno degli esercizi successivi all'obiettivo programmatico.

Va detto, per completezza, che sul punto permangono comunque talune criticità, quali le incongruenze nella ripartizione a livello di missioni e difficoltà nei rapporti tra articolazioni organizzative e nuove aggregazioni, specie se comuni a più centri di responsabilità amministrativa. Si tratta comunque di aspetti suscettibili di soluzione non complessa.

A seguito della nuova classificazione del bilancio, le note preliminari di consuntivo a corredo del conto consuntivo delle Amministrazioni dello Stato, previste dall'articolo 22 della legge n. 468 del 1978, presentano una nuova stesura con lo scopo di illustrare i risultati conseguiti dai Ministeri in relazione agli indirizzi del programma di Governo, avvalendosi anche degli indicatori individuati inizialmente.

Venendo ai dati dell'esercizio, va rammentato che il rendiconto generale dello Stato rappresenta la sede formale in cui il Parlamento esercita la funzione costituzionale di verifica degli elementi finanziari del bilancio annuale. In via preliminare, si conferma il divario tra i dati di previsione e i risultati di gestione di competenza delle entrate e delle spese; un elemento in qualche misura fisiologico, che tuttavia evidenzia, anche per il 2008, una sensibile differenza nel confronto dei dati consuntivi con le previsioni definitive e con quelle iniziali. Nel raffronto dei dati concernenti le previsioni di entrate e spese iniziali con quelle definitive, nel complesso, le previsioni definitive rispetto alle previsioni iniziali sono cresciute dello 0,2 per cento contro un incremento del 3,7 per cento registrato nel 2007. Tali previsioni definitive rappresentano il 48 per cento del prodotto interno lordo (PIL) contro il 45 per cento del 2007.

PRESIDENTE. Mi scusi se la interrompo, senatore Vaccari, ma chiedo ai colleghi di non rimanere nell'emiciclo a fare riunioni. Si può procedere anche all'appello dei senatori.

Chiedo agli assistenti parlamentari di far rispettare queste indicazioni e, dunque, di chiedere ai senatori che fanno assembramenti di interrompersi o di uscire dall'Aula.

VACCARI, *relatore sul disegno di legge n. 1645*. La ringrazio, signor Presidente.

L'incremento manifestatosi rispetto al precedente esercizio è dovuto principalmente all'aumento dell'accensione dei prestiti, cioè all'indebitamento a medio e lungo termine, pari al 14,9 per cento, mentre sostanzialmente stabili sono rimaste le entrate tributarie ed extratributarie.

Le spese complessive, invece, sono aumentate rispetto a quelle iniziali del 2,4 per cento, contro un aumento del 2,9 per cento manifestatosi nel decorso esercizio, con un'incidenza sul PIL dal 45,8 per cento del 2007 al 47,6 per cento. Tale andamento è il risultato di una riduzione del 5 per cento dei consumi intermedi, della restituzione e del rimborso di imposte dirette e indirette del 5,6 per cento, rispetto al passato esercizio, di un incremento di trasferimenti correnti alle amministrazioni regionali, provinciali e comunali del 7,5 per cento, degli interessi passivi e redditi di capitale dell'11,6 per cento e di contributi alle imprese pubbliche e private per circa il 6,3 per cento e alle amministrazioni pubbliche – Regioni, Province e Comuni – per il 23,6 per cento. Rispetto al passato esercizio, le spese complessive in termini previsionali sono aumentate del 6,4 per cento.

Un ulteriore elemento da sottolineare è relativo all'andamento dei saldi di competenza del conto del bilancio. Il saldo netto da impiegare risulta pari, al lordo delle regolazioni debitorie e contabili, a meno 37.991 milioni di euro, e quindi in sensibile regresso rispetto al 2007. Inoltre, al netto delle regolazioni contabili e debitorie, il saldo assume un valore pari a meno 30.507 milioni, a fronte del dato di più 12.406 milioni di euro segnato nel 2007. Occorre comunque osservare che il valore del saldo risulta rientrare nel limite massimo di 34.000 milioni di euro, fissato dalla legge finanziaria per il 2008. Si evidenzia anche un ulteriore peggioramento del dato relativo all'avanzo primario, risultato pari a 41.876 milioni di euro (che nel 2007 risultava già diminuito rispetto a quello registrato nel 2006).

Il ricorso al mercato si è a sua volta attestato a 222.798 milioni di euro, mentre era stato di 154.874 milioni di euro nel 2007, allorché si era evidenziato già un aumento di 4.203 milioni rispetto al 2006. Anche il valore del ricorso al mercato risulta peraltro inferiore al limite massimo, pari a 245.000 milioni di euro (nel 2007 era di 240.500 milioni di euro), fissato dalla legge finanziaria per il 2008.

Il saldo corrente – il cosiddetto risparmio pubblico – è risultato pari a 22.880 milioni nel 2008 (nel 2007 era stato pari a 56.361 milioni di euro), risultando quindi in netta flessione rispetto al 2007, allorché era invece risultato superiore rispetto all'anno 2006, in cui era stato di 49.983 milioni di euro.

Come ha segnalato anche la Corte dei conti nella relazione sul rendiconto, dai saldi di bilancio si evince come il 2008 sia stato per i conti pubblici un anno decisamente meno positivo del precedente, nel quale si sono esplicitati gli effetti di un contesto economico gravato da una forte recessione internazionale.

A margine, avuto riguardo all'ambito delle pubbliche amministrazioni, l'indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni è salito a 43 miliardi di euro, il doppio rispetto al risultato del 2007. In percentuale del prodotto interno lordo, si è quindi passati dall'1,5 al 2,7 per cento. Il saldo strutturale (depurato cioè dagli effetti del ciclo economico e dal complesso delle misure *una tantum*) è passato dal 2,9 al 3,4 per cento del PIL. Del pari deteriorato è il rapporto debito/PIL, che ha invertito la tendenza, tornando ad aumentare rapidamente dal 103,5 per cento del 2007 al 105,7.

La crescita nominale dello *stock* di debito pubblico è stata di 63,6 miliardi (contro i 17 miliardi del 2007); importo determinato, oltre che dal nuovo fabbisogno dell'anno, dall'aumento delle disponibilità del Tesoro presso la Banca d'Italia, da scarti di emissione e dal deprezzamento dell'euro, che ha prodotto una crescita del controvalore delle passività in valuta.

Per quanto attiene alla gestione di competenza, l'entità complessiva degli accertamenti in entrata, incluse le entrate per accensione di prestiti, è risultata pari a 720.236 milioni di euro, con un'evoluzione positiva di 37.418 milioni di euro, pari al 5,5 per cento in più rispetto al dato 2007.

In particolare, le entrate finali sono aumentate di 1.925 milioni rispetto al 2007, a fronte di un marcato aumento delle spese finali di circa 45.391 milioni di euro, pari a più 9,2 per cento. Dal lato dell'entrata, in particolare, si evidenzia, rispetto alle previsioni definitive, un'evoluzione riduttiva degli accertamenti del settore tributario per 7.416 milioni di euro, i cui accertamenti raggiungono 446.165 milioni di euro (solo più 0,5 per cento rispetto al 2007).

Sul versante della spesa, la gestione ha dato luogo ad impegni complessivi per 720.544 milioni che riguardano le operazioni finali per 535.737 milioni di euro e le operazioni di rimborso di passività finanziarie per 184.808 milioni di euro. Nell'ambito delle uscite correnti, in particolare, il comparto delle spese di funzionamento ha registrato impegni per 91.053 milioni, quello per interventi per 282.152 milioni, quello degli oneri comuni per 19.058 milioni e quello per gli oneri del debito pubblico per 80.423 milioni di euro.

Nel complesso, si osserva che il 2008 registra un sensibile deterioramento degli equilibri finanziari dal momento che, a un solo lieve incremento delle entrate, tale esercizio vede accompagnarsi un significativo aumento delle spese. Il conto dei residui, in relazione ai valori esposti al 1° gennaio 2008 e quindi in relazione alle risultanze riferibili alla gestione degli esercizi precedenti, presenta un'eccedenza attiva pari a 51.836 milioni, come saldo tra residui attivi per 143.878 milioni e passivi per 92.042 milioni. Nel corso dell'esercizio la situazione sopra delineata si è modificata dando luogo ad accertamenti di residui attivi per 121.469 milioni e di resti passivi per 81.369.

Signor Presidente, ho omesso di leggere tutti i dati, che lascerò nella relazione integrale che sarà depositata agli atti.

PRESIDENTE. La Presidenza l'autorizza in tal senso.

VACCARI, *relatore sul disegno di legge n. 1645*. Avviandomi alla conclusione, vorrei ringraziare il Presidente e i membri della Commissione bilancio, unitamente al Governo, per il lavoro svolto e gli Uffici per la collaborazione. Desidero altresì porre all'attenzione dell'Assemblea alcuni interessanti contributi formulati dalle altre Commissioni nell'esame del disegno di legge in sede consultiva.

In particolare, vorrei richiamare il parere espresso dalla Commissione finanze e tesoro, dove si rileva che l'esercizio 2008 fa registrare, per la prima volta dopo molti anni, l'arresto del progressivo aumento della quota di residui considerati non esigibili, con la giustificazione dell'accresciuta capacità di riscossione dei ruoli a seguito della riforma del sistema di riscossione. Proprio in merito all'effettiva consistenza del dato relativo ai residui attivi si ritiene peraltro utile ricordare che la Corte dei conti ha asserito – nella relazione al rendiconto generale dello Stato per l'anno 2007 – che l'effettiva acquisizione in bilancio di tali somme non è affatto scontata. Le incongrue modalità di quantificazione degli accertamenti comportano una loro sistematica sovrastima, che si protrae nel tempo nonostante i rimedi normativamente previsti per la riduzione dei crediti in relazione al loro grado di esigibilità.

La Commissione igiene e sanità ha rilevato poi l'esigenza di dedicare una maggiore attenzione all'adeguatezza della spesa sanitaria, auspicando che siano individuati per il futuro degli indicatori quanto più rigorosi e raccomandando una compilazione più puntuale delle schede di verifica sugli obiettivi. La risposta puntuale a questa esigenza sarà senz'altro data con l'attuazione della legge sul federalismo fiscale che deve quindi essere sostenuta.

Va infine ricordato – secondo quanto riportato nel parere della Commissione politiche dell'Unione europea – che il rendiconto si riferisce ad un anno in cui l'economia mondiale è entrata in una fase di profonda recessione e in cui le azioni di contrasto alla crisi messe in atto in tutti i Paesi europei hanno portato ad un peggioramento dei saldi di bilancio pubblico, con un inevitabile ricorso all'indebitamento. Va quindi considerato positivamente il fatto che con la chiusura della procedura di disavanzo eccessivo nel giugno 2008, l'andamento del *deficit*, nonostante l'esplosione della crisi, non ha portato allo sfioramento della soglia del 3 per cento, a differenza dei disavanzi registrati da altri grandi Paesi come Francia, Regno Unito e Spagna, e che, con l'anticipazione all'estate della manovra correttiva di bilancio, l'Italia ha potuto affrontare la recessione con misure di contenimento del disavanzo già incorporate nella legislazione vigente. (*Applausi dai Gruppi LNP e PdL*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il relatore sul disegno di legge n. 1646, senatore Latronico.

LATRONICO, *relatore sul disegno di legge n. 1646*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, nell'anno in corso la crisi economico-finanziaria ha provocato una forte decelerazione dell'economia internazionale e una inversione pressoché generalizzata del prodotto interno dei maggiori Paesi industrializzati.

In questo contesto, l'azione di politica economica ha dovuto contemperare l'esigenza di implementare misure antirecessive con la presenza di un elevato debito pubblico e la necessità di evitare effetti negativi connessi ad un potenziale aumento dei tassi di interesse sul debito stesso. Il Governo ha cercato di massimizzare l'efficacia degli interventi nonostante la presenza di forti vincoli di bilancio. Gli interventi sono stati realizzati in modo tale da risultare quanto più possibile neutrali in termini di saldo di bilancio. Tale impostazione è risultata necessaria per l'alto livello del debito pubblico in relazione al prodotto interno, rapporto che è destinato ad accrescersi nel biennio 2009-2010 per effetto del peggioramento del disavanzo pubblico dovuto principalmente all'operare degli stabilizzatori automatici.

Nello specifico, il disegno di legge di assestamento al nostro esame contiene, come di consueto, l'aggiornamento, a metà esercizio, delle dotazioni di competenza e di cassa delle unità previsionali di base non determinate da specifiche disposizioni di legge e si connette funzionalmente con il disegno di legge di rendiconto relativo all'esercizio trascorso, dal quale risulta l'entità effettiva dei residui attivi e passivi all'inizio dell'esercizio finanziario in corso.

I dati contenuti nel disegno di legge di assestamento per il 2009 evidenziano un peggioramento dei saldi di bilancio, sia in termini di competenza che in termini di cassa, al netto delle regolazioni debitorie, contabili e dei rimborsi IVA, rispetto alle previsioni iniziali della legge di bilancio per il 2009. Si tratta dell'ovvio effetto del peggioramento delle prospettive economiche connesso alla crisi internazionale.

Anzitutto, per quanto riguarda la competenza, il saldo netto da finanziare passa da 32.790 milioni a 69.659 milioni, con un peggioramento di 36.869 milioni; il risparmio pubblico, che nelle previsioni iniziali aveva un valore positivo di 12.748 milioni, registra un peggioramento di 32.356 milioni ed espone un valore negativo di 19.608 milioni. Il ricorso al mercato, infine, denota un incremento da 255.105 milioni a 292.023 milioni, con un peggioramento di 36.918 milioni; analogo significativo peggioramento si riscontra anche con riferimento all'avanzo primario, che passa da 48.530 milioni a 8.514 milioni, con un decremento di 40.016 milioni. Tali variazioni risultano dalla contrazione delle entrate finali per 26.200 milioni e dal contestuale aumento delle spese finali per 10.670 milioni. Le minori entrate derivano da una diminuzione relativa al comparto tributario pari a 29.379 milioni, solo in piccola parte compensata dall'aumento delle entrate extratributarie per 2.952 milioni e di quelle del titolo III per 228 milioni. Le maggiori spese, pari a 10.670 milioni, derivano da un aumento degli oneri di natura corrente, al netto degli interessi, per un

ammontare di 9.076 milioni e dall'incremento delle spese in conto capitale, per 4.740 milioni.

In sintesi, le variazioni proposte con il provvedimento in esame denotano una contrazione delle entrate finali pari a 32.091 milioni; la diminuzione delle entrate tributarie riguarda sia le imposte dirette che quelle indirette; appaiono di entità significativa le modifiche riguardanti l'IRE, l'IRES, l'IVA, l'imposta sostitutiva e l'accisa sui prodotti energetici; si riscontrano invece aumenti con riferimento al consumo dei tabacchi e al settore dei giochi.

Anche in termini di cassa le previsioni assestate comportano un peggioramento dei saldi. Il saldo netto da finanziare, al netto delle regolazioni debitorie, contabili e rimborsi IVA, passa infatti da 79.053 milioni della legge di bilancio a 124.974 milioni, con un incremento pari a 45.921 milioni, pari a circa il 58 per cento. In corrispondenza con il saldo netto da finanziare, peggiora significativamente anche l'avanzo primario, nella misura di 49.031 milioni.

Va detto che esiste una correlazione tra tale incremento delle dotazioni di cassa e la misura contenuta all'articolo 9 del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, che affronta la problematica della tempestività dei pagamenti della pubblica amministrazione per somministrazioni, forniture ed appalti, in linea con le disposizioni comunitarie in materia di lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali. La disciplina prevista stabilisce, relativamente al pregresso, che un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze dichiari liquidabili i residui nei limiti delle risorse rese a tal fine disponibili con la legge di assestamento.

Con riguardo all'importo massimo di emissione dei titoli pubblici, in relazione al fabbisogno di cassa del settore statale, il comma 1 dell'articolo 2 del disegno di legge in esame fissa un limite pari a 90.100 milioni di euro, con un aumento di 67.100 milioni di euro rispetto all'importo determinato nella legge di bilancio che lo indicava in 23.000 milioni.

Dalle cifre emerge quindi con evidenza l'effetto negativo della congiuntura in atto sul gettito atteso. Come è infatti noto, l'andamento dell'economia risulta particolarmente rilevante ai fini dell'analisi dell'andamento proprio del gettito delle entrate tributarie. È chiaro che l'analisi della dinamica del gettito che si attende nell'anno in uno siffatto scenario di crisi, relativamente alla distinta e separata individuazione della componente congiunturale della flessione del gettito, rispetto ad altri fattori, quali gli effetti dell'azione amministrativa di lotta all'evasione e all'elusione, non potrà disgiungersi anche dal distinto computo dell'effetto che specifiche misure legislative di politica tributaria avranno nel potenziare gli accertamenti e le riscossioni, ovvero l'eventuale grado di adesione spontanea da parte dei contribuenti.

Consentitemi di concludere rilevando come proprio a fronte del calo delle entrate occorra accelerare l'azione di miglioramento della qualità della spesa pubblica. Tale processo richiede la conoscenza dei meccanismi che la regolano e l'individuazione degli innumerevoli fattori che possono comprometterne la realizzazione. Risulta imprescindibile la valutazione di

efficienza ed efficacia della spesa pubblica, sia pure con i dovuti limiti per la peculiarità dell'attività svolta dall'amministrazione pubblica. Anche il settore pubblico dovrà dotarsi, come previsto dalla legge n. 15 del 2009, la cosiddetta legge Brunetta, di una serie di idonei indicatori di *performance*, in modo tale da poter misurare al meglio i risultati effettivamente conseguiti a fronte degli obiettivi prefissati e delle risorse impiegate allo scopo.

Ciò rende altresì necessario valutare l'opportunità di iniziare una seria riflessione sulle modalità di finanziamento di alcune tipologie di servizi al cittadino, soprattutto quelli a domanda individuale, in modo tale da attribuire una maggiore autonomia economica ai cittadini, alle famiglie e alle imprese e, nel contempo, ridurre il peso dello Stato quale soggetto intermediario del sistema. La riduzione del finanziamento dei servizi a domanda individuale da parte dello Stato può consentire ai cittadini di accedere in maniera autonoma grazie alla maggiore disponibilità finanziaria creatasi per effetto della riduzione dell'intervento pubblico nell'economia.

Un'ultima annotazione concerne il ruolo dello strumento della legge di assestamento. La riforma della normativa di contabilità ora all'esame della Camera dei deputati, della quale tutti auspichiamo una sollecita approvazione, rende questo strumento facoltativo e non più obbligatorio, nell'auspicio che una sempre migliore programmazione della finanza pubblica renda la fase di assestamento una necessità sempre più eventuale.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale congiunta.
È iscritto a parlare il senatore Morando. Ne ha facoltà.

MORANDO (*PD*). Signor Presidente, il disegno di legge al nostro esame dimostra (al di là di ogni ragionevole dubbio, potrei dire, se mi trovassi in un'aula di tribunale) che il Governo non sta governando la crisi, ma ne viene governato. Altro che grande ritorno della politica dopo anni di offuscamento e di ridimensionamento del suo ruolo ad opera dell'economia, di cui parla il Ministro! Ci si sarebbe aspettati da questo Ministro dell'economia e delle finanze, che così insistentemente ripropone il ritorno della politica a prevalere sull'economia o, come si usa dire oggi, sempre grazie al contributo dello stesso ministro Tremonti, sul «mercaticismo», e in generale dal Governo un comportamento esattamente opposto a quello che trova espressione in questo disegno di legge di assestamento, a dimostrazione invece che sono l'andamento e gli effetti della crisi a decidere i comportamenti del Governo e non il contrario.

Il Governo, infatti, non ha voluto sentire ragioni nell'autunno scorso – i colleghi e lo stesso Presidente lo ricorderanno – e, unico nel mondo, ha insistito nel programmare, non prendendo atto che questa era la tendenza, una politica fiscale restrittiva in un clima di profonda recessione. Noi – i colleghi e lo stesso Presidente ricorderanno anche questo – in quell'occasione proponemmo esattamente il contrario. Prendendo sul serio un aspetto positivo della manovra di luglio, cioè il suo carattere pluriennale o almeno triennale e dunque l'introduzione di vincoli e di obiettivi di fi-

nanza pubblica che andassero oltre l'orizzonte annuale, chiedemmo di cambiare di segno alla manovra per il primo anno, limitatamente al 2009, prevedendo una manovra espansiva per un punto di percentuale di prodotto interno lordo e immaginando una compensazione, dal momento che la manovra è triennale, nel 2010 e negli anni seguenti attraverso riforme incisive dal lato della spesa, da approvare immediatamente nel corso del 2009, in modo da rassicurare i mercati finanziari sul merito di credito del nostro Paese.

Non avevamo inventato nulla di nuovo: politica di bilancio espansiva durante la fase di recessione e politica di bilancio restrittiva in fase di crescita. Qualche anno prima qualcuno aveva semplicemente definito questa politica, da me adesso riassunta, meno stupida di quella adottata dall'Unione monetaria europea negli anni precedenti.

Il Governo rifiutò questo approccio. Non abbiamo nulla da cambiare della manovra triennale di luglio, ci si disse durante la sessione di bilancio, nemmeno per ciò che riguarda il primo anno e dunque il 2009. In secondo luogo, ci si disse che il debito pubblico è troppo alto per permettersi una manovra espansiva, per quanto responsabile e limitata, e da ultimo ci si disse che non era possibile prevedere riforme strutturali durante la crisi.

Fummo facili profeti nel replicare: non volete fare nulla per tentare ora di governare la crisi, lascerete quindi il Paese in balia della crisi stessa, esposto a pagare un prezzo doppio: subito, quello di una crisi che potrebbe sia pure marginalmente essere resa meno profonda e meno pesante socialmente da un intervento pubblico che aggiungesse una componente discrezionale all'azione degli stabilizzatori automatici; domani, il prezzo ancora più salato di una ripresa che a crisi globale terminata – perché terminerà la crisi globale, come sono terminate quelle che l'hanno preceduta – sarà per noi più debole e stentata, a causa delle mancate riforme strutturali che proprio la crisi rende più urgenti e anche, paradossalmente, più facili politicamente da realizzare, perché rendono meno forti le resistenze conservatrici. In sostanza, dicemmo: non volete cercare di governare la crisi e ne sarete governati; la finanza pubblica peggiorerà, ma non in funzione di un consapevole progetto di sostegno dell'economia, organizzato attorno ad un preciso ordine di priorità economiche e sociali.

Sono passati pochi mesi, signor Presidente, e il Governo ha presentato il disegno di legge che stiamo discutendo. E cosa leggiamo nell'assestamento? Basterà citare qualche dato. È stato ricordato, tra l'altro, incredibilmente, nella relazione, attribuendo questi dati all'andamento macroeconomico dell'economia, quando è del tutto evidente che, al massimo, è dal lato delle entrate che ci sono effetti sul bilancio indotti dalla crisi, ma dal lato delle spese siamo in presenza di una componente discrezionale di spesa, decisa con l'assestamento, letteralmente impressionante, che il saldo netto da finanziare fissato dalla legge di bilancio è di 32,7 miliardi di euro. Mi riferisco alla legge di bilancio in vigore, che non è cambiata perché non si può, in base alla legge di contabilità, cambiare la legge di bilancio (la decisione di bilancio, nel nostro ordinamento, è una, non sono

due!). Come ho detto, la legge di bilancio fissa il saldo netto da finanziare in 32,7 miliardi di euro: lo sa, signor Presidente, che adesso, con l'assestamento, il saldo netto da finanziare passa a 69,6 miliardi di euro? Vale a dire che il saldo netto da finanziare, rispetto alla legge di bilancio in vigore, più che raddoppia. Non è mai accaduta una cosa di questo tipo!

Il risparmio pubblico, che nella legge di bilancio – la legge di bilancio in vigore! – ha valore positivo per 12,7 miliardi, peggiora di 32 miliardi e diventa negativo – da positivo che era per oltre 12 miliardi – per 19,6 miliardi. L'avanzo primario passa da 48,5 miliardi, come fissato dalla legge di bilancio, a 8,5 miliardi, con un peggioramento secco di 40 miliardi di euro interamente determinato dalle proposte contenute nel disegno di legge di assestamento. Questa, signor Presidente, non è una legge di assestamento: questa è un'altra legge di bilancio!

Tutto ciò pone due problemi, uno di forma e uno di sostanza, entrambi serissimi. Quello di forma è riassumibile con una domanda: nel nostro ordinamento contabile, e mi rivolgo alla Presidenza del Senato perché ha poteri di vigilanza su questo punto, la legge di assestamento può disporre scelte discrezionali di spesa (perché di questo si tratta, dato che il peggioramento dei dati macroeconomici qui non c'entra assolutamente nulla) ed un peggioramento con effetti diretti sul fabbisogno e sull'indebitamento di questa entità, senza neppure, tra l'altro, darne conto, nemmeno partitamente, nel Documento di programmazione economico-finanziaria, che pure è già stato presentato? La risposta è chiara, signor Presidente: assolutamente no, la legge di assestamento non può realizzare un'operazione di questo tipo, se vuole rispettare la legge di contabilità.

Non valgono in proposito i precedenti che pure vengono citati del 2008, del 2007 e del 2006; casi questi in cui l'assestamento registrava l'aumento delle entrate rispetto alle previsioni e fissava nell'assestamento degli spazi finanziari che consentivano l'utilizzo in termini di riduzione della pressione fiscale applicando il comma 4 dell'articolo 1 della legge finanziaria di tutti quegli anni.

Come lei sa bene, purtroppo, e come il relatore ha perfettamente documentato, questo disegno di legge di assestamento non registra soltanto le minori entrate determinate dall'andamento macroeconomico, ma dispone maggiori spese discrezionali per almeno un punto di prodotto interno lordo ciò che certamente non può essere disposto in base alla legge di contabilità dall'assestamento. Ma perché il Governo ricorre ad una così macroscopica violazione della legge n. 468 del 1978?

È chiaro! Premuto da tutti i lati, da emergenze sociali, economiche, territoriali e privo – perché ha rifiutato la proposta che gli abbiamo avanzato un anno fa – di un progetto che gli consenta di ordinarle secondo trasparenti priorità, il Governo cede disordinatamente a queste pressioni e crea uno spazio finanziario, specie dal lato della cassa, che poi cercherà di gestire attraverso la gestione della spesa. E lo fa con l'assestamento e non come avrebbe dovuto con una manovra correttiva del bilancio esplicita perché questo strumento è da sempre politicamente poco impegnativo ed infatti, come vedete, lo stiamo discutendo nella totale disattenzione ge-

nerale. Il vero problema è che questa è la legge di bilancio e non di assestamento.

Ma ecco il secondo problema, signor Presidente, quello di sostanza. Attraverso questa assurda procedura il Governo fa quello che aveva rifiutato di fare soltanto sette mesi fa, cioè una manovra espansiva discrezionale per un punto di prodotto interno lordo, esattamente la dimensione che gli avevamo proposto un anno fa, ma scegliendo la peggiore delle strade possibili dal punto di vista degli interessi del Paese: quella di usare questo punto di prodotto per incrementare la spesa pubblica così com'è, senza alcun ordine di priorità. E noi tutti, signor relatore, signori del Governo, di centro-sinistra e di centro-destra, abbiamo sempre detto che la spesa, così com'è, non alloca le risorse pubbliche in modo efficiente e nemmeno in modo socialmente giusto. Possiamo avere, ed in effetti abbiamo, una diversa visione degli interessi del Paese e della buona allocazione delle risorse, ma gli uni e gli altri sappiamo che una strategia meramente incrementale della spesa, lasciando l'ordine delle priorità attuali, è nemica della buona politica. Questo assestamento è nemico della buona politica.

Di qui la proposta che avanziamo: il Governo ritiri il disegno di legge di assestamento, o qui o durante la discussione alla Camera. Questo solo fatto, signor Presidente – attendo di essere confutato dal Governo su questo punto – migliorerà i dati di finanza pubblica per almeno un punto di prodotto interno lordo. Creerà degli spazi finanziari all'interno dei quali il Governo potrà proporre una discrezionale manovra espansiva di finanza pubblica ancora negli ultimi mesi del 2009, da compensare negli anni successivi. Naturalmente avremo visioni e proposte diverse sui contenuti di questa manovra ma saremo tornati alla politica trasparente, ad un confronto trasparente tra soluzioni diverse e non al ricorso all'inganno, alla violazione delle regole per fare quella manovra surrettiziamente, a seguito dei dettami della crisi stessa, che voi avete negato di fare consapevolmente un anno fa.

Infine – e ho terminato, signor Presidente – un'osservazione puntuale che la pregherei di registrare per riferirne anche al Presidente del Senato. L'articolo 18 del decreto n. 185 del novembre 2008 perfettamente in vigore istituisce il Fondo strategico per il Paese a sostegno dell'economia reale e lo dota di ben 9 miliardi di euro a valere sulle risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate. Considerando che il decreto-legge n. 39 del 2009, all'articolo 14, usa da 2 a 4 miliardi di euro per finanziare gli interventi a favore delle popolazioni colpite dal terremoto, chiediamo al Governo conto dell'avvenuto trasferimento delle risorse in questione dal FAS al Fondo strategico, perché è con quest'ultimo che si copre la legge sul terremoto. Il Governo in quella sede, depositando ufficialmente – carta canta, come si dice dalle mie parti – il documento in Commissione, ha rassicurato che i soldi ci sono, che ancora non è stato emanato il relativo decreto ministeriale di trasferimento ma che questo verrà emanato immediatamente. Bene (anche qui come si dice dalle mie parti), allora ce ne siamo stati, signor Presidente: abbiamo pensato ad un atteggiamento in

buona fede, ad un piccolo ritardo. Ma ora i mesi sono passati ed è arrivato l'assestamento.

Se lei, signor Presidente, va a cercare nell'assestamento il Fondo strategico a sostegno dell'economia reale non lo troverà. Come mai? È semplice: non lo troverà perché non lo può trovare, semplicemente perché quel Fondo non c'è. Quindi, signor Presidente, c'è una legge che istituisce quel Fondo e lo dota di 9 miliardi di euro, c'è una legge che copre su quel Fondo per 4 miliardi di euro il provvedimento sul terremoto, ma nel bilancio il Fondo non c'è e non c'è nemmeno adesso che è stato presentato l'assestamento, che avrebbe dovuto registrare le variazioni determinate dalle modificazioni legislative intervenute.

La mia opinione, signor Presidente (è qualcosa di più di un'opinione, naturalmente), è che il Governo deve – non può – presentare un emendamento all'assestamento per spostare trasparentemente le risorse dal FAS al Fondo strategico e scrivere questo trasferimento in bilancio. Perché il Governo non vuole farlo? La risposta è anche troppo facile. Se il trasferimento avviene, tutta l'Italia vede la verità che il Governo vuole velare: nel Fondo per le aree sottoutilizzate di risorse utilizzabili per lo sviluppo del Sud – lo scopo cui è ordinato il Fondo per le aree sottoutilizzate – non ce ne sono più. Non solo, se si trasferiscono le risorse, signor Presidente, risulta – e mi assumo la responsabilità di quel che dico – che il finanziamento della ricostruzione dell'Abruzzo è messo interamente a carico delle popolazioni del Mezzogiorno d'Italia. Se si trasferiscono i fondi dal FAS al Fondo strategico questa realtà risulta evidente, ammesso che quelle risorse siano sufficienti, ed a mio giudizio non lo sono.

Capisco l'imbarazzo del Governo di fronte alla verità dei fatti, una verità così cruda. Se l'imbarazzo è sintomo di consapevolezza merita rispetto, se si tratta di un tentativo di nascondere la verità al popolo italiano in tema di decisioni di bilancio, merita la più assoluta esecrazione e reclama una riparazione. Chiedo formalmente che a questa riparazione si provveda. (*Applausi dai Gruppi PD e IdV. Congratulazioni.*)

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Lannutti. Ne ha facoltà.

LANNUTTI (*IdV*). Signor Presidente, signori rappresentanti del Governo, colleghi, l'assestamento di bilancio per il 2009 evidenzia, come è appena stato ricordato, un peggioramento del saldo netto da finanziare pari a 36,8 miliardi di euro, attribuibile alla rilevante diminuzione delle entrate per oltre 32 miliardi di euro e ad un aumento delle spese finali di 4,5 miliardi di euro. Il calo delle entrate per il 2009 rimane evidente; parliamo di 32 miliardi di euro che verranno a mancare alle casse dello Stato, a fronte della previsione fatta al riguardo alcuni giorni fa dal Presidente del Consiglio, che aveva parlato di un calo delle entrate di oltre 37 miliardi. Tuttavia, si parla sempre di un ingente quantitativo di risorse che, venendo a mancare, comporteranno una riduzione del PIL – e per fortuna il Governo ne ha preso atto – del 5,2 per cento.

La Relazione unificata sull'economia e la finanza, in contrasto con i dati della Banca d'Italia, ha previsto per il 2009 una riduzione delle entrate tributarie per soli 5 miliardi di euro, con ciò evidenziando la mancanza di una visione reale dell'andamento dell'economia e della finanza pubblica da parte del Governo. Parte di tali minori entrate sono, invece, certamente imputabili ad una forte ripresa dell'evasione e dell'elusione fiscale, come tra l'altro dimostrano i più recenti ed eclatanti risultati conseguiti dalla Guardia di finanza e dall'Agenzia delle entrate nello svolgimento della propria attività di accertamento e repressione dell'evasione.

Il Governo, signor Presidente, che in pochi anni ha presentato tre scudi fiscali – operazioni di alta lavanderia finanziaria, vero e proprio riciclaggio di Stato che incentiva l'elusione e l'evasione – non ha ancora presentato al Parlamento la relazione sui risultati della lotta all'evasione fiscale che, in base all'articolo 1, comma 5, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, doveva essere presentata entro il 30 settembre 2008. Il recupero dell'evasione fiscale porterebbe nelle casse dello Stato – lo affermano in molti, tra gli altri anche la Corte dei conti – qualcosa come 100 miliardi di euro l'anno: sette punti del PIL. Ma è un recupero arduo perché chi evade ha spesso la certezza dell'impunità e l'ammirazione sociale, perché gli evasori vengono giudicati come tanti furbi da imitare.

Infine, la reiterazione dei condoni. Oltre allo scudo fiscale si annuncia il condono tributario per gli ultimi tre anni, tanto che i commercialisti invitano i propri clienti a non pagare le tasse per il 2008. Il Ministro dell'economia si vanta di non mettere le mani nelle tasche degli italiani, ma allunga una mano per elemosinare quello che gli evasori ritengono di versare per mettersi in regola con la giustizia fiscale e con quella penale.

Esaminando gli aumenti relativi alle spese finali in termini di competenza si tratta di dover sostenere nel 2009 maggiori entrate per 4 miliardi e 457 milioni di euro nell'ambito delle quali spiccano alcune voci, come (l'abbiamo detto più volte in questa Aula): i rimborsi ai Comuni per il minor gettito derivante dall'ICI sui fabbricati rurali che peseranno per 1,5 miliardi di euro, l'adeguamento dei fondi per spese obbligatorie per 300 milioni di euro e tante altre voci ancora.

Per la spesa in conto capitale l'incremento, pari a 6 miliardi e 589 milioni di euro, interessa per 4 miliardi il fondo per la riassegnazione dei residui passivi perenti in conto capitale, per circa 600 milioni le Ferrovie dello Stato e per 150 milioni la contabilità speciale per anticipazione in conto cassa a favore di Alitalia. Altri incrementi riguardano contributi agli investimenti per le amministrazioni pubbliche (400 milioni circa), contributi ad imprese private (300 milioni circa) ed altre spese in conto capitale.

I numeri di questo disegno di legge registrano il peggioramento – lo voglio ricordare ancora una volta – di 36,548 miliardi del saldo netto da finanziare. Uno dei dati più eloquenti del disegno di legge di assestamento di bilancio è quello che concerne l'integrazione delle autorizzazioni di cassa per circa 18 miliardi, al fine di consentire, come spiega la relazione al disegno di legge, il pagamento di una quota considerevole dei residui

passivi iscritti in bilancio e l'accelerazione quindi dello smaltimento dei debiti maturati nei confronti delle pubbliche amministrazioni.

Tale dato, infatti, trova riscontro con quanto stabilito dall'articolo 9 del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, il cosiddetto decreto anticrisi. Il Governo, quindi, ha inteso chiarire nella relazione che le risorse che dovranno finanziare il pagamento accelerato dei debiti delle amministrazioni verso i fornitori (ovvero, i citati 18 miliardi) verranno reperite mediante l'assestamento di bilancio. Una iniezione di liquidità che sembrerebbe utile a contrastare la recessione, ma che tuttavia non è sufficiente. Dobbiamo infatti sottolineare che il ministro Tremonti ha indicato in 23 miliardi di euro la somma mobilitata in qualche modo a questo scopo. Ma poiché nell'assestamento ne sono indicati solo 18, mancherebbero all'appello 5 miliardi di euro.

È comunque chiaro che nella misura in cui le amministrazioni pagheranno, di altrettanto peggiorerà il fabbisogno ed aumenterà il debito. Nel caso ipotetico in cui fossero pagati 23 miliardi di euro, il debito 2009 si avvicinerebbe al 118 per cento del PIL, considerato che nel 2008 era assestato al 105,7 per cento. Che siano 18 o che siano 23 i miliardi da pagare entro fine anno, di certo c'è solo il fatto che, per la prima volta, vi è la necessità di approvare la legge di assestamento di bilancio prima della pausa estiva. A consuntivo poi si vedrà l'ammontare dei pagamenti effettuati.

Per la prima volta, quindi, l'assestamento compie un'operazione di politica economica, aumentando il deficit di cassa. Il disegno di legge di assestamento, che è come il bilancio una legge formale, dovrebbe effettuare in un certo senso manutenzioni del bilancio in corso d'esercizio; di solito non opera variazioni non dipendenti dal ciclo economico. Oggi, invece, ci troviamo di fronte alla seguente situazione: esiste un peggioramento delle entrate per 32 miliardi che l'assestamento registra; il saldo netto da finanziare, però, aumenta di 46 miliardi in termini di cassa.

L'indebitamento, cioè il disavanzo, delle amministrazioni pubbliche è balzato nel primo trimestre al 9,3 per cento del prodotto interno lordo; un anno prima era al 5,7 per cento, simile a quello del biennio precedente. È un deterioramento pesante quello dei conti pubblici nel primo trimestre del 2009: il 9,3 per cento di indebitamento in un trimestre rappresenta un primato negativo almeno dal 1999.

Quest'anno poi la recessione economica ha colpito duramente: il PIL del primo trimestre 2009 è sceso, in valore assoluto, da 379,3 miliardi a 367,7 miliardi dello stesso periodo del 2008, ovvero di oltre il 3 per cento; le entrate totali calano, le spese raddoppiano. La spesa della pubblica amministrazione cresce, le entrate fiscali rallentano e lo stato di salute della finanza statale peggiora: questa è la reale fotografia dello stato dei conti pubblici, questo è lo scenario. Non basta l'ottimismo del Ministro dell'economia e delle finanze che continua a dire che la situazione è perfettamente gestibile.

L'Italia dei Valori non può nascondere la testa sotto la sabbia: dobbiamo dire la verità al Paese! Siamo molto preoccupati per lo stato dell'e-

conomia del Paese, che in parte dipende – come abbiamo evidenziato più volte in quest’Aula – dall’avidità dei banchieri e dalla grave crisi economica, ma dipende anche da politiche economiche sbagliate. Noi ci ralleghiamo per l’approvazione al G8 del *Global Legal Standard*, di nuove regole e dell’obbligo alla trasparenza. Quelle stesse regole, però, approvate dal G8, il giorno dopo vengono stracciate: si parla di trasparenza e di legalità, ma poi si presenta il terzo riciclaggio di Stato a favore di evasori, di contrabbandieri, di trafficanti di armi e droga, garantendo l’immunità. Ci permettiamo di ricordarlo perché bisogna dire al Paese la verità; chi viaggia, chi va in giro, come noi, deve raccontare che le fabbriche stanno chiudendo, che c’è una fortissima preoccupazione anche per la ripresa.

Signor Presidente, concludo il mio intervento, perché il tempo a mia disposizione sta terminando, sottolineando che la questione non si risolve con l’ottimismo. La crisi è sotto gli occhi di tutti: siamo in un circolo vizioso che non è perfettamente gestibile. Avevamo chiesto di dare il nostro contributo, ma purtroppo questo Governo è abituato a fare strame del Parlamento: pone i voti di fiducia e ritiene di nascondere la testa sotto la sabbia. Non è questa, però, la strada perché per fare uscire l’Italia da una delle peggiori crisi economiche dal dopoguerra ci vogliono, non solo le buone intenzioni, ma provvedimenti economici che ora noi non ravvisiamo. (*Applausi dal Gruppo IdV*).

PRESIDENTE. Rinvio il seguito della discussione congiunta dei disegni di legge in titolo ad altra seduta.

Per lo svolgimento di un’interrogazione

SERRA (*PD*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SERRA (*PD*). Signor Presidente, intervengo per sollecitare la risposta all’interrogazione 3-00800 che, insieme ad altri 30 colleghi, ho presentato circa un mese e mezzo fa al Ministro del lavoro dopo che un cittadino marocchino aveva chiesto di essere assunto all’ATM di Milano e aveva visto respingere la sua domanda in base ad una legge del 1931. Questo fatto rappresenta un’evidente discriminazione tra italiani e stranieri e noi abbiamo avanzato tale interrogazione chiedendo una risposta orale urgente.

Il Governo non ha minimamente risposto e oggi questo avvenimento, che rappresenta un fatto grave ad avviso mio e dei 30 colleghi firmatari, assume una gravità ulteriore perché la magistratura ha disposto l’assun-

zione del cittadino marocchino. Un noto europarlamentare si è espresso con parole durissime nei confronti del provvedimento del magistrato, definendolo aberrante e sollecitando i magistrati stessi ad andare a fare il loro lavoro in Marocco. Ha altresì aggiunto che gli autobus italiani, gli autobus dell'ATM, devono essere guidati solo da cittadini italiani.

Signor Presidente, prego la sua cortesia se, con tutta l'autorevolezza che deriva dalla sua alta carica, ella vorrà sollecitare il Governo a fornire una risposta, possibilmente prima della chiusura estiva del Senato. È a mio avviso troppo importante capire che tipo di strategia ha questo Governo in tema di integrazione dello straniero. (*Applausi dal Gruppo PD*).

PRESIDENTE. La Presidenza solleciterà senz'altro il Governo e il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali affinché venga data risposta, possibilmente, come lei ha detto, prima della sospensione estiva dei lavori, visto che la vicenda si è evoluta dal momento in cui è stata presentata l'interrogazione.

Sulla risposta fornita dal Governo ad un'interrogazione

LANNUTTI (*IdV*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LANNUTTI (*IdV*). Signor Presidente, onorevoli colleghi, il presente intervento non è finalizzato a sollecitare un atto di sindacato ispettivo cui non è stata data risposta, come troppo spesso i senatori di maggioranza e di opposizione debbono fare; si tratta, invece, di segnalare alla Presidenza del Senato la circostanza che interpellanze ed interrogazioni ricevono talvolta risposta, ma con modalità e contenuti tali da far seriamente dubitare del fatto che gli uffici ministeriali preposti leggano e trattino con serietà ed attenzione i quesiti che vengono loro posti dai parlamentari. Si tratta, quindi, di una questione che implica il rispetto del potere di controllo parlamentare da parte di quel potere esecutivo che a tale controllo è assoggettato.

In questo caso, la risposta pervenuta in data 9 luglio 2009 all'interrogazione 4-01388, presentata in riferimento alle iniziative da assumere circa il tragico evento sismico che ha colpito l'Abruzzo il 6 aprile scorso, risulta in molti punti imprecisa, se non fuorviante. Non solo gran parte della risposta si limita a riprendere, parafrasandolo, quanto scritto nella premessa dell'interrogazione, ma al primo punto della risposta l'interrogante viene informato dal Governo dell'avvenuto inserimento nel decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, dell'articolo 1-*bis*, volto a cancellare l'ultima proroga delle norme antisismiche sulle costruzioni voluta dal Governo Berlusconi. Tale ottima decisione, solo parzialmente affinata dal re-

latore in Assemblea, in realtà scaturisce dall'emendamento 1.0.1 del Gruppo dell'Italia dei Valori, a prima firma del senatore Russo e da me cofirmato, approvato dalla Commissione ambiente del Senato. Siamo pertanto grati al Governo di avercela gentilmente ricordata, ma possiamo assicurare di averla avuta da sempre ben chiara.

La cosa strana è che nel prosieguo della risposta venga ampiamente citato come modello di prevenzione antisismica cui il Governo intende ispirarsi, in risposta ai quesiti sollevati, il contenuto dell'articolo 11 del decreto-legge sull'Abruzzo: contenuto assai dettagliato e stringente, che oggi però non esiste più in quanto il medesimo Governo lo ha completamente riformulato e snaturato in sede di conversione in legge (legge 24 giugno 2009, n. 77).

In sostanza, da una parte si dà conto di una modifica apportata dal Parlamento, dall'altra non si dà conto di una contemporanea modifica che peraltro ha praticamente svuotato il severo piano di adeguamento antisismico voluto dal sottosegretario Bertolaso, dando ad intendere che esso sia rimasto invariato. Tuttavia – e mi accingo a concludere – tale modifica è avvenuta in Senato, e noi la conosciamo.

Non è certo il caso più grave, dal momento che almeno una risposta c'è stata, ma ho voluto citarlo, signor Presidente, solo in quanto esempio di tante altre risposte che lasciano l'interrogante insoddisfatto in quanto non affrontano puntualmente le domande poste nell'atto di sindacato. Mi rivolgo quindi alla Presidenza perché, tutelando la dignità del Senato, sensibilizzi il Governo non solo a rispondere alle interrogazioni, cosa certo apprezzabile, ma possibilmente a farlo entrando nel merito delle questioni poste, e non sorvolando come nel caso di specie. (*Applausi del senatore Mascitelli*).

PRESIDENTE. Sono convinto che, al di là dei Governi e delle maggioranze, esista per il Parlamento italiano un problema che riguarda l'efficacia degli strumenti ispettivi e che esista una cultura del controllo, che è fondamentale in tutti i Parlamenti, che nel nostro Paese, per motivi anche storici, è trascurata e sentita come non significativa. Basterebbe vedere l'esperienza dei Consigli regionali, tanto per fare un esempio diverso dal Senato. Sono quindi convinto che sull'efficacia degli strumenti ispettivi debba esservi una riflessione, un intervento sui Regolamenti, nonché un'automaticità nei tempi.

Sul merito, la questione che lei pone è di più difficile soluzione. Non penso sia possibile per la Presidenza di un'Assemblea (in questo caso del Senato) esprimere una valutazione di merito sulle risposte agli atti di sindacato ispettivo. Il problema è duplice: uno è dell'interrogante, nel senso che se l'interrogazione è orale non solo può dichiararsi non soddisfatto, ma già in quella sede può annunciare la presentazione di un nuovo strumento ispettivo, chiarendo anche i motivi della sua insoddisfazione; allo stesso modo, e ancora di più, se l'interrogazione è a risposta scritta può utilizzare questo stesso argomento per presentare con nuova efficacia un ulteriore intervento.

Al di là di questo aspetto, lei pone un problema che credo sia uno dei più rilevanti tra quelli sottoposti alla nostra attenzione; tutti quanti, al di là dei ruoli che di volta in volta la democrazia ci fa ricoprire, dovremo impegnarci per affrontarlo e scioglierlo anche in modo innovativo rispetto alla nostra tradizione.

Per la calendarizzazione del disegno di legge n. 1558

ADAMO (*PD*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ADAMO (*PD*). Signor Presidente, con la speranza che tramite lei questi nostri interventi vengano considerati, in questo caso, approfittando della possibilità che ci viene offerta, vorrei rivolgere un appello anche ai colleghi.

Ieri in quest'Aula abbiamo sentito pronunciare parole commosse a ricordo del giovane tenente colonnello dei Carabinieri ucciso da un folle armato di fucile che si era barricato in casa.

Purtroppo, al di là dei momenti di commemorazione, credo che spetti a quest'Assemblea cercare di impedire che tali fatti ormai troppo frequenti si ripetano. Io e altri colleghi del mio Gruppo siamo stati sollecitati in questo senso, prima ancora di questo episodio, dai comitati dei parenti delle vittime delle stragi del 2003 (non so se lei ricorda la strage di Milano di via Carcano e quella di Aci Castello) proprio per intervenire su una legislazione ormai vecchia e incongruente, affinché si limiti la concessione del porto d'armi, si rendano più seri e rigorosi i controlli nel periodo della detenzione del porto d'armi stesso (sia che si riferisca a quello per difesa personale, in alcuni casi, che a quello legato alla pratica della caccia) e, soprattutto, si introducano elementi di nuova cultura negli organismi che si occupano di queste problematiche. Mi riferisco all'introduzione di figure dotate di preparazione psichiatrica e ai rapporti che vanno creati, una specie di banca dati che permetta ai medici di base di segnalare quando hanno pazienti in grave stato di depressione, e viceversa.

Abbiamo depositato già da alcuni mesi il disegno di legge n. 1558 che, oltre alla mia firma, reca anche quelle di colleghi più autorevoli per la loro esperienza (mi riferisco, tra gli altri, ai senatori Serra e Del Vecchio). Credo sia interesse di tutto il Senato dare un segno che all'ennesimo episodio si sa rispondere rendendo le norme più rigorose, naturalmente sperando che non prevalga una cultura come quella espressa dal senatore Orsi, che vuole mettere le carabine in mano ai sedicenni. Ciò porterebbe ad una situazione come quella evocata dalla foto, pubblicata oggi su tutti i giornali, che ritrae un bambino in tuta mimetica e con un fucile vicino. Credo comunque che questa sia una cultura minoritaria in quest'Aula e che ci siano quindi le condizioni per approvare una buona legge. (*Applausi della senatrice Fontana*).

PRESIDENTE. Senatrice Adamo, su un punto può stare tranquilla: chiunque presieda in un determinato momento, i richiami relativi alle interrogazioni a cui non è stata data risposta vengono riportati, da noi e dagli uffici, all'attenzione del Governo; non ci limitiamo soltanto a rassicurarvi per terminare la seduta. Il resto però non è nelle nostre mani.

Per quanto riguarda il disegno di legge da lei presentato, la Presidenza farà presente alla Commissione a cui è stata assegnato l'esigenza e l'importanza di una sua calendarizzazione.

Sull'assenza di un rappresentante del Gruppo dell'Italia dei Valori in seno al Consiglio di Presidenza

PEDICA (*IdV*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PEDICA (*IdV*). Signor Presidente, anche oggi – e continuerò a farlo fino a quando non si risolverà il problema – intervengo per sollecitare il Presidente a trovare una soluzione alla questione relativa al Consiglio di Presidenza, visto che ancora oggi non è stato definito.

Ieri il Presidente di turno, senatore Nania, alla mia ennesima richiesta di cercare di risolvere il problema della nomina in Consiglio di Presidenza di un rappresentante del secondo partito del centrosinistra e del quarto partito in Italia, considerato che da un anno a questa parte non siamo presenti all'interno di tale organo, ci ha risposto sollecitandoci ad avanzare «una proposta che possa essere condivisa da tutti», aggiungendo: «penso che questo problema si possa risolvere. Il suo ragionamento non è peregrino».

Nel mio precedente appello ho ricordato le sue belle parole, signor Presidente, pronunciate a risposta del mio intervento riguardante questa nostra eliminazione o epurazione – non so quale termine usare – per dichiarare questo atto grave. Da un anno a questa parte, infatti, presso un ramo del Parlamento il secondo partito del centrosinistra e il quarto partito in Italia è privo di un Segretario di Presidenza.

Il Regolamento del Senato all'articolo 5 recita: «Eletto il Presidente» – a prescindere da chi lo ha votato; noi abbiamo espresso il voto del centrosinistra – «nella seduta successiva si procede alla elezione di quattro Vice Presidenti, di tre Questori e di otto Segretari». Il comma *2-bis* dello stesso articolo prescrive: «Al fine di assicurare una più adeguata rappresentatività del Consiglio di Presidenza, i Gruppi parlamentari che non siano in esso rappresentati possono richiedere che si proceda all'elezione di altri Segretari (...). Il numero degli ulteriori Segretari non può essere in ogni caso superiore a due». Ebbene, signor Presidente, è un anno che questo Regolamento o non lo abbiamo capito o non è stato interpretato bene dal presidente Schifani.

Ciò che ci fa più indignare è quanto prevede l'articolo 7 del Regolamento, il quale recita: «Appena costituito l'Ufficio definitivo di Presidenza, che prende il nome di Consiglio di Presidenza, il Presidente ne informa il Presidente della Repubblica e la Camera dei deputati». Le chiediamo, affinché sia riferito anche al presidente Schifani: che cosa ha riferito il presidente Schifani in merito all'assenza di un partito che – lo ripeto – è il secondo partito di quest'Aula e del centrosinistra e il quarto partito in Italia? Che cosa ha riferito il presidente Schifani al Presidente della Repubblica? Se ha riferito che è stato composto un Consiglio di Presidenza, ha dichiarato una cosa non vera, perché si tratta di un Consiglio di Presidenza monco del secondo partito del centrosinistra. Questo è un atto grave che vogliamo portare oggi all'attenzione di quest'Aula.

L'articolo 8 del Regolamento, inoltre, prevede che il Presidente «sovrintende alle funzioni attribuite ai Questori ed ai Segretari. Assicura, impartendo le necessarie direttive, il buon andamento dell'Amministrazione del Senato». Noi, da un anno a questa parte, non possiamo intervenire sul buon andamento dell'Amministrazione del Senato.

Dirò di più sottolineando le attribuzioni dei Segretari: essi «sovrintendono alla redazione del processo verbale delle sedute pubbliche e redigono quello delle sedute segrete». Signor Presidente, anche questo ci fa indignare, perché noi non partecipiamo né alle sedute pubbliche né a quelle segrete, mentre dovremmo vigilare sulla fedeltà dei resoconti delle sedute e redigere il processo verbale del Consiglio di Presidenza.

Ma il problema ancora più grave è con riferimento all'articolo 12 – e concludo, anche se continuerò a farvi riferimento al termine di ogni seduta – dal momento che il nostro intento non è di ottenere una poltrona, ma solo di entrare a far parte del Consiglio di Presidenza, come avviene per gli altri Gruppi che ne sono entrati a far parte dal primo giorno, legittimamente, con le loro deleghe. A noi le hanno tolte; ce le hanno tolte anche i nostri colleghi del centrosinistra (devono ancora spiegarcene il motivo) che hanno votato in questo senso, di fatto favorendo una situazione anomala che si sostanzia nel mancato rispetto del secondo partito del centrosinistra. Ebbene, il Consiglio di Presidenza delibera il progetto di bilancio del Senato e le variazioni degli stanziamenti dei capitoli ed il conto consuntivo. Noi non siamo presenti nel Consiglio di Presidenza e non abbiamo votato il conto consuntivo.

Infine, sempre con riferimento all'articolo 12, il Consiglio di Presidenza «nomina, su proposta del Presidente, il Segretario Generale del Senato; approva i Regolamenti interni dell'Amministrazione del Senato e adotta i provvedimenti relativi al personale stesso nei casi ivi previsti». Come lei ben sa, sto portando avanti una battaglia con riferimento all'aumento sconsiderato di 50.000 euro riferito alle competenze del Segretario generale del Senato. In sostanza, un aumento di 50.000 euro, pari a 100 milioni delle vecchie lire, alla faccia dei cittadini che in questo momento di crisi economica a stento arrivano ormai alla terza e non più alla quarta settimana del mese, a questo signore, checché se ne dica vicino al presidente Schifani. È un altro aspetto che all'interno del Consiglio di Presi-

denza avremmo sicuramente combattuto per evitare che un Segretario generale si aumenti di 50.000 euro il proprio stipendio.

È su questi aspetti – lo ripeto e lo ripeterò ogni giorno alla chiusura della seduta – che l'Italia dei Valori chiede di poter entrare dalla porta principale e non certo da quella di servizio. La ringrazio per le parole di assicurazione che ha espresso nei miei confronti, che hanno dato conforto al sottoscritto e al Gruppo al quale appartengo. Ad oggi, tuttavia, si continuano a sentire solo parole ma i fatti non vengono.

PRESIDENTE. Senatore Pedica, pur non avendo lei certamente bisogno dei miei consigli, credo che sarebbe più giusto mantenere le questioni su un piano diverso.

Una questione è quella che attiene alle procedure e al Regolamento. Del resto, come anche lei ha detto, il Senato ha proceduto prima alla votazione e alla elezione del previsto numero di senatori Segretari e poi ad una successiva votazione volta ad un'integrazione. C'è stato un risultato, tanto è vero che al termine del suo intervento lei ha fatto riferimento anche ad un chiarimento e ad una polemica all'interno dei Gruppi dell'opposizione, a dimostrazione del fatto che i passaggi seguiti nell'ambito del Regolamento per la nomina dei senatori Segretari sono stati rispettati dal punto di vista procedurale. Il presidente del Senato Schifani avrà certamente – non c'è ombra di dubbio – riferito alla Camera e alla Presidenza della Repubblica i risultati delle votazioni per come si sono svolte: non avrebbe potuto fare una cosa diversa.

Vi è un'altra considerazione che ritengo importante fare: francamente non mi pare c'entri nulla il Segretario generale – che non è il capo della segreteria del Presidente *pro tempore* del Senato, bensì il Segretario generale dell'istituzione Senato – in una polemica che non ha nulla a che vedere con la sua funzione, con il suo ruolo e con altri aspetti.

C'è invece una questione politica non astratta, sulla quale io stesso sono entrato nella mia veste di Presidente, che lei giustamente pone ogni giorno al termine dei lavori d'Aula: sono convinto – e voglio ribadirlo – che non è possibile, quale che sia la collocazione o il ruolo in Aula di un Gruppo, che il quarto Gruppo parlamentare del Senato non sia presente nel Consiglio di Presidenza. Ritengo – e questa valutazione dovrebbe essere comune, certamente è condivisa anche dal Presidente del Senato, con il quale più volte ho parlato al riguardo – che sia qualcosa che non aiuta e non è giusto rispetto ai lavori della nostra Assemblea. Dunque, non è soltanto l'esigenza di un Gruppo specifico.

Si sono tentate varie strade. Dovendo nuovamente prevedere una variazione (come è possibile, considerate le motivazioni di merito) ma anche evitare problemi con riferimento ai numeri (dal momento che la composizione del Consiglio di Presidenza deve tener conto della composizione del Senato derivante dal voto dei cittadini) o ad altre questioni legate al bilancio, occorre che su tali aspetti sia individuato un percorso condiviso. Personalmente sono per lavorare affinché si trovi tale condivisione, e non per far piacere ad un Gruppo dell'opposizione essendo stato eletto dall'oppo-

sizione (ma svolgo una funzione istituzionale), né per fare un piacere al Gruppo dell'Italia dei Valori al quale non appartengo, ma perché ritengo che sia una delle leggi non scritte che fanno funzionare meglio la vita democratica di un'assemblea elettiva.

Sui recenti fenomeni alluvionali nel Lecchese

RUSCONI (*PD*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RUSCONI (*PD*). Signor Presidente, anzitutto la ringrazio della sua cortesia, nonostante l'ora.

Vorrei restasse agli atti ed informare l'Assemblea di quanto accaduto lo scorso 17 luglio nel Lecchese, zona che è stata interessata da due gravi perturbazioni che hanno causato smottamenti e uscite dall'alveo di torrenti e del fiume Rio Torto, provocando la morte di una persona e numerosi sfollati. In particolare, i Comuni di Lecco, Civate e Valmadrera hanno subito danni ingenti e numerose aziende hanno dovuto cessare l'attività, che non è ancora ripresa – come lei può capire – in una situazione di crisi già esistente.

Già nella giornata di sabato 18 luglio il Presidente della Regione Lombardia, onorevole Formigoni, il Presidente della Provincia ed i tre sindaci dei Comuni interessati hanno chiesto unanimemente al Governo il riconoscimento dello stato di calamità. Ieri oltre 30 senatori del mio Gruppo hanno presentato una interpellanza urgente al Presidente del Consiglio dei ministri.

In questo momento il riconoscimento della calamità naturale è urgentemente necessario, anche per i dati assicurativi delle aziende. Naturalmente ci auguriamo che vi sia la possibilità di prevedere aiuti e sostegni per le aziende colpite nei provvedimenti che la prossima settimana arriveranno all'esame di quest'Assemblea, a cominciare dal decreto anticrisi.

PRESIDENTE. Senatore Rusconi, colgo l'occasione per ribadire la vicinanza alle popolazioni colpite, ai familiari della vittima e a chi ha subito un colpo che ha aggravato la pesantezza della situazione economica.

Per quanto riguarda la sua richiesta, la risposta spetta alla valutazione dei provvedimenti che saranno portati all'attenzione del Senato, ma credo che sulla dichiarazione dello stato di calamità naturale su richiesta della Regione e degli enti locali interessati, come normalmente avviene, non vi siano problemi da parte del Governo.

Mozioni, interpellanze e interrogazioni, annunzio

PRESIDENTE. Comunico che sono pervenute alla Presidenza mozioni, interpellanze e interrogazioni, pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Ricordo che il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica oggi, alle ore 16,30, con lo stesso ordine del giorno.

La seduta è tolta (*ore 13,41*).

Allegato A

DOCUMENTO

Relazione della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari su una richiesta del senatore Castelli in relazione all'ordinanza del Collegio per i reati ministeriali presso il Tribunale di Roma del 13 dicembre 2004 (Doc. XVI, n. 2)

PROPOSTA DI QUESTIONE SOSPENSIVA

QS1

CASSON, SANNA, LUSI, LEDDI

Respinta

Il Senato della Repubblica,

premesso che:

la Corte costituzionale ha diramato, in data 9 luglio 2009, un comunicato stampa che annuncia l'accoglimento del conflitto di attribuzioni «sollevato dalla Camera dei Deputati nei confronti del Tribunale dei Ministri di Firenze e del Tribunale di Livorno, sezione distaccata di Cecina in composizione monocratica, ha accolto il ricorso, senza che sia stato necessario sollevare dinanzi a se stessa la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 2, comma 1, della legge 5 giugno 1989, n. 219»;

si ritiene perciò necessario un ulteriore approfondimento delle questioni sollevate dalla richiesta del senatore Castelli (relativa alla vicenda di cui al *Doc. IV-quater* della XIV legislatura e concernente la configurabilità in riferimento alla medesima di un'ipotesi di reato ministeriale ai sensi dell'articolo 96 della Costituzione), da parte del Senato, che non può deliberare prima di conoscere la motivazione della predetta sentenza, ancora non depositata, della Corte costituzionale,

delibera di rinviare la trattazione in Assemblea dalla predetta richiesta del senatore Castelli, fino al deposito, da parte della Corte costituzionale, della sentenza sul conflitto di attribuzioni sollevato dalla Camera dei Deputati nei confronti del Tribunale dei Ministri di Firenze e del Tribunale di Livorno.

ORDINI DEL GIORNO

G1

SANNA, LUSI, LEDDI, DELLA MONICA, INCOSTANTE, ROSSI Paolo, CASSON, FILIPPI Marco, D'AMBROSIO, MUSI, MORRI, BIONDELLI, DEL VECCHIO, BOSONE, ARMATO, STRADIOTTO, CAROFIGLIO, MARINARO, PERDUCA, MERCATALI, FONTANA, ROILO, GUSTAVINO

Respinto

Il Senato,

in riferimento alla seconda parte della proposta della Giunta delle Immunità (dichiarare la sussistenza, in ordine ai medesimi, della finalità di cui all'articolo 9, comma 3, della legge costituzionale n. 1 del 1989, avendo agito il senatore Castelli per il perseguimento di un preminente interesse pubblico nell'esercizio della funzione di governo),

considerato che:

– la Giunta delle Immunità non è in possesso delle risultanze delle indagini preliminari compiute dal Collegio per i reati ministeriali presso il Tribunale di Roma;

– il Senato è quindi in condizione di pronunciarsi sulla sussistenza delle esimenti della punibilità di cui all'articolo 9 della legge costituzionale n. 1 del 1989, nella condotta prefigurante il reato concretamente ascritta al Senatore Castelli, unicamente sulla base di atti risalenti alla precedente valutazione di insindacabilità ai sensi dell'articolo 68 della Costituzione o di provenienza dell'imputato;

– la partecipazione ad una trasmissione televisiva di un Ministro in carica e la discussione politica in contraddittorio (ed ancor meno l'ingiuria o la diffamazione che in questo contesto si producano) non configurano esercizio tipico di attività ministeriale ai sensi della legge costituzionale n. 1 del 1989;

– nel caso specifico, non si vede per di più in che modo la condotta del senatore Castelli possa configurarsi come orientata dalla finalità di perseguire un preminente interesse pubblico nell'esercizio della funzione di governo, essendo invece configurabile come esercizio del diritto di critica politica riconosciuto a tutti i cittadini italiani dall'articolo 21 della Costituzione, nei ben noti ed ampi confini fissati dalla giurisprudenza,

alla luce del dibattito svoltosi nell'odierna seduta, delibera di rinviare gli atti alla Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari per un'ulteriore valutazione in ordine all'ipotesi di sollevare un conflitto di attribuzione nei confronti dell'Autorità giudiziaria competente sul procedimento a carico del senatore Castelli.

G2

SANNA, LUSI, LEDDI, INCOSTANTE, RUSCONI, ROSSI Paolo, CASSON, FILIPPI Marco, DELLA MONICA, D'AMBROSIO, MUSI, BIONDELLI, DEL VECCHIO, ANTEZZA, CHIURAZZI, BOSONE, STRADIOTTO, MARINARO, CAROFIGLIO, PERDUCA, MERCATALI, FONTANA, ROILO, GUSTAVINO

Precluso

Il Senato,

in riferimento alla proposta di dichiarare la sussistenza, in ordine ai medesimi, della finalità di cui all'articolo 9, comma 3, della legge Costituzionale n. 1 del 1989, avendo agito il senatore Castelli per il perseguimento di un preminente interesse pubblico nell'esercizio della funzione di governo,

considerato che:

– la Corte costituzionale, con la sentenza n. 403 del 1994 ha affermato che, in materia di reati ministeriali, «il potere del Collegio inquirente ha ad oggetto il compimento delle indagini preliminari alle quali procede ... con i poteri che spettano al pubblico ministero (articolo 1, comma 2, legge 219/89). A questi si aggiungono i poteri del giudice per le indagini preliminari; ed infatti il secondo comma dell'articolo 1 citato prevede che il collegio può disporre anche d'ufficio incidente probatorio, provvedendo direttamente allo stesso che si considera ad ogni effetto come espletato dal gip; inoltre il Collegio può compiere anche d'ufficio tutti gli atti di competenza del gip. Si tratta quindi di poteri eccezionalmente ampi, giustificati dalla specialità di questa fase procedimentale che ... è prodromica ad una doppia (ancorché profondamente diversa) valutazione (di merito): quella dello stesso Collegio inquirente (di archiviare o di richiedere l'autorizzazione a procedere); quella della Camera di negare o concedere l'autorizzazione a procedere. Entrambe tali valutazioni (che rispettivamente concernono per il Collegio inquirente anche l'infondatezza della *notitia criminis* ovvero l'estraneità dell'indiziato al fatto e per la Camera il riscontro delle finalità di cui all'articolo 9, comma 3) debbono necessariamente fondarsi sulle risultanze delle indagini preliminari compiute». La stessa Presidenza del Senato, nella lettera inviata al Presidente della Giunta in data 30 giugno 2009, ha concordato con le considerazioni testé ricordate della Corte costituzionale, affermando testualmente che «una decisione di merito deve fondarsi necessariamente sulle risultanze delle indagini preliminari compiute»;

– nel caso in esame, il Senato - si veda in tal senso la lettera del Presidente della Giunta al Presidente del Senato del 25 giugno scorso - non è in possesso delle predette risultanze e non è quindi in condizione di pronunciarsi sulla sussistenza di una delle finalità di cui all'articolo 9 della legge costituzionale n. 1 del 1989;

delibera, ai sensi dell'articolo 135-*bis*, comma 7 del Regolamento del Senato, di:

1) rinviare alla Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari la questione relativa ai fatti oggetto del procedimento penale n. 20440/04 R.G.N.R. al fine di stabilire se gli stessi costituiscano un reato ministeriale in ordine al quale proporre all'Assemblea di sollevare conflitto di attribuzione nei confronti del Collegio dei reati ministeriali e del Tribunale ordinario di Roma, richiedendo l'annullamento dell'ordinanza di incompetenza 13 dicembre 2004 e di tutti gli atti conseguenti;

2) subordinare la votazione della restante proposta di cui al *Doc. XVI*, n. 2 fino a quando non siano rese note le motivazioni alla base della Sentenza della Corte Costituzionale che ha stabilito la nullità del rinvio a giudizio del Tribunale di Livorno nei confronti del Ministro Matteoli e, soprattutto, fino a quando la stessa non si sia pronunciata sul conflitto di attribuzione eventualmente attivato dal Senato con le procedure sopra descritte.

G3

SANNA, LUSI, LEDDI, INCOSTANTE, ROSSI PAOLO, CASSON, FILIPPI MARCO, DELLA MONICA, D'AMBROSIO, MUSI, MORRI, BIONDELLI, DEL VECCHIO, BOSONE, ARMATO, STRADIOTTO, MARINARO, CAROFIGLIO, PERDUCA, MERCATALI, FONTANA, ROILO, GUSTAVINO

Precluso

Il Senato,

in riferimento alla proposta di dichiarare il carattere ministeriale dei reati contestati al senatore Roberto Castelli nel procedimento 20440/04 R.G.N.R., atteso che:

– nulla, nell'ordinamento giuridico, appare corroborare le conclusioni della maggioranza della Giunta: il comunicato stampa che la Corte costituzionale ha diramato, in data 9 luglio 2009, annuncia l'accoglimento del conflitto di attribuzioni «sollevato dalla Camera dei Deputati nei confronti del Tribunale dei Ministri di Firenze e del Tribunale di Livorno», ma nulla – almeno fino al deposito della sentenza con le relative motivazioni – autorizza a dedurre da ciò che il sistema di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 5 giugno 1989, n. 219 sia stato capovolto fino a prevedere la competenza esclusiva della Camera sulla qualificazione giuridica del fatto. È assai più rispondente ai principi generali – oltre che al sistema vigente dalla sentenza n. 1150 del 1988 per le insindacabilità di cui all'articolo 68 primo comma della Costituzione – ipotizzare che la Corte abbia inteso tutelare il diritto della Camera a ricevere anche l'ordinanza dichiaratoria dell'incompetenza del Tribunale dei ministri, consentendo alla stessa di pronunciarsi in contrario avviso e di attivare la procedura del

conflitto di attribuzione, con salvaguardia della valutazione finale della Corte costituzionale in ordine alla ministerialità o meno del reato;

– è comunque necessario un ulteriore approfondimento delle questioni sollevate dalla richiesta del senatore Castelli, da parte del Senato, che non può deliberare sulle esimenti prima di conoscere la motivazione della predetta sentenza, ancora non depositata, della Corte costituzionale;

delibera, ai sensi dell'articolo 135-*bis*, comma 7 del Regolamento del Senato, di:

1) non affrontare la trattazione in Assemblea della predetta richiesta del senatore Castelli, fino al deposito, da parte della Corte costituzionale, della sentenza sul conflitto di attribuzioni sollevato dalla Camera dei Deputati nei confronti del Tribunale dei Ministri di Firenze e del Tribunale di Livorno, rinviando alla Giunta la questione se i fatti oggetto del procedimento penale n. 20440/04 R.G.N.R. costituiscano un reato ministeriale in ordine al quale proporre all'Assemblea di sollevare conflitto di attribuzione nei confronti del Collegio dei reati ministeriali e del Tribunale ordinario di Roma, richiedendo l'annullamento dell'ordinanza di incompetenza 13 dicembre 2004 e di tutti gli atti conseguenti;

2) soprassedere alla votazione sulla restante proposta di cui al documento XVI, n. 2 – cioè di deliberare sulla sussistenza della finalità del perseguimento di un preminente interesse pubblico nell'esercizio della funzione di governo – fino a quando la Corte costituzionale non si sia pronunciata sul conflitto di attribuzione eventualmente attivato dal Senato con le procedure sub. 1.

Allegato B

Testo integrale della relazione orale del senatore Vaccari sul disegno di legge n. 1645

Onorevoli senatori, le principali novità relative all'esercizio finanziario 2008 concernenti il conto del bilancio si riscontrano nella nuova struttura di classificazione del bilancio dello Stato, articolato su due livelli di aggregazione: missioni e programmi. Questa articolazione, già avviata in fase sperimentale nel 2007, tende a garantire una migliore informazione sull'insieme complessivo delle risorse disponibili per il perseguimento di specifiche finalità pubbliche. Il conto consuntivo finanziario per l'anno 2008 è costruito pertanto, ai fini della valutazione delle politiche pubbliche di settore, sulla base delle missioni, che sono realizzate attraverso uno o più programmi. Questi ultimi sono, a loro volta, suddivisi in macroaggregati (le nuove UPB), i quali sono articolati, nell'ambito di ciascun centro di responsabilità amministrativa, in capitoli, così da consentire la valutazione economica e finanziaria delle risultanze di entrata e di spesa in riferimento agli obiettivi previsti. Tale nuova classificazione funzionale del bilancio rappresenta una innovazione che ha riscosso giudizi positivi in più sedi, in quanto concentra l'attenzione sulle finalità e sui risultati dell'azione amministrativa. Da ciò dovrebbe conseguire in prospettiva una valorizzazione del ruolo del rendiconto, che diventa la sede della valutazione delle politiche pubbliche, costituendo il documento contabile che consente da un lato di dar conto a posteriori dei risultati della gestione da parte del Governo nei confronti del Parlamento e, dall'altro, di tener conto dei risultati della gestione in vista dei processi di autocorrezione e di effettuazione delle nuove scelte. Le proposte sono articolate per ciascun esercizio del bilancio pluriennale, conferendo maggiore certezza alla pianificazione delle attività. L'ampliamento dell'orizzonte temporale del bilancio da uno a tre anni, infatti, comporta una proiezione triennale completa, definendo la manovra necessaria per il pieno raggiungimento degli obiettivi fissati per ciascun esercizio mentre, in precedenza, le manovre hanno operato la correzione per il primo anno, mentre la proiezione triennale avvicinava il saldo di ciascuno degli esercizi successivi all'obiettivo programmatico.

Va detto, per completezza, che sul punto permangono comunque talune criticità, quali le incongruenze nella ripartizione a livello di missioni e difficoltà nei rapporti tra articolazioni organizzative e nuove aggregazioni, specie se comuni a più centri di responsabilità amministrativa. Si tratta comunque di aspetti suscettibili di soluzione non complessa. A seguito della nuova classificazione del bilancio, le note preliminari di consuntivo a corredo del conto consuntivo delle amministrazioni dello Stato, previste dall'articolo 22 della legge n. 468 del 1978, presentano una nuova

stesura con lo scopo di illustrare i risultati conseguiti dai Ministeri in relazione agli indirizzi del programma di Governo, avvalendosi anche degli indicatori individuati inizialmente. Venendo ai dati dell'esercizio, va rammentato che il rendiconto generale dello Stato rappresenta la sede formale in cui il Parlamento esercita la funzione costituzionale di verifica degli elementi finanziari del bilancio annuale. In via preliminare, si conferma il divario tra i dati di previsione e i risultati di gestione di competenza delle entrate e delle spese; un elemento in qualche misura fisiologico, che tuttavia evidenzia, anche per il 2008, una sensibile differenza nel confronto dei dati consuntivi con le previsioni definitive e con quelle iniziali. Nel raffronto dei dati concernenti le previsioni di entrate e spese iniziali con quelle definitive, nel complesso, le previsioni definitive rispetto alle previsioni iniziali sono cresciute dello 0,2 per cento contro un incremento del 3,7 per cento registrato nel 2007. Tali previsioni definitive rappresentano il 48 per cento del prodotto interno lordo (PIL) contro il 45 per cento del 2007. L'incremento manifestatosi rispetto al precedente esercizio è dovuto principalmente all'aumento dell'accensione dei prestiti, cioè all'indebitamento a medio e lungo termine, pari al 14,9 per cento, mentre sostanzialmente stabili sono rimaste le entrate tributarie ed extratributarie. Le spese complessive, invece, sono aumentate rispetto a quelle iniziali del 2,4 per cento contro un aumento del 2,9 per cento manifestatosi nel decorso esercizio, con un'incidenza sul PIL dal 45,8 per cento del 2007 al 47,6 per cento. Tale andamento è il risultato di una riduzione del 5 per cento dei consumi intermedi, della restituzione e rimborso di imposte dirette e indirette del 5,6 per cento, rispetto al passato esercizio, e di un incremento di trasferimenti correnti alle amministrazioni regionali, provinciali e comunali del 7,5 per cento, degli interessi passivi e redditi di capitale dell'11,6 per cento, di contributi alle imprese pubbliche e private per circa il 6,3 per cento e alle amministrazioni pubbliche, Regioni, Province e Comuni, per il 23,6 per cento. Rispetto al passato esercizio, le spese complessive in termini previsionali sono aumentate del 6,4 per cento. Un ulteriore elemento da sottolineare è relativo all'andamento dei saldi di competenza del conto del bilancio. Il saldo netto da impiegare risulta pari, al lordo delle regolazioni debitorie e contabili, a meno 37.991 milioni di euro, e quindi in sensibile regresso rispetto al 2007, allorché era stato di 9.325 milioni di euro. Inoltre, al netto delle regolazioni contabili e debitorie, il saldo assume un valore pari a meno 30.507 milioni, a fronte del dato di 12.406 milioni di euro segnato nel 2007. Occorre comunque osservare che il valore del saldo risulta rientrare nel limite massimo di 34.000 milioni di euro fissato dalla legge finanziaria per il 2008. Evidenzia anche un ulteriore peggioramento del dato relativo all'avanzo primario, risultato pari a 41.876 milioni di euro (era stato 77.527 milioni di euro nel 2007, che risultava già diminuito di 6.223 milioni rispetto a quello registrato nel 2006). Il ricorso al mercato si è a sua volta attestato a 222.798 milioni di euro (era stato di 154.874 milioni di euro nel 2007, allorché si era evidenziato già un aumento di 4.203 milioni rispetto al 2006). Anche il valore del ricorso al mercato risulta peraltro inferiore al

limite massimo, pari a 245.000 milioni di euro (240.500 milioni di euro nel 2007), fissato dalla legge finanziaria per il 2008. Il saldo corrente, il cosiddetto risparmio pubblico, nel 2008 è risultato pari a 22.880 (nel 2007 era stato pari a 56.361 milioni di euro), risultando in netta flessione rispetto al 2007, allorché era invece risultato superiore rispetto all'anno 2006 in cui era stato di 49.983 milioni di euro. Come ha segnalato anche la Corte dei conti nella relazione sul rendiconto, dai saldi di bilancio si evince come il 2008 sia stato per i conti pubblici un anno decisamente meno positivo del precedente, nel quale si sono esplicitati gli effetti di un contesto economico, gravato da una forte recessione internazionale.

A margine, avuto riguardo all'ambito delle pubbliche amministrazioni, l'indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni è salito a 43 miliardi di euro, il doppio rispetto al risultato del 2007. In percentuale del prodotto interno lordo, si è passati dall'1,5 al 2,7 per cento. Il saldo strutturale – depurato cioè dagli effetti del ciclo economico e dal complesso delle misure *una tantum* - è passato dal 2,9 al 3,4 per cento del PIL. Del pari deteriorato è il rapporto debito/PIL che ha invertito la tendenza, tornando ad aumentare rapidamente dal 103,5 per cento del 2007 al 105,7. La crescita nominale dello *stock* di debito pubblico è stata di 63,6 miliardi (contro 17,0 miliardi del 2007), importo determinato, oltre che dal nuovo fabbisogno dell'anno (48,3 miliardi), dall'aumento delle disponibilità del Tesoro presso la Banca d'Italia (10,6 miliardi), da scarti di emissione per 4,5 miliardi e dal deprezzamento dell'euro che ha prodotto una crescita del controvalore delle passività in valuta (0,3 miliardi). Per quanto attiene alla gestione di competenza, l'entità complessiva degli accertamenti in entrata, incluse le entrate per accensione prestiti, è risultata pari a 720.236 milioni di euro, con una evoluzione positiva di 37.418 milioni di euro, pari al 5,5 per cento in più rispetto al dato 2007. Gli impegni di spesa assunti nel 2008 sono stati di 720.544 milioni di euro, facendo registrare un aumento complessivo di 65.999 milioni di euro, pari ad un 10 per cento in più rispetto all'anno precedente.

In particolare, le entrate finali sono aumentate di 1.925 milioni rispetto al 2007 a fronte di un marcato aumento delle spese finali di circa 45.391 milioni di euro, pari a più 9,2 per cento. Dal lato dell'entrata, in particolare, evidenzia, rispetto alle previsioni definitive, un'evoluzione riduttiva degli accertamenti del settore tributario per 7.416 milioni di euro, i cui accertamenti raggiungono 446.165 milioni di euro (solo più 0,5 per cento rispetto al 2007) e 1.296 milioni (meno 37,3 per cento) in quelle provenienti dall'alienazione e dall'ammortamento di beni patrimoniali e della riscossione di crediti, con accertamenti pari a 2.182 milioni di euro. Sul versante della spesa, la gestione ha dato luogo ad impegni complessivi per 720.544 milioni che riguardano le operazioni finali per 535.737 milioni di euro (472.685 milioni per le spese correnti e 63.052 milioni in conto capitale) e le operazioni di rimborso di passività finanziarie per 184.808 milioni di euro. Nell'ambito delle uscite correnti, in particolare, il comparto delle spese di funzionamento ha registrato impegni per 91.053 milioni, quello per interventi per 282.152 milioni, quello degli

oneri comuni per 19.058 milioni e quello per gli oneri del debito pubblico per 80.423 milioni di euro, pari, rispettivamente al 12,6, al 39,2, al 2,7 e all'11,2 per cento della spesa complessiva impegnata. Rispetto all'incremento registrato nelle spese di funzionamento assumono particolare rilievo gli impegni di spesa per il personale in servizio da lavoro dipendente per 78.449 milioni di euro, quelli per consumi intermedi relativi agli acquisti di beni e servizi per 7.334 milioni, nonché quelli per le imposte sulla produzione per 4.878 milioni di euro. Nell'ambito degli interventi, i trasferimenti correnti ad amministrazioni pubbliche hanno inciso per 204.083 milioni, quelli alle famiglie e istituzioni sociali per 4.054 milioni e quelli alle imprese per 5.157 milioni di euro; mentre le risorse proprie CEE e le partite compensative, relative alla restituzione e rimborso d'imposte dirette, indirette e le vincite al lotto, hanno registrato 15.500 e 48.341 milioni di euro di accertamenti. Nel complesso, osserva che il 2008 registra un sensibile deterioramento degli equilibri finanziari dal momento che, a fronte di un solo lieve incremento delle entrate, tale esercizio vede accompagnarsi un significativo aumento delle spese. Il conto dei residui, in relazione ai valori esposti al 1° gennaio 2008 e quindi in relazione alle risultanze riferibili alla gestione degli esercizi precedenti, presenta un'eccedenza attiva pari a 51.836 milioni, come saldo tra residui attivi per 143.878 milioni e passivi per 92.042 milioni. I dati quantitativi riportati nella relazione illustrativa segnalano che si sono determinate economie di gestione pari a 2.339 milioni di euro e somme perentive ai fini amministrativi per 8.344 milioni di euro, a fronte delle quali si sono verificate eccedenze di spesa per 10 milioni di euro, determinandosi, pertanto, complessivamente una diminuzione dei residui passivi pari a 10.673 milioni di euro. Nel corso dell'esercizio la situazione sopra delineata si è modificata dando luogo ad accertamenti di residui attivi per 121.469 milioni e di resti passivi per 81.369. Dei residui attivi pregressi accertati nell'esercizio 17.391 milioni di euro (erano 14.563 nel 2007) sono stati incassati e 104.078 milioni di euro (80.040 nel 2007) sono rimasti da riscuotere e da versare, mentre dei residui passivi accertati 48.015 milioni di euro risultano essere stati pagati (46.819 milioni di euro nel 2007) e 33.354 milioni (stabili rispetto all'anno precedente) sono invece rimasti da pagare. Al 31 dicembre 2008 il totale complessivo dei residui attivi (tenuto conto quindi degli effetti della gestione relativa alla quota residui degli esercizi precedenti) è stato pari a 163.852 (143.878 nel 2007, dato a sua volta in crescita del 7 per cento rispetto al 2006) milioni di euro (più 13,9 per cento), e quello dei passivi a 90.040 milioni di euro (92.356 nel 2007 e 120.875 del 2006), con un'eccedenza attiva complessiva di 73.812 milioni, dovuta in grandissima parte alla gestione dei residui provenienti dagli esercizi 2007 e precedenti (come già riportato, infatti, l'eccedenza attiva, per i soli residui di nuova formazione, ammonta a 3.088 milioni di euro).

In conclusione, ringraziando il Presidente e i membri della Commissione bilancio, unitamente al Governo, per il lavoro svolto e gli Uffici per la collaborazione, desidero porre all'attenzione dell'Aula alcuni interessanti contributi formulati dalle altre Commissioni nell'esame del disegno

di legge in sede consultiva. In particolare vorrei richiamare il parere espresso dalla Commissione finanze e tesoro, dove si rileva che l'esercizio 2008 fa registrare, per la prima volta dopo molti anni, l'arresto del progressivo aumento della quota di residui considerati non esigibili, con la giustificazione dell'accresciuta capacità di riscossione dei ruoli a seguito della riforma del sistema di riscossione. Proprio in merito all'effettiva consistenza del dato relativo ai residui attivi si ritiene peraltro utile ricordare che la Corte dei conti ha asserito – nella Relazione al rendiconto generale dello Stato per l'anno 2007 – che l'effettiva acquisizione in bilancio di tali somme non è affatto scontata. Le incongrue modalità di quantificazione degli accertamenti comportano una loro sistematica sovrastima, che si protrae nel tempo nonostante i rimedi normativamente previsti per la riduzione dei crediti in relazione al loro grado di esigibilità.

La Commissione igiene e sanità ha rilevato poi l'esigenza di dedicare una maggiore attenzione all'adeguatezza della spesa sanitaria, auspicando che siano individuati per il futuro degli indicatori quanto più rigorosi e raccomandando una compilazione più puntuale delle schede di verifica sugli obiettivi. La risposta puntuale a questa esigenza sarà senz'altro data con l'attuazione della legge sul federalismo fiscale che deve essere quindi sostenuta.

Va infine ricordato – secondo quanto riportato nel parere della Commissione politiche dell'Unione europea – che il rendiconto si riferisce ad un anno in cui l'economia mondiale è entrata in una fase di profonda recessione e in cui le azioni di contrasto alla crisi messe in atto in tutti i Paesi europei hanno portato ad un peggioramento dei saldi di bilancio pubblico, con un inevitabile ricorso all'indebitamento. Va quindi considerato positivamente che, con la chiusura della procedura di disavanzo eccessivo nel giugno 2008, l'andamento del deficit, nonostante l'esplosione della crisi, non ha portato allo sfioramento della soglia del 3 per cento, a differenza dei disavanzi registrati da altri grandi Paesi come Francia, Regno Unito e Spagna, e che, con l'anticipazione all'estate della manovra correttiva di bilancio, l'Italia ha potuto affrontare la recessione con misure di contenimento del disavanzo già incorporate nella legislazione vigente.

Votazioni qualificate effettuate nel corso della seduta

VOTAZIONE		OGGETTO	RISULTATO						ESITO
Num.	Tipo		Pre	Vot	Ast	Fav	Cont	Magg	
001	Nom.	Doc. XVI, n.2. ODG G1, Sanna e altri	272	271	006	116	149	136	RESP.

- Le Votazioni annullate e quelle in cui e' mancato il numero legale non sono riportate

Seduta N. 0241 del 22/07/2009 8.45.53 Pagina 1

Totale votazioni 1

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario
(P)=Presidente(A)=Astenuto
(R)=Richiedente la votazione e non votante
(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 000001 alla n° 000001	
		001
ADAMO MARILENA	F	
ADERENTI IRENE	C	
ADRAGNA BENEDETTO	F	
AGOSTINI MAURO	F	
ALBERTI CASELLATI MARIA E.	C	
ALICATA BRUNO	C	
ALLEGRINI LAURA	C	
AMATI SILVANA	F	
AMATO PAOLO	C	
AMORUSO FRANCESCO MARIA	C	
ANDREOTTI GIULIO		
ANDRIA ALFONSO	F	
ANTEZZA MARIA	F	
ARMATO TERESA	F	
ASCIUTTI FRANCO	C	
ASTORE GIUSEPPE	F	
AUGELLO ANDREA	C	
AZZOLLINI ANTONIO	C	
BAIO EMANUELA	F	
BALBONI ALBERTO	C	
BALDASSARRI MARIO		
BALDINI MASSIMO	C	
BARBOLINI GIULIANO	F	
BARELLI PAOLO	M	
BASSOLI FIORENZA	F	
BASTICO MARIANGELA	F	
BATTAGLIA ANTONIO	C	
BELISARIO FELICE	F	
BENEDETTI VALENTINI DOMENICO	C	
BERSELLI FILIPPO	C	
BERTUZZI MARIA TERESA	F	
BETTAMIO GIAMPAOLO	C	
BEVILACQUA FRANCESCO	C	
BIANCHI DORINA	F	
BIANCO ENZO	F	
BIANCONI LAURA	C	
BIONDELLI FRANCA	F	
BLAZINA TAMARA	F	
BODEGA LORENZO	C	
BOLDI ROSSANA	C	
BONDI SANDRO	M	
BONFRISCO ANNA CINZIA	C	
BONINO EMMA		
BORNACIN GIORGIO	C	
BOSCETTO GABRIELE	C	

Seduta N. 0241 del 22/07/2009 8.45.53 Pagina 2

Totale votazioni 1

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario
(P)=Presidente(A)=Astenuto (V)=Votante
(R)=Richiedente la votazione e non votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 000001 alla n° 000001	
	001	
BOSONE DANIELE	F	
BRICOLO FEDERICO	C	
BRUNO FRANCO	F	
BUBBICO FILIPPO	F	
BUGNANO PATRIZIA	F	
BUTTI ALESSIO	C	
CABRAS ANTONELLO	F	
CAFORIO GIUSEPPE	F	
CAGNIN LUCIANO	C	
CALABRO' RAFFAELE	C	
CALDEROLI ROBERTO	C	
CALIENDO GIACOMO	C	
CALIGIURI BATTISTA		
CAMBER GIULIO	C	
CANTONI GIANPIERO CARLO	C	
CARLINO GIULIANA		
CARLONI ANNA MARIA	F	
CAROFILIO GIOVANNI	F	
CARRARA VALERIO	C	
CARUSO ANTONINO	C	
CASELLI ESTEBAN JUAN	C	
CASOLI FRANCESCO	C	
CASSON FELICE	F	
CASTELLI ROBERTO	M	
CASTRO MAURIZIO	C	
CECCANTI STEFANO	F	
CENTARO ROBERTO		
CERUTI MAURO		
CHIAROMONTE FRANCA	F	
CHITI VANNINO	F	
CHIURAZZI CARLO	F	
CIAMPI CARLO AZELIO	M	
CIARRAPICO GIUSEPPE	M	
CICOLANI ANGELO MARIA	M	
CINTOLA SALVATORE	A	
COLLI OMBRETTA	C	
COLOMBO EMILIO		
COMINCIOLI ROMANO	C	
COMPAGNA LUIGI	C	
CONTI RICCARDO	C	
CONTINI BARBARA	C	
CORONELLA GENNARO	C	
COSENTINO LIONELLO	F	
COSSIGA FRANCESCO		

Seduta N. 0241 del 22/07/2009 8.45.53 Pagina 3

Totale votazioni 1

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario
(P)=Presidente(A)=Astenuto
(R)=Richiedente la votazione e non votante
(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 000001 alla n° 000001	
	001	
COSTA ROSARIO GIORGIO		C
CRISAFULLI VLADIMIRO		
CUFFARO SALVATORE		A
CURSI CESARE		M
CUTRUFO MAURO		C
D'ALI' ANTONIO		C
D'ALIA GIANPIERO		
D'AMBROSIO GERARDO		F
D'AMBROSIO LETTIERI LUIGI		C
DAVICO MICHELINO		C
DE ANGELIS CANDIDO		C
DE ECCHER CRISTANO		C
DE FEO DIANA		C
DE GREGORIO SERGIO		C
DE LILLO STEFANO		C
DE LUCA VINCENZO		F
DE SENA LUIGI		F
DE TONI GIANPIERO		F
DEL VECCHIO MAURO		F
DELLA MONICA SILVIA		F
DELLA SETA ROBERTO		F
DELL'UTRI MARCELLO		M
DELOGU MARIANO		C
DI GIACOMO ULISSE		C
DI GIOVAN PAOLO ROBERTO		F
DI GIROLAMO LEOPOLDO		
DI GIROLAMO NICOLA		C
DI NARDO ANIELLO		F
DI STEFANO FABRIZIO		C
DIGILIO EGIDIO		C
DINI LAMBERTO		
DIVINA SERGIO		C
DONAGGIO CECILIA		F
D'UBALDO LUCIO		F
ESPOSITO GIUSEPPE		C
FASANO VINCENZO		C
FAZZONE CLAUDIO		C
FERRARA MARIO		C
FILIPPI ALBERTO		C
FILIPPI MARCO		F
FINOCCHIARO ANNA		F
FIORONI ANNA RITA		F
FIRRARELLO GIUSEPPE		C
FISTAROL MAURIZIO		F

Seduta N. 0241 del 22/07/2009 8.45.53 Pagina 4

Totale votazioni 1

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario
(P)=Presidente(A)=Astenuto
(R)=Richiedente la votazione e non votante
(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 000001 alla n° 000001	
		001
FLERES SALVO		M
FLUTTERO ANDREA		C
FOLLINI MARCO		F
FONTANA CINZIA MARIA		F
FOSSON ANTONIO		A
FRANCO PAOLO		C
FRANCO VITTORIA		F
GALIOTO VINCENZO		C
GALLO COSIMO		C
GALLONE MARIA ALESSANDRA		C
GALPERTI GUIDO		F
GAMBA PIERFRANCESCO E. R.		C
GARAVAGLIA MARIAPIA		F
GARAVAGLIA MASSIMO		C
GARRAFFA COSTANTINO		F
GASBARRI MARIO		F
GASPARRI MAURIZIO		C
GENTILE ANTONIO		C
GERMONTANI MARIA IDA		C
GHEDINI RITA		F
GHIGO ENZO GIORGIO		C
GIAI MIRELLA		A
GIAMBRONE FABIO		F
GIARETTA PAOLO		M
GIORDANO BASILIO		C
GIOVANARDI CARLO		M
GIULIANO PASQUALE		C
GRAMAZIO DOMENICO		C
GRANAIOLA MANUELA		F
GRILLO LUIGI		C
GUSTAVINO CLAUDIO		F
ICHINO PIETRO		F
INCOSTANTE MARIA FORTUNA		F
IZZO COSIMO		C
LANNUTTI ELIO		F
LATORRE NICOLA		F
LATRONICO COSIMO		C
LAURO RAFFAELE		C
LEDDI MARIA		F
LEGNINI GIOVANNI		F
LEONI GIUSEPPE		C
LEVI MONTALCINI RITA		
LI GOTTI LUIGI		F
LICASTRO SCARDINO SIMONETTA		C

Seduta N. 0241 del 22/07/2009 8.45.53 Pagina 5

Totale votazioni 1

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario
(P)=Presidente(A)=Astenuto
(R)=Richiedente la votazione e non votante
(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 000001 alla n° 000001	
		001
LIVI BACCI MASSIMO	F	
LONGO PIERO	C	
LUMIA GIUSEPPE		
LUSI LUIGI	F	
MAGISTRELLI MARINA	F	
MALAN LUCIO	C	
MANTICA ALFREDO	M	
MANTOVANI MARIO	M	
MARAVENTANO ANGELA	C	
MARCENARO PIETRO	M	
MARCUCCI ANDREA	F	
MARINARO FRANCESCA MARIA	F	
MARINI FRANCO	F	
MARINO IGNAZIO ROBERTO		
MARINO MAURO MARIA	F	
MARITATI ALBERTO	F	
MASCITELLI ALFONSO	F	
MASSIDDA PIERGIORGIO	C	
MATTEOLI ALTERO	M	
MAURO ROSA ANGELA	C	
MAZZARACCHIO SALVATORE	C	
MAZZATORTA SANDRO	C	
MAZZUCONI DANIELA		
MENARDI GIUSEPPE	C	
MERCATALI VIDMER	F	
MESSINA ALFREDO	C	
MICHELONI CLAUDIO	F	
MILANA RICCARDO	F	
MOLINARI CLAUDIO	F	
MONGIELLO COLOMBA	F	
MONTANI ENRICO	C	
MONTI CESARINO	C	
MORANDO ENRICO	F	
MORRA CARMELO	C	
MORRI FABRIZIO	F	
MUGNAI FRANCO	C	
MURA ROBERTO	C	
MUSI ADRIANO	F	
MUSSO ENRICO	M	
NANIA DOMENICO	C	
NEGRI MAGDA	F	
NEROZZI PAOLO	F	
NESPOLI VINCENZO	C	
NESSA PASQUALE	C	

Seduta N. 0241 del 22/07/2009 8.45.53 Pagina 6

Totale votazioni 1

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario
(P)=Presidente(A)=Astenuto
(R)=Richiedente la votazione e non votante
(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 000001 alla n° 000001	
	001	
OLIVA VINCENZO	C	
ORSI FRANCO	C	
PALMA NITTO FRANCESCO	M	
PALMIZIO ELIO MASSIMO	C	
PAPANIA ANTONINO	F	
PARAVIA ANTONIO	C	
PARDI FRANCESCO		
PASSONI ACHILLE	F	
PASTORE ANDREA	C	
PEDICA STEFANO		
PEGORER CARLO	F	
PERA MARCELLO	C	
PERDUCA MARCO	F	
PERTOLDI FLAVIO	F	
PETERLINI OSKAR	A	
PICCIONI LORENZO	C	
PICCONE FILIPPO	C	
PICHETTO FRATIN GILBERTO	C	
PIGNEDOLI LEANA	F	
PININFARINA SERGIO		
PINOTTI ROBERTA	F	
PINZGER MANFRED	A	
PISANU BEPPE		
PISCITELLI SALVATORE	C	
PISTORIO GIOVANNI		
PITTONI MARIO	C	
POLI BORTONE ADRIANA	C	
PONTONE FRANCESCO	C	
PORETTI DONATELLA	F	
POSSA GUIDO	C	
PROCACCI GIOVANNI	F	
QUAGLIARIELLO GAETANO	C	
RAMPONI LUIGI	C	
RANDAZZO NINO		
RANUCCI RAFFAELE	F	
RIZZI FABIO	C	
RIZZOTTI MARIA	M	
ROILO GIORGIO	F	
ROSSI NICOLA		
ROSSI PAOLO	F	
RUSCONI ANTONIO	F	
RUSSO GIACINTO	M	
RUTELLI FRANCESCO	F	
SACCOMANNO MICHELE	C	

Seduta N. 0241 del 22/07/2009 8.45.53 Pagina 7

Totale votazioni 1

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario
(P)=Presidente(A)=Astenuto
(R)=Richiedente la votazione e non votante
(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 000001 alla n° 000001	
	001	
SACCONI MAURIZIO	M	
SAIA MAURIZIO	C	
SALTAMARTINI FILIPPO	C	
SANCIU FEDELE	C	
SANGALLI GIAN CARLO	F	
SANNA FRANCESCO	F	
SANTINI GIACOMO	C	
SARO GIUSEPPE	C	
SARRO CARLO	C	
SBARBATI LUCIANA		
SCALFARO OSCAR LUIGI		
SCANU GIAN PIERO	F	
SCARABOSIO ALDO	C	
SCARPA BONAZZA BUORA PAOLO	C	
SCHIFANI RENATO	P	
SCIASCIA SALVATORE	C	
SERAFINI ANNA MARIA	F	
SERAFINI GIANCARLO	C	
SERRA ACHILLE	F	
SIBILIA COSIMO	C	
SIRCANA SILVIO EMILIO	F	
SOLIANI ALBERTINA	F	
SPADONI URBANI ADA	C	
SPEZIALI VINCENZO	C	
STANCANELLI RAFFAELE		
STIFFONI PIERGIORGIO	C	
STRADIOTTO MARCO	F	
TANCREDI PAOLO	C	
THALER AUSSERHOFER HELGA		
TOFANI ORESTE	C	
TOMASELLI SALVATORE	F	
TOMASSINI ANTONIO	C	
TONINI GIORGIO	F	
TORRI GIOVANNI	C	
TOTARO ACHILLE	C	
TREU TIZIANO	F	
VACCARI GIANVITTORE	C	
VALDITARA GIUSEPPE	C	
VALENTINO GIUSEPPE	C	
VALLARDI GIANPAOLO	C	
VALLI ARMANDO	C	
VERONESI UMBERTO	F	
VETRELLA SERGIO	C	
VICARI SIMONA	C	

Seduta N. 0241 del 22/07/2009 8.45.53 Pagina 8

Totale votazioni 1

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario
(P)=Presidente(A)=Astenuto (V)=Votante
(R)=Richiedente la votazione e non votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 000001 alla n° 000001	
	001	
VICECONTE GUIDO		C
VIESPOLI PASQUALE		M
VILLARI RICCARDO		F
VIMERCATI LUIGI		F
VITA VINCENZO MARIA		F
VITALI WALTER		F
VIZZINI CARLO		C
ZANDA LUIGI		F
ZANETTA VALTER		C
ZANOLETTI TOMASO		C
ZAVOLI SERGIO		

Congedi e missioni

Sono in congedo i senatori: Alberti Casellati, Barelli, Caliendo, Castelli, Ciampi, Ciarrapico, Cicolani, Corsi, Davico, Dell'Utri, Fleres, Giovanardi, Mantica, Mantovani, Musso, Negri, Palma, Pera, Rizzotti e Vièspoli.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Giaretta, Marcenaro e Russo, per attività dell'Assemblea parlamentare dell'Unione dell'Europa occidentale.

Disegni di legge, annuncio di presentazione

Senatore Benedetti Valentini Domenico

Disposizioni in materia di cessazione del contributo a favore del Centro nazionale di prevenzione e difesa sociale (1703)

(presentato in data 21/7/2009);

senatori D'Ambrosio Lettieri Luigi, Tomassini Antonio, Azzollini Antonio, Boldi Rossana, Viceconte Guido, Digilio Egidio

Misure a favore delle persone affette dal morbo di Hansen (1704)

(presentato in data 21/7/2009);

senatrice Colli Ombretta

Nuove norme per l'assegnazione di alloggi popolari (1705)

(presentato in data 22/7/2009);

DDL Costituzionale

senatori Belisario Felice, Pardi Francesco, Giambone Fabio, Astore Giuseppe, Bugnano Patrizia, Caforio Giuseppe, Carlino Giuliana, De Toni Gianpiero, Di Nardo Aniello, Lannutti Elio, Li Gotti Luigi, Mascitelli Alfonso, Pedica Stefano, Russo Giacinto

Modifica dell'articolo 75 della Costituzione concernente al soppressione del quorum funzionale del referendum abrogativo (1706)

(presentato in data 21/7/2009).

Disegni di legge, assegnazione

In sede referente

1^a Commissione permanente Affari Costituzionali

sen. Malan Lucio

Abolizione del secondo turno nelle elezioni del presidente della provincia e del sindaco nei comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti (1639)

(assegnato in data 22/07/2009);

1^a Commissione permanente Affari Costituzionali

sen. Mascitelli Alfonso ed altri

Disposizioni in materia di stabilizzazione dei vigili del fuoco volontari discontinui (1644)

previ pareri delle Commissioni 5^a (Bilancio), 6^a (Finanze e tesoro), 10^a (Industria, commercio, turismo)
(assegnato in data 22/07/2009);

1^a Commissione permanente Affari Costituzionali

sen. Fleres Salvo, sen. Alicata Bruno

Delega al Governo per la sostituzione del regime autorizzatorio preventivo e concessorio (1647)

previ pareri delle Commissioni 5^a (Bilancio), 10^a (Industria, commercio, turismo), Commissione parlamentare questioni regionali
(assegnato in data 22/07/2009);

1^a Commissione permanente Affari Costituzionali

sen. Malan Lucio

Eliminazione della sovrarappresentazione delle liste minoritarie nei consigli dei comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti (1649)

(assegnato in data 22/07/2009);

1^a Commissione permanente Affari Costituzionali

sen. Pastore Andrea

Modifica all'articolo 75 della Costituzione in materia di referendum abrogativo (1654)

(assegnato in data 22/07/2009);

1^a Commissione permanente Affari Costituzionali

sen. Cossiga Francesco

Costituzione del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica in Commissione parlamentare d'inchiesta (1659)

previ pareri delle Commissioni 2^a (Giustizia)
(assegnato in data 22/07/2009);

1^a Commissione permanente Affari Costituzionali

sen. Divina Sergio

Distacco del comune di Pedemonte dalla regione Veneto e sua aggregazione alla regione Trentino-Alto Adige/Sudtirolo ai sensi dell'articolo 132, secondo comma, della Costituzione (1661)

previ pareri delle Commissioni Commissione parlamentare questioni regionali
(assegnato in data 22/07/2009);

1ª Commissione permanente Affari Costituzionali

sen. Compagna Luigi

Modifica dell'articolo 99 della Costituzione in materia di istituzione del Difensore civico nazionale (1664)

previ pareri delle Commissioni 2ª (Giustizia), 3ª (Affari esteri, emigrazione), 14ª (Politiche dell'Unione europea)

(assegnato in data 22/07/2009);

6ª Commissione permanente Finanze e tesoro

sen. Thaler Ausserhofer Helga

Norme in materia di riduzione della pressione fiscale sui redditi derivanti da locazione di immobili ad uso abitativo (1605)

previ pareri delle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 5ª (Bilancio)

(assegnato in data 22/07/2009);

6ª Commissione permanente Finanze e tesoro

sen. Caforio Giuseppe ed altri

Modifiche all'articolo 77 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, in materia di obbligo di comunicazione di avvenuta iscrizione di ipoteca (1618)

previ pareri delle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 2ª (Giustizia), 5ª (Bilancio)

(assegnato in data 22/07/2009);

8ª Commissione permanente Lavori pubblici, comunicazioni

sen. Filippi Marco ed altri

Istituzione dell'Autorità indipendente per il controllo e la vigilanza del settore autostradale (1619)

previ pareri delle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 2ª (Giustizia), 5ª (Bilancio), 6ª (Finanze e tesoro), 10ª (Industria, commercio, turismo), 14ª (Politiche dell'Unione europea), Commissione parlamentare questioni regionali

(assegnato in data 22/07/2009);

10ª Commissione permanente Industria, commercio, turismo

sen. Fleres Salvo, sen. Alicata Bruno

Disposizioni in materia di promozione e di svolgimento dell'attività di home food (1612)

previ pareri delle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 5ª (Bilancio), 12ª (Igiene e sanità)

(assegnato in data 22/07/2009);

12^a Commissione permanente Igiene e sanità

sen. Astore Giuseppe ed altri

Disposizioni in materia di dispensazione dei medicinali (1627)

previ pareri delle Commissioni 1^a (Affari Costituzionali), 2^a (Giustizia), 5^a (Bilancio), 6^a (Finanze e tesoro), 8^a (Lavori pubblici, comunicazioni), 10^a (Industria, commercio, turismo), 14^a (Politiche dell'Unione europea), Commissione parlamentare questioni regionali (assegnato in data 22/07/2009).

Disegni di legge, presentazione del testo degli articoli

In data 22/07/2009 la 5^a Commissione permanente Bilancio ha presentato il testo degli articoli proposti dalla Commissione stessa, per i disegni di legge:

«Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2009» (1646).

Inchieste parlamentari, annuncio di presentazione di proposte

In data 17 luglio 2009 è stata presentata la seguente proposta d'inchiesta parlamentare d'iniziativa dei senatori:

Pontone, De Feo, Contini, Izzo, Coronella, Nespoli, Calabrò, Vetrella, Sibilia, Paravia, Compagna, Esposito, Lauro, De Gregorio, Fasano e Sarro. – «Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle cause dell'inquinamento nelle aree di Cuma e del comune di Pozzuoli» (*Doc. XXII, n. 15*).

Governo, trasmissione di documenti

Il Ministro dell'economia e delle finanze, con lettera in data 17 luglio 2009, ha inviato, ai sensi dell'articolo 2, lettera *b*), della legge 27 febbraio 1967, n. 48, la relazione generale sulla situazione economica del Paese per l'anno 2008.

Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 5^a Commissione permanente (*Doc. XI, n. 1*).

Mozioni, apposizione di nuove firme

La senatrice Adamo ha aggiunto la propria firma alla mozione 1-00171 (Testo 2) dei senatori Peterlini ed altri.

Mozioni

FINOCCHIARO, ZANDA, LATORRE, VITA, RUSCONI, MARCUCCI, CERUTI, FRANCO Vittoria, GARAVAGLIA Mariapia, SERAFINI Anna Maria. – Il Senato,

premesso che:

il Fondo unico per lo spettacolo (FUS), istituito con la legge n. 163 del 1985, è lo strumento finanziario attraverso il quale lo Stato sostiene le attività del settore spettacolo, sia del cinema sia dal vivo. Detto Fondo è rifinanziato ogni anno con la legge finanziaria e viene ripartito tra i vari settori con un decreto del Ministro per i beni e le attività culturali;

la gestione del FUS consente di assegnare contributi ad enti, istituzioni, associazioni, organismi ed imprese operanti nei settori delle attività cinematografiche, musicali, di danza, teatrali, circensi e dello spettacolo viaggiante, nonché di promuovere e sostenere manifestazioni ed iniziative di carattere e rilevanza nazionali da svolgere in Italia o all'estero;

la legge finanziaria per il 2007 del Governo Prodi aveva provveduto a reintegrare il FUS di 50 milioni di euro annui per il triennio 2006-2008, prevedendo una dotazione di 444 milioni per il 2007 e di 544 milioni di euro per il 2008 e il 2009;

la legge finanziaria per il 2009, riconfermando una politica disinteressata al settore dello spettacolo, decurta tale fondo di circa 200 milioni di euro portando i finanziamenti al minimo storico;

l'inadeguatezza e la scarsità di tali stanziamenti per la produzione e l'industria dello spettacolo italiani potrebbero determinare, di fatto, la chiusura di interi settori di attività che, al contrario, sono da considerare strategici per la ripresa del Paese e necessitano di adeguatezza progettuale, sia in termini di finanziamento, sia in termini di programmazione e di politica di interventi;

la gravissima situazione finanziaria che interessa in particolare lo spettacolo dal vivo mette a rischio la possibilità di portare a termine la riforma del settore, attesa da più di 30 anni, attualmente in discussione presso la VII Commissione permanente (Cultura, scienza e istruzione) della Camera dei deputati, in sede di comitato ristretto, con inedite e positive convergenze e con proficue innovazioni nei contenuti e nel metodo di lavoro;

lo stato in cui versano le fondazioni lirico-sinfoniche richiede un intervento urgente;

il cinema italiano vive una stagione felice, che potrà essere interrotta dalla mancanza di adeguate risorse per la crescita e la qualità del prodotto cinematografico e audiovisivo e dalla sottovalutazione dell'importanza dell'industria dei contenuti, essenziale per ricollocare l'Italia nel mercato europeo e globale della comunicazione;

lo spettacolo in Italia, nel suo complesso, conta all'incirca 250.000 addetti, tra artisti, tecnici, operatori, maestranze e una tale esiguità di finanziamenti pubblici mette in serio rischio i livelli occupazionali dell'intero comparto e il sistema dei diritti e degli ammortizzatori sociali;

assemblee, mobilitazioni, scioperi hanno chiamato a raccolta tutto il mondo dello spettacolo fortemente preoccupato per i consistenti tagli;

è urgente intervenire al fine di evitare il blocco di ogni attività,

impegna il Governo a reperire risorse adeguate a garantire il ripristino della dotazione del Fondo unico dello spettacolo almeno ai livelli stabiliti dalla legge finanziaria per il 2007 per il triennio 2006-2008 nonché a mettere in atto tutti i provvedimenti necessari a prevenire una crisi del settore, che potrebbe avere riflessi devastanti sulla intera industria culturale nazionale, e ad intraprendere con decisione la strada della valorizzazione e della crescita delle attività dello spettacolo, parte essenziale dell'identità nazionale.

(1-00173)

BAIO, TOMASSINI, ASTORE, BASSOLI, BIANCHI, BIANCONI, BOSONE, CALABRÒ, D'AMBROSIO LETTIERI, FOSSON, GRAMAZIO, GUSTAVINO, RIZZI. – Il Senato,

premessi che:

il diabete è ritenuto una malattia sociale in quanto coinvolge circa 3 milioni di italiani, rappresenta la prima causa di cecità acquisita ed è una delle cause più importanti di insufficienza renale con necessità di dialisi o trapianto;

il diabete, se non curato precocemente e in modo appropriato fin dall'infanzia, determina complicanze ed invalidità;

vista la diffusione della patologia è stata istituita la Giornata mondiale del diabete che si celebra il 14 novembre, per poter sensibilizzare le istituzioni e i cittadini alla prevenzione della malattia;

una persona affetta da diabete grava sulla sua famiglia e le condizioni socio-economiche sono fortemente correlate alla gestione della malattia;

il decreto ministeriale 28 maggio 1999, n. 329, recante «Regolamento recante norme di individuazione delle malattie croniche e invalidanti ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 29 aprile 1998, n. 124», aveva riconosciuto il diabete mellito quale patologia che dà diritto «all'esenzione dalla partecipazione al costo per le correlate prestazioni sanitarie incluse nei livelli essenziali di assistenza, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 29 aprile 1998, n. 124»;

ad oggi diverse prestazioni per la cura e la prevenzione delle complicanze connesse alla patologia del diabete non sono incluse nei livelli essenziali di assistenza, come il cosiddetto «piede diabetico», il quale comporta una cura non solo molto dolorosa, ma anche complessa, lunga, costosa, e soggetta a *ticket*;

sono altresì esclusi gli esami ematochimici, gli esami strumentali, l'educazione terapeutica, ed anche, paradossalmente, le dichiarazioni e/o attestazioni di idoneità alla guida di autoveicoli per il rinnovo della concessione della patente, così come molte altre prestazioni;

la ricerca sul diabete negli ultimi dieci anni ha avuto degli sviluppi importantissimi, come per esempio i sensori glicemici, in grado di monitorare il paziente 24 ore su 24, tuttavia essa, come altre, non solo non è inserita nelle prestazioni a tariffario dei livelli essenziali di assistenza, ma può accadere che, all'interno della stessa regione, venga concessa gratuitamente a seconda dell'Azienda sanitaria locale di riferimento;

i presidi per l'autocontrollo della glicemia, pur fondamentale per la cura e la gestione del diabete, non si possono detrarre dalla dichiarazione dei redditi, in quanto non considerati farmaci, ma vengono concessi in modo differenziato e carente dal servizio sanitario nazionale rispetto alle effettive necessità del paziente;

considerato che:

è sempre più evidente il ricorso alla compartecipazione privata attraverso forme assicurative, che di fatto gravano sul privato, alleggerendo il settore pubblico, ma snaturando la *ratio* della legge istitutrice del Servizio sanitario nazionale e il diritto all'accesso alle cure;

la politica sanitaria tende ad un ampliamento della platea degli aventi diritto ed una riduzione del livello delle prestazioni erogate a carico del Servizio sanitario nazionale,

impegna il Governo:

a garantire l'accesso alla cura e alle prestazioni per i pazienti diabetici in modo omogeneo su tutto il territorio nazionale;

ad inserire, in ottemperanza all'articolo 32 della Costituzione, la gratuità degli esami ematochimici, degli esami strumentali, dell'educazione terapeutica e di tutte le prestazioni connesse alla gestione del diabete e delle relative complicanze, in sede di revisione dei Livelli essenziali di assistenza.

(1-00174)

DE LILLO, TANCREDI, DI GIACOMO, DI GIROLAMO Nicola, GALIOTO, ORSI, D'AMBROSIO LETTIERI, MASSIDDA. – Il Senato,

considerato che:

il centro storico di Roma è patrimonio mondiale dell'UNESCO ed è un *unicum* di bellezza, storia, cultura, arte, meta imprescindibile per chi voglia conoscere e capire le origini della cultura occidentale;

i palazzi, le strade, le piazze, i monumenti della città eterna vanno ammirati così come sono, senza interruzioni o disturbi alla osservazione;

la cartellonistica e l'affissione pubblicitarie deturpano la corretta fruizione delle bellezze architettoniche, urbanistiche, storiche della capitale,

impegna il Governo ad adottare le opportune iniziative affinché nel centro storico di Roma non siano consentite le affissioni e la cartellonistica pubblicitarie.

(1-00175)

RANUCCI, FINOCCHIARO, ZANDA, LATORRE, ADAMO, AGOSTINI, ANDRIA, ANTEZZA, ARMATO, BAIIO, BARBOLINI, BASOLI, BERTUZZI, BIANCHI, BIANCO, BIONDELLI, BLAZINA, BOSSONE, BUBBICO, CARLONI, CAROFIGLIO, CASSON, CECCANTI, CERUTI, CHITI, CHIURAZZI, DEL VECCHIO, DELLA MONICA, DELLA SETA, DI GIOVAN PAOLO, DONAGGIO, FILIPPI Marco, FIORONI, FONTANA, GARAVAGLIA Mariapia, GARRAFFA, GASBARRI, GHEDINI, GRANAIOLA, GUSTAVINO, INCOSTANTE, LEDDI, LEGNINI, LIVI BACCI, MARCUCCI, MARINARO, MARINO Mauro Maria, MERCATALI, MOLINARI, MONGIELLO, MORANDO, MORRI, MUSI, NEGRI, NEROZZI, PAPANIA, PASSONI, PEGORER, PERDUCA, PIGNEDOLI, PORETTI, PROCACCI, ROILO, ROSSI Paolo, RUTELLI, SCANU, SERRA, SIRCANÀ, STRADIOTTO, TOMASELLI, TONINI, TREU, VERONESI, VIMERCATI, VITA. – Il Senato,

premessi che:

in questo momento la drammatica crisi finanziaria sta serrando l'economia del nostro Paese con un forte impatto negativo sull'economia reale, sui posti di lavoro, sui redditi delle famiglie, sulle imprese;

molti Comuni e numerose province hanno a disposizione risorse economiche libere ed utilizzabili per finanziare opere già progettate, cantierabili o già cantierate, ma ferme a causa dei vincoli posti dal Patto di stabilità;

i limiti, posti dal Patto di stabilità, non consentono ai Comuni e alle province di poter legittimamente utilizzare le risorse proprie (avanzo di amministrazione, oneri di urbanizzazione riscossi, entrate da alienazioni patrimoniali dell'ente, eccetera) per effettuare gli investimenti necessari economico/infrastrutturali sul territorio;

le ultime manovre governative hanno sottoposto i Comuni e le province a tagli, vincoli e restrizioni senza le adeguate compensazioni, minando completamente l'autonomia finanziaria, dimostrando disinteresse per le già disagiate comunità locali;

già nei mesi scorsi l'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI), consapevole della gravità della situazione generale nella quale versavano i Comuni e a garanzia delle popolazioni amministrato, aveva rivolto un appello al Governo con il quale si chiedevano una serie di interventi urgenti per consentire, in deroga al Patto di stabilità interno, l'utilizzo immediato dei residui passivi per la spesa in conto capitale, l'utilizzo degli avanzi di amministrazione per la spesa in conto capitale, l'utilizzo dei proventi derivanti dalla vendita del patrimonio per finanziare la spesa per investimenti, la garanzia per la stabilità delle entrate comunali attraverso la compensazione dei tagli ai trasferimenti e la mancata inte-

grale copertura degli interventi sull'imposta comunale sugli immobili (ICI);

un allentamento del Patto di stabilità per i Comuni permetterebbe di mettere in moto opere medio piccole, grazie alle quali verrebbe alimentata la piccola e media impresa italiana, in particolare nel settore dell'edilizia e del suo indotto, con immediati effetti benefici sul piano occupazionale evitando il ricorso agli ammortizzatori sociali;

nella Regione Lazio, fonte IFEL su dati del Ministero dell'interno, da un'elaborazione sui certificati di conto consuntivo di 104 Comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti, si evince che i residui passivi in conto capitale riferiti al 2007 ammontano ad un totale di circa 1,5 miliardi di euro e che se «liberati» darebbero un sostanziale contributo alla ripresa dell'economia di questa regione;

in Europa, per produrre immediati e positivi effetti economici e sociali, la Germania ha stanziato prestiti pari a circa 4 miliardi ai Comuni per il finanziamento di investimenti infrastrutturali, la Spagna ha destinato 10 miliardi per programmi di edilizia popolare, la Francia 10,5 miliardi per l'ammodernamento delle infrastrutture;

in Italia il Governo ha recuperato molti stanziamenti distraendoli in molti casi dalle destinazioni originarie (si pensi ai fondi FAS) per realizzare grandi infrastrutture la cui effettiva utilizzazione produrrà effetti forse e solo nel lungo periodo;

considerato che:

le previsioni economiche per il prossimo futuro registrano un progressivo peggioramento a fronte del quale le azioni del Governo risultano praticamente inefficaci;

una deroga mirata, regolata e monitorata, al Patto, consentirebbe la realizzazione e ultimazione di quegli interventi infrastrutturali che possono essere finanziati con risorse già nella disponibilità degli enti, con un forte impatto sul tessuto economico locale e territoriale,

impegna il Governo:

ad adottare con sollecitudine apposite iniziative per garantire le immediate modifiche delle norme che regolano i vincoli del Patto di stabilità per i Comuni e le province, a garanzia degli investimenti che gli stessi dovranno effettuare per il miglioramento della qualità della vita dei cittadini, a sostegno delle famiglie e dei lavoratori e a salvaguardia dell'interesse generale del Paese;

a creare una «corsia preferenziale», in deroga al Patto di stabilità, per l'utilizzo dei fondi residui passivi per la spesa in conto capitale, già disponibili dagli enti, da impegnare nella manutenzione dei luoghi pubblici, con particolare riguardo a scuole, reti idriche, edilizia residenziale pubblica.

(1-00176 p.a.)

Interpellanze

D'ALIA. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri della giustizia e dell'interno.* – Premesso che:

ad opinione dell'interpellante, i provvedimenti varati fin qui dal Governo in carica sono di portata abbastanza ridotta. La portata limitata di quanto fatto finora rende molto difficile valutare gli effetti delle politiche sulla giustizia e sulla sicurezza;

dei provvedimenti approvati di recente, o ancora in gestazione, c'è infatti poco da dire dal punto di vista delle conseguenze concrete che essi hanno sortito. Nella sostanza il Governo non ha affrontato il tema della riforma dell'ordinamento giudiziario – dopo la tanto contestata riforma varata, e poi corretta, nelle Legislature precedenti – e, una volta approvato dal Parlamento il lodo Alfano, ha lasciato che gli altri provvedimenti seguissero lentamente il corso parlamentare;

in questo anno di Legislatura i provvedimenti che hanno interessato di più il Governo sono stati quelli relativi alla «sicurezza» – forse perché più incisivi – e, in pratica, sull'inasprimento della repressione penale, come dimostra anche l'ulteriore provvedimento sulla «sicurezza pubblica» appena approvato;

tuttavia pare all'interpellante che tali provvedimenti non producano gli effetti che essi si ripromettevano. Infatti, nonostante sia in vigore dal maggio 2008 la disposizione che prevede l'espulsione o allontanamento dal territorio nazionale di cittadini stranieri o comunitari anche nei casi di condanna alla reclusione per più di due anni (prima ne servivano dieci) o, a prescindere dall'entità della pena inflitta, per condanne alla reclusione per delitti contro la personalità dello Stato (articolo 1, lettere *a*) e *b*) del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125), sono ben due volte – 17 giugno e 20 luglio 2009 – che il Ministro della giustizia ha dichiarato che la popolazione carceraria è composta dal 40 per cento da cittadini stranieri;

infatti, il 17 giugno, nel corso della festa della Polizia penitenziaria, il Ministro della giustizia ha dichiarato alla stampa: «Alla data del 16 giugno, a fronte di una capienza regolamentare di 43.262 posti e di una tollerabilità di 63.568 posti detenuti, la popolazione carceraria era pari a 63.350 detenuti. La massiccia presenza nelle nostre carceri di detenuti stranieri, il cui numero è pari a 23.442 unità e dunque a quasi il 40 per cento del totale. Siamo su livelli di allarme per i quali è prevedibile un ulteriore incremento della popolazione carceraria»;

nuovamente, il 20 luglio 2009, a margine della firma del protocollo d'intesa per l'attuazione dei programmi di innovazione digitale nel settore della giustizia, siglato alla Corte d'appello di Venezia, il Ministro ha dichiarato: «Le carceri sono sovraffollate perché il 40 per cento dei detenuti è straniero»;

si chiede di sapere:

per quale motivo ad un anno dal varo delle disposizioni che prevedono l'espulsione e l'allontanamento degli stranieri, condannati alla reclusione, dal territorio nazionale la popolazione carceraria abbia una così alta percentuale di detenuti stranieri;

se il Presidente del Consiglio dei ministri ed i Ministri in indirizzo, anche alla luce di quanto segnalato, con missiva datata 15 luglio 2009, dal Presidente della Repubblica all'atto della promulgazione delle legge in materia di pubblica sicurezza, non ritengano opportuna una revisione del provvedimento, nonché l'adozione di idonee iniziative affinché le norme non solo producano i corrispondenti effetti per i quali sono state varate ma rispondano anche a requisiti di omogeneità e comprensibilità.

(2-00094)

RUSCONI, BAIO, GARAVAGLIA Mariapia, GALPERTI, MARINO Mauro Maria, PERTOLDI, GUSTAVINO, CERUTI, LEDDI, BOSONE, BASSOLI, D'UBALDO, COSENTINO, FONTANA, ROILO, ICHINO, ROSSI Paolo, VIMERCATI, MAZZUCONI, SIRCANA, BIANCHI, ADAMO, MARCUCCI, DI GIOVAN PAOLO, TREU, BASTICO, SANGALLI, FIORONI, VILLARI, VITA, SCANU, MARINARO, SOLIANI. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* – (Già 3-00866)

(2-00095 *p.a.*)

Interrogazioni

BALBONI. – *Al Ministro della giustizia.* – Premesso che:

la questione sollevata nel presente atto di sindacato ispettivo appare di particolare delicatezza ed investe la gestione delle vendite immobiliari senza incanto presso la Sezione fallimentare del Tribunale di Bologna. Essa non risulta un'eccezione, bensì una regola determinata da un'illegitima prassi, priva di qualsiasi aggancio normativo;

con avviso di vendita immobiliare senza incanto il giudice delegato disponeva l'alienazione di tutta una serie di lotti corrispondenti ad autorimesse site a Bologna, via Camillo Ranzani, 14, di proprietà di CU.CO. Srl in concordato preventivo (C.P. 2 del 2008) per la udienza del 10 luglio 2009;

era previsto che le varie offerte fossero depositate entro il giorno precedente e cioè entro il 9 luglio. Veniva delegato un notaio;

in occasione dell'udienza di vendita senza incanto del 10 luglio si apprendeva che una società, anziché procedere, come avevano fatto tutti gli altri offerenti mediante il versamento per ciascun lotto di 3.200 euro direttamente presso la prevista agenzia del Monte dei Paschi di Siena, aveva effettuato i bonifici per tutti i lotti da Unicredit banca l'8 luglio 2009 con valuta in pari data per il beneficiario, e ciò in aperta violazione

di quanto dispone l'art. 173-*quinques* delle disposizioni di attuazione e transitorie del codice di procedura civile secondo cui la presentazione delle offerte di acquisto ai sensi dell'art. 571 codice di procedura civile può avvenire anche mediante l'accredito a mezzo bonifico. In tal caso, però, «l'accredito deve aver luogo non oltre cinque giorni prima della scadenza del termine entro il quale possono essere proposte le offerte di acquisto»;

essendo la vendita, come già detto, fissata per il 10 luglio ed essendo previsto il termine per le offerte di acquisto il giorno precedente e cioè il 9 luglio, la predetta società, se avesse voluto avvalersi delle modalità previste dal suddetto art. 173-*quinques*, avrebbe dovuto far sì che l'accredito avvenisse entro e non oltre la data del 4 luglio. Accredito che, invece, al momento delle vendite nella mattinata del 10 luglio non era ancora intervenuto;

in funzione di ciò, alcuni partecipanti facevano verbalizzare che si sarebbero dovute sospendere le varie vendite senza incanto con l'esclusione della società in questione, in funzione di tale macroscopica inadempienza. Si è invece voluto procedere comunque alle varie vendite;

è accaduto che alcuni lotti sono stati aggiudicati alla predetta società che non aveva titolo per partecipare alle varie vendite;

per sanare questa situazione il giudice delegato avrebbe dovuto procedere urgentemente d'ufficio ad annullare tutte le vendite che hanno visto aggiudicataria la predetta società assegnando i vari lotti ai migliori offerenti risultati soccombenti, senza necessità di opposizione, trattandosi di questione che investe la gestione dell'ufficio. Per l'eventuale lotto o per gli eventuali lotti per i quali la società in discussione è risultata unica offerente aggiudicataria, si sarebbe dovuta parimenti, ed a maggior ragione, valutare l'opportunità di annullarne l'aggiudicazione disponendo, per quel lotto o per quei lotti, la vendita con incanto in assenza di regolari offerte. In questo caso, in assenza di altre offerte, non ci sarebbe potuta neppure essere alcuna opposizione, non essendovi alcuno legittimato in tal senso;

anche qualora il termine previsto dal comma 2 dell'art. 173-*quinques* citato («Non oltre cinque giorni prima») venisse considerato ai sensi del secondo comma dell'art 152 codice di procedura civile non perentorio bensì ordinatorio, la sostanza non cambierebbe affatto. Mentre il successivo art. 153 codice di procedura civile prevede che «I termini perentori non possono essere abbreviati o prorogati, nemmeno sull'accordo delle parti», secondo l'art. 154 codice di procedura civile: «Il Giudice, prima della scadenza, può abbreviare o prorogare, anche d'ufficio, il termine che non sia stato stabilito a pena di decadenza. La proroga non può avere una durata superiore al termine originario. Non può essere consentita proroga ulteriore, se non per motivi particolarmente gravi e con provvedimento motivato». Nel caso di specie, prima della scadenza del termine di cui sopra, la predetta società non ha chiesto alcuna proroga né l'ha ottenuta, sicché il termine medesimo da ordinatorio di fatto è diventato perentorio, almeno per quanto riguarda gli effetti preclusivi (*cf.* Cassazione 19 gennaio 2005, n. 1064, Cassazione 29 gennaio 1999 n. 808);

quanto lamentato non sarebbe la eccezione, ma purtroppo, almeno sembra all'interrogante, la regola in funzione di una consolidata prassi in voga da tempo presso la Sezione fallimentare del Tribunale di Bologna, totalmente peraltro disancorata da qualsiasi norma specifica;

tale illegittima prassi consolidata renderebbe pertanto vana una qualsiasi opposizione da parte di qualsivoglia interessato, anche in funzione del fatto che il comma 2 dell'art. 618 codice di procedura civile prevede la non impugnabilità di siffatte sentenze,

si chiede di sapere:

quale sia il giudizio del Ministro in indirizzo in merito a quanto sopra e se non ritenga del tutto illegittima la prassi adottata, nonché francamente discutibile e poco trasparente la gestione delle vendite senza incanto presso la Sezione fallimentare del Tribunale di Bologna;

quali iniziative urgenti di sua competenza intenda adottare al riguardo, con particolare riferimento all'opportunità di un'indagine ispettiva sulla gestione delle vendite senza incanto presso la Sezione fallimentare del Tribunale di Bologna.

(3-00871)

BERSELLI. – *Al Ministro della giustizia.* – Premesso che:

l'organico dei giudici di pace stabilito in 4.700 unità, attualmente risulta scoperto per circa 1.900 posti;

le nuove competenze introdotte di recente (per valore in sede civile e per il reato d'ingresso clandestino in sede penale) hanno notevolmente appesantito il carico di lavoro di questi giudici onorari;

nel mese di marzo 2010 scadranno i mandati di quasi 1.000 giudici di pace portando la copertura dell'organico sotto il 45 per cento;

il Consiglio superiore della magistratura con «risposta a quesito del 19 marzo 2009» ha ribadito che le supplenze e le reggenze dei giudici di pace devono essere adottate solo in casi «eccezionali»;

alcuni Centri di identificazione ed espulsione (ex Centri di permanenza temporanea), come quello di Gradisca d'Isonzo (Gorizia), contano su un solo giudice di pace in servizio;

dal bando di concorso all'immissione in possesso, per un aspirante giudice di pace trascorre mediamente poco meno di un anno e mezzo,

si chiede di sapere quale sia il pensiero del Ministro in indirizzo in merito a quanto sopra e quali provvedimenti urgenti di competenza intenda adottare, tenuto conto che il Parlamento ha approvato vari ordini del giorno volti a rimuovere i limiti legislativi di rinnovo dei giudici di pace, con il primario obiettivo di non disperdere le professionalità maturate sul campo e di contenere i tempi ed i costi di formazione dei nuovi magistrati onorari, analogamente a quanto fatto per la giurisdizione tributaria.

(3-00872)

GALPERTI. – *Al Ministro della difesa.* – Premesso che:

secondo quanto si apprende anche da notizie giornalistiche, il Comando generale dell'Arma dei Carabinieri ha disposto, a decorrere dalla data del 1° luglio 2009, la sospensione del servizio della motovedetta di stanza a Sulzano (Brescia), sul lago d'Iseo;

nel corso degli ultimi 12 anni, ovvero dalla data del suo insediamento, la costante presenza ed operatività di suddetta natante dell'Arma ha contribuito a garantire tutte quelle attività finalizzate al controllo e alla vigilanza sulle acque e sulle sponde del lago d'Iseo, in coordinamento peraltro con le altre autorità preposte a tali servizi;

le ragioni del provvedimento di sospensione del servizio di motovedetta sul lago d'Iseo appaiono incomprensibili, non solo in considerazione della circostanza degli indispensabili, servizi notoriamente resi dall'unità operativa, ma anche in considerazione della circostanza che in tale situazione, caratterizzata dall'avvio della stagione che determina un notevole aumento del flusso turistico, sarebbe più opportuno prevedere un incremento anziché una diminuzione dei controlli sulla navigazione e sull'ambiente nelle acque e sulle sponde del lago d'Iseo;

la notizia della sospensione di tale servizio ha destato grande stupore ed apprensione tra i cittadini e le istituzioni locali coinvolte, nonché tra le associazioni di volontariato operanti nel territorio sebino, egualmente preoccupati del venir meno di quei servizi che, nel corso degli ultimi 12 anni, l'unità operativa dell'Arma è riuscita con grande efficacia e sollecitudine a garantire sul lago d'Iseo,

si chiede di sapere:

se, alla luce dei fatti esposti, non si ritenga opportuno ripristinare, con la massima urgenza, il servizio di vigilanza effettuato dalla motovedetta dell'Arma dei Carabinieri al fine di non privare il lago d'Iseo della preziosa ed insostituibile opera svolta da tale unità operativa fino ad oggi e restituire maggiore sicurezza e tranquillità a tutti coloro che frequentano, operano, lavorano nel contesto dell'area lacustre bresciana;

se, inoltre, non si ravvisi la necessità di attivare urgentemente un tavolo istituzionale tra il Consorzio gestione associata dei laghi d'Iseo, Endine e Moro, la Regione Lombardia e il Comando dei Carabinieri al fine di individuare le misure idonee a stabilizzare e a potenziare il servizio di vigilanza sul lago d'Iseo.

(3-00873)

LUMIA. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.* – Premesso che:

gli abitanti del comprensorio Termini-Cefalù-Madonie, a seguito dell'annunciata chiusura dello stabilimento Fiat di Termini Imerese e delle industrie dell'indotto, stanno vivendo travagliati momenti di sconforto per l'allarmante e crescente crisi occupazionale che si registra nell'intera area anche per il mancato avvio dei lavori di importanti infrastrutture «cantierabili», come il raddoppio ferroviario Cefalù-Castelbuono;

la recente tragedia di Viareggio dovrebbe far riflettere seriamente sul futuro delle ferrovie italiane per scongiurare il pericolo di ulteriori e più gravi preannunciati incidenti ferroviari;

le linee ferroviarie siciliane sono da decenni abbandonate, con inadeguati interventi di manutenzione, di ammodernamento e di velocizzazione;

tale stato di abbandono e in particolare la vetustà della linea ferrata Palermo-Messina hanno già causato – solo negli anni scorsi – un grave deragliamento nei pressi della Città dello Stretto. Non molti anni addietro un ennesimo deragliamento si è registrato in località S. Ambrogio, nella tratta compresa tra Cefalù e Castelbuono. La strage è stata scongiurata solo perché i vagoni, usciti dai binari, miracolosamente non sono precipitati nella sottostante scarpata, nella quale si trovavano numerosi turisti italiani e stranieri, ospiti di un rinomato *Camping*;

dal 1998 ad oggi l'Italferr è stata quasi ininterrottamente impegnata nella progettazione del raddoppio e velocizzazione della tratta Termini Imerese Fiumetorto-Cefalù-Castelbuono. Per la stessa tratta da ammodernare era stato espressamente previsto che i lavori venissero eseguiti in unica soluzione e/o, quantomeno, prioritariamente da Castelbuono verso Cefalù Ogliastrillo. Pur essendo stata acquisita dal 2004 la totale copertura finanziaria (960 milioni di euro) per costruire l'intero tracciato, i lavori hanno avuto inizio soltanto da pochi mesi, limitatamente al primo dei due lotti, cioè da Fiumetorto a Cefalù;

per il secondo lotto, Cefalù Ogliastrillo-Castelbuono, ancora oggi non sono state avviate le procedure di appalto «per carenze di finanziamenti in termini di cassa» – come è stato recentemente asserito dal senatore Mario Mantovani, Sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti, rispondendo ad un precedente atto di sindacato ispettivo dell'interrogante (3-00642) sul problema specifico;

la realizzazione del solo primo lotto, Fiumetorto-Cefalù Ogliastrillo, non può essere considerata «funzionale» in quanto il raddoppio ferroviario viene interrotto in aperta campagna, in località Ogliastrillo, quasi a metà strada tra le stazioni di Lascari e Cefalù;

la «funzionalità» dell'investimento è «mascherata» dalla realizzazione, in contrada Ogliastrillo, di «un posto di movimento telecomandato – come asserito da Rete ferroviaria italiana (Rfi) – atto a consentire il passaggio dei treni dal semplice al doppio binario e viceversa», nel tratto compreso tra Lascari e Cefalù;

non è pensabile che i collegamenti ferroviari metropolitani tra Cefalù, Termini Imerese, Palermo e l'aeroporto di Punta Raisi e viceversa, a lavori ultimati del solo primo lotto, rimangano quelli attuali, ovvero senza un adeguato incremento di treni;

per giustificare la «funzionalità» e, quindi, la «produttività» dell'investimento finanziario del solo primo lotto dovranno necessariamente essere attivati e incrementati – a lavori ultimati – i collegamenti metropolitani, non più da Castelbuono ma, quantomeno, da Cefalù a Punta Raisi,

con una cadenza diurna di un treno ogni 15 o 20 minuti circa in arrivo e in partenza nei due sensi di marcia;

con l'entrata in esercizio del doppio binario del costruendo primo lotto – attraverso l'attivazione del citato «posto di movimento telecomandato» ad Ogliastrillo e con il previsto incremento dei nuovi collegamenti da e per il capoluogo regionale – si determineranno seri problemi logistici e di sicurezza con l'inevitabile chiusura quasi permanente degli attuali quattro passaggi a livello esistenti tra Ogliastrillo e la stazione di Cefalù. I menzionati 4 passaggi a livello ricadono, in meno di 4 chilometri, nelle zone turistico-residenziali di Mazzaferro-Ogliastrillo e S. Lucia (quest'ultimo per accedere, tra l'altro, ai rinomati complessi ricettivi del Club Med e del Kalanica, e nell'area urbana di contrada Gallizza e di via dei Mulini, a circa 100 metri dalla stazione di Cefalù);

per entrare e uscire dal centro abitato di Cefalù, per la parte che si estende, unitamente al centro storico, a valle dell'attuale linea ferrata, i soli percorsi di fuga sono la via Gibilmanna e la via Roma, dove, su quest'ultima arteria, insiste il citato passaggio a livello di contrada Gallizza;

a seguito dell'entrata in esercizio del raddoppio del solo primo lotto, il centro abitato di Cefalù sarà pertanto stretto in una morsa (che potrebbe diventare una trappola micidiale) per gli inevitabili e prolungati ingorghi che si registrano per l'intreccio di movimenti autoveicolari e ferroviari;

senza l'immediata realizzazione del secondo lotto di lavori e, quindi, senza la prevista soppressione dei quattro citati passaggi a livello (sui 10 passaggi a livello che vi sono tra le stazioni di Lascari e Castelbuono) l'attuale caotico traffico automobilistico all'interno del centro abitato di Cefalù è destinato a crescere a dismisura, creando pertanto condizioni di assoluta invivibilità e di serio pericolo per la pubblica incolumità;

tali e altre problematiche non adeguatamente evidenziate (come l'inquinamento acustico, atmosferico e il conseguente impatto ambientale nonché la paralisi nella programmazione dell'assetto urbanistico della cittadina) metteranno irreversibilmente in ginocchio il turismo locale dei comuni del Parco delle Madonie e l'immagine della stessa Sicilia con inevitabili e gravi ripercussioni economiche;

per le motivazioni sopra accennate le Ferrovie dello Stato, dopo l'iniziale progettazione della sola Fiumetorto-Cefalù Ogliastrillo, sin dal 1999 hanno condiviso e recepito la richiesta e l'ineludibile necessità di prolungare sino a Castelbuono la tratta da velocizzare, non interrompendo, come inizialmente previsto, il raddoppio nel mezzo del territorio cefaludese. Tale decisione – come era stato richiesto dal comitato cittadino «Cefalù-Quale Ferrovia», da numerose associazioni culturali e ambientaliste, dell'amministrazione e dal Consiglio comunale della cittadina balneare – è stata fatta propria dall'Italferr e da Rfi, come risulta definitivamente sancito nell'atto di assenso n. 10 «Comune di Cefalù», sottoscritto tra le parti il 3 ottobre 2003, a Palermo, a conclusione dell'apposita Conferenza dei servizi;

l'interrogante valuta con spirito costruttivo, anche se «sospettosamente» dilatoria, la disponibilità del Governo – come asserito dal Sottosegretario di Stato Mantovani nella risposta data alla precedente interrogazione sullo specifico problema – a «dare impulso a tale tratto di raddoppio, nell'ambito dell'aggiornamento 2009 del contratto di programma 2007-2011» per verificare «la possibilità di anticipare la realizzazione dell'opera»;

la soluzione di tale problema può prontamente concretizzarsi avviando, con immediatezza, le procedure d'appalto della Cefalù-Castelbuono, attraverso il recupero – tra le altre possibilità che il Governo riterrà più opportuno mettere in atto – delle risorse finanziarie necessarie;

a tale immediato adempimento si può arrivare anche attraverso l'utilizzo: 1) dei cospicui finanziamenti comunitari non ancora utilizzati di Agenda 2000-2007 e 2007-2013 e del Fondo per le aree sottosviluppate, come già suggerito nella replica alla risposta data all'interrogazione; 2) delle somme disponibili dal ribasso d'asta dell'appalto conferito per i lavori del primo lotto; 3) dei 2,8 miliardi di euro destinati al Mezzogiorno e da anni non utilizzati dal Ministero dello sviluppo economico, come recentemente ha evidenziato la Corte dei conti;

il *gap* accumulato nell'avvio dei lavori del secondo lotto rispetto al primo può essere colmato – d'intesa con Italferr e Rfi – con più turni giornalieri di lavoro nell'esecuzione della Cefalù-Castelbuono, anche attraverso degli incentivi premiali per l'impresa che si aggiudicherà l'esecuzione dell'opera, utilizzando tra l'altro le somme che si renderanno disponibili dal ribasso d'asta dello specifico appalto,

si chiede di sapere se il Governo intenda intervenire, con atti di propria competenza, per sbloccare questa situazione e dare inizio ai lavori della tratta Cefalù-Castelbuono.

(3-00874)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

MARINO Ignazio. – *Al Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali.* – Premesso che:

molti Paesi nel mondo sono interessati dalla presenza dell'influenza da febbre suina, scientificamente denominata H1N1;

anche l'Italia figura tra i paesi esposti ai rischi di quella che di fatto è una pandemia;

la situazione in cui il Paese verrà a trovarsi nei prossimi mesi richiede un'attenta vigilanza preventiva del Governo e delle autorità sanitarie;

si tratta di predisporre sin da ora misure appropriate e proporzionate ai rischi per arginare la diffusione del virus che risulta essere facilmente trasmissibile e aggressivo;

non appaiono, a questo riguardo, sufficientemente chiarificatori gli intendimenti del Governo a proposito dell'iniziativa dell'Esecutivo che sembrerebbe orientato a provvedere alla vaccinazione di 1-2 milioni di persone in quanto appartenenti a cosiddetti «gruppi di priorità»;

tali «gruppi» comprenderebbero i lavoratori della sanità, i Vigili del fuoco, i lavoratori dei trasporti e dei servizi di pubblica utilità che, considerati nel loro complesso, superano il numero indicato delle persone da sottoporre a vaccinazione;

secondo il Governo, vi sarebbe anche l'ipotesi di vaccinare i bambini ed i ragazzi in età scolare tra gli 8 ed i 17 anni;

per avere la disponibilità delle dosi di vaccino necessarie sarebbe stato opportuno attivarsi già da tempo con le aziende produttrici, mentre è proprio questo il punto non chiarito dalle prese di posizione del Governo;

considerato che in Italia il fatto che vi sarà, a fine ottobre 2009, la disponibilità dei vaccini, non implica che essi saranno destinati al fabbisogno nazionale se le aziende avranno già stipulato con altri Paesi contratti di fornitura per le medesime dosi di vaccino;

si chiede di sapere:

quante siano le dosi di vaccino effettivamente prenotate od ordinate per corrispondere al fabbisogno stimato al fine di contrastare efficacemente la diffusione del virus H1N1;

quali siano, se ad oggi ve ne sono, i criteri di priorità e di precedenza adottati per procedere alle vaccinazione e se, nel caso delle vaccinazioni rivolte ai bambini, si tratti di vaccinazioni efficaci;

se il Governo non ritenga di fornire al Parlamento in modo tempestivo ogni notizia utile all'esatta conoscenza delle dimensioni del fenomeno pandemico, evitando inutili allarmismi ma anche colpevoli sottovalutazioni.

(4-01799)

D'ALIA. – *Al Ministro dell'interno.* – Premesso che:

nella notte tra il 31 giugno e il 1° luglio 2009, 82 rifugiati e migranti sono stati individuati dalla nave della Marina militare italiana «Orione», secondo i mezzi di informazione, a circa 30 miglia da Lampedusa e poi trasferiti su una motovedetta libica per essere rimpatriati in Libia senza che ne fossero stabilite la nazionalità né le motivazioni che li spingessero a fuggire;

il 2 luglio l'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (UNHCR) ha inviato una missiva al Ministero dell'interno ai fini di chiedere informazioni sul respingimento e sul rispetto delle convenzioni internazionali;

il Ministero ha risposto dichiarando che proprio in ossequio alle convenzioni internazionali si era proceduto a rimpatriare in Libia 82 libici, i quali, fermati in acque internazionali, non avrebbero manifestato la volontà di richiedere asilo in Italia;

al contrario, dalle dichiarazioni raccolte nei centri di detenzione ove sono stati smistati i migranti, è emerso che gran parte di essi risultano bisognosi di protezione. Infatti, dalle interviste rilasciate al personale delle Nazioni unite facente capo all'UNHCR e al personale del Centro italiano per i rifugiati (Cir) di stanza in Libia, si è constatato che gli 82 respinti non sono libici bensì, per la maggior parte, precisamente 76, di nazionalità eritrea. Tra essi vi sono 9 donne e almeno 6 bambini; 33 di essi sono già stati precedentemente riconosciuti rifugiati sotto il mandato delle Nazioni unite;

nel corso delle interviste rilasciate separatamente nei diversi centri di detenzione al personale del Cir e dell'UNHCR, inoltre, gran parte dei migranti hanno chiesto protezione ed espresso la volontà di avanzare richiesta d'asilo;

in queste testimonianze gli stessi hanno affermato che i loro effetti personali, fra i quali documenti di vitale importanza, sarebbero stati confiscati dai militari italiani durante le operazioni e non più riconsegnati. Le persone ascoltate dall'UNHCR e dal Cir hanno riferito di aver trascorso quattro giorni in mare prima di essere intercettate e di non aver ricevuto cibo dai militari italiani durante l'operazione durata circa 12 ore;

almeno 6 dei respinti hanno avuto bisogno di cure mediche e sono stati ricoverati in ospedale a causa dei traumi riportati in conseguenza dell'utilizzo, da parte delle Forze dell'ordine, nei loro confronti di bastoni elettrici, come denuncia Christopher Hein, direttore del Cir e come rilevano testimonianze fotografiche. In particolare uno di essi, detenuto nel centro di Zuwarah, ha addirittura riportato ferite alla testa provocate da bastoni elettrici;

lo stesso Ministro ha ammesso, nel corso di alcune sue dichiarazioni, che i militari hanno proceduto ad immobilizzare alcune persone durante il trasbordo forzoso, dovendo reagire alle resistenze che alcuni hanno opposto nel momento in cui si è paventata la possibilità di un respingimento in Libia a rischio della loro stessa vita e libertà. Il Ministro ha altresì confermato che denaro, cellulari e documenti personali in possesso dei migranti sono stati messi in sacchetti e consegnati al personale della Guardi di finanza a bordo;

l'UNHCR, preso atto dell'origine dei migranti, gran parte eritrei, delle loro richieste di fare domanda d'asilo, delle modalità del respingimento e della situazione di restrizione della libertà personale in cui versano attualmente gli stessi, considerato che l'Italia accorda protezione agli eritrei, ha inviato un'ulteriore missiva, in data 7 luglio, al Ministero dell'interno per avere chiarimenti in merito alla vicenda. Ad oggi non si è avuta alcuna risposta;

a giudizio dell'interrogante, la misura dei respingimenti più che contro l'immigrazione irregolare sembra essere una misura ai danni del diritto d'asilo e di chi fugge dalle violazioni dei diritti umani e dalle guerre, tanto più che lo scorso anno il 70 per cento delle persone che hanno fatto domanda d'asilo in Italia è giunto via mare;

gli obblighi internazionali, che scaturiscono dalla Convenzione sui rifugiati del 1951 e dal Protocollo del 1967, dalla Convenzione internazionale sui diritti civili e politici, dalla Convenzione ONU contro la tortura, dalla Convenzione europea sulla protezione dei diritti umani, vietano tassativamente il respingimento di rifugiati o richiedenti asilo;

in particolare l'art. 33 della Convenzione di Ginevra relativa allo *status* dei rifugiati e l'art. 19 del testo unico sulla disciplina dell'immigrazione e sulla condizione dello straniero (di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998) sanciscono il principio del non *refoulement*; l'art. 19 citato quale recita che: «In nessuno caso può disporsi l'espulsione o il respingimento verso uno Stato in cui lo straniero possa essere oggetto di persecuzione per motivi di razza, di sesso, di lingua, di cittadinanza, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali o sociali, ovvero possa rischiare di essere rinvio verso un altro Stato nel quale non sia protetto dalla persecuzione». In base allo stesso testo unico minori e donne incinte sono inespellibili;

l'obbligo di non respingimento per gli Stati non comporta alcuna limitazione geografica e si applica a tutti gli agenti statali nell'esercizio delle loro funzioni all'interno o all'esterno del territorio nazionale. L'obbligo di non respingere un rifugiato o un richiedente asilo vieta quindi non solo l'espulsione dal territorio di uno Stato ma anche il respingimento alle frontiere dello Stato o il rinvio o l'accompagnamento verso il luogo di temuta persecuzione;

inoltre, il rinvio diretto di un rifugiato o di un richiedente asilo verso un Paese nel quale teme di essere perseguitato non rappresenta l'unica forma di respingimento. Anche il rinvio indiretto verso un Paese terzo che potrebbe successivamente inviare la persona verso il Paese in cui è temuta persecuzione costituisce respingimento, ed in questo caso entrambe i paesi sarebbero ritenuti responsabili;

l'art. 10, comma terzo, della Costituzione recita: «Lo straniero, al quale sia impedito nel suo paese l'effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana, ha diritto d'asilo nel territorio della Repubblica, secondo le condizioni stabilite dalla legge». Dal dettato costituzionale deriva per il Governo il dovere costituzionale di garantire il diritto d'asilo;

nessun richiedente asilo dovrebbe essere quindi rinvio verso un Paese terzo che non possa garantire criteri base di protezione, l'osservanza del principio di non respingimento e l'impegno ad esaminare in maniera imparziale ed obiettiva la domanda di asilo della persona, e che non abbia dimostrato capacità e volontà di fornire efficace protezione in tutti i casi competenti;

la Libia non ha firmato la Convenzione di Ginevra sullo *status* di rifugiato del 1951 e, soprattutto, non possiede una legge sull'asilo né un sistema di accoglienza e protezione dei rifugiati,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo non intenda riconsiderare la nuova politica dei respingimenti che, in assenza di adeguate garanzie, impedisce

l'accesso all'asilo e mina il principio internazionale del non respingimento (*non refoulement*);

se non intenda far luce sul respingimento degli 82 migranti occorso nella notte tra il 31 giugno e il 1° luglio 2009 onde verificare a quante miglia da Lampedusa la barca dei richiedenti asilo sia stata intercettata, se nel corso del trasbordo forzato sia stata usata la forza, se sia vero che alle persone esauste da quattro giorni trascorsi in mare non sono stati dati viveri e che fine abbiano fatto i documenti e i beni confiscati agli stessi;

se e quali garanzie il Governo italiano abbia avuto da parte del Governo libico in merito al trattamento e alla protezione delle persone respinte.

(4-01800)

LI GOTTI. – *Ai Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e per i beni e le attività culturali.* – Premesso che si apprende da notizie di stampa – «il Crotonese», 14-16 luglio 2009 – che da circa un mese l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) avrebbe consegnato al Prefetto di Crotona un rapporto circa lo stato della discarica sita in località Farina di Trappeto e la natura dei materiali in essa depositati;

considerato che:

secondo quanto riportato nel rapporto ISPRA, la discarica (il cui volume è stimato in circa 150.000 metri cubi) conterrebbe più di 80.000 tonnellate di rifiuti industriali (per un volume pari a 135.000 metri cubi) i quali sarebbero stati accumulati, tra il 1960 e il 1991, dagli stabilimenti delle società Fosfotec e Agricoltura, entrambi siti nel territorio del comune di Crotona e oggi demoliti;

in particolare, per quanto riguarda i materiali provenienti dalla Fosfotec, industria specializzata nella lavorazione del fosforo, chiusa e successivamente demolita negli anni '90, sarebbero stati abbancati presso la discarica, oltre a fanghi inerti di natura prevalentemente inorganica, anche materiali di altro tipo quali residui di materie prime, prodotti finiti, fanghi, ceneri, melme ed incrostazioni dei vari impianti della fabbrica oltre ai materiali derivanti dalle successive opere di demolizione della stessa;

tra questi materiali, nella discarica e nella zona ad essa circostante sarebbero presenti in grande quantità fosfogessi, metasilicati, fosforo puro e altri residui di lavorazione classificati come *naturally occurring radioactive material* (NORM) cioè materiali contenenti un'alta concentrazione di radioattività naturale, che, se non correttamente smaltiti e lasciati esposti all'azione degli agenti atmosferici, viene rilasciata nell'ambiente;

la discarica di Farina di Trappeto si trova in una zona del comune di Crotona in prossimità della foce del fiume Esaro e a ridosso di una spiaggia e non è stata concepita per essere idraulicamente isolata dall'ambiente circostante (come si evincerebbe anche dal relativo documento di autorizzazione rilasciato a suo tempo dalla Regione), e dunque i materiali abbancati sarebbero in contatto diretto con le acque di falda e del mare;

il grave problema dell'inquinamento dei terreni e delle falde della ex zona industriale di Crotona e del vicino tratto di costa, ivi compresa la zona prospiciente il mare in cui si trova il sito archeologico dell'antica Kroton, uno dei più importanti del Mediterraneo, si trascina ormai da anni senza che siano stati messi in atto interventi di bonifica efficaci e posti in essere secondo *standard* di sicurezza accettabili;

con il decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 208, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 13, è stata introdotta nell'ordinamento la possibilità per il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di stipulare di una o più transazioni globali, con una o più imprese interessate, pubbliche o private, in ordine alla spettanza e alla quantificazione degli oneri di bonifica, degli oneri di ripristino, nonché del danno ambientale di cui agli articoli 18 della legge 8 luglio 1986, n. 349, e 300 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e degli altri eventuali danni di cui lo Stato o altri enti pubblici territoriali possano richiedere il risarcimento. La stipula del contratto transattivo comporta l'abbandono del contenzioso pendente e preclude ogni ulteriore azione per rimborso degli oneri di bonifica e di ripristino ed ogni ulteriore azione per il danno ambientale e per le altre eventuali pretese risarcitorie azionabili dallo Stato e da enti pubblici territoriali, per i fatti oggetto della transazione. Alla luce di tale situazione, che restringe fortemente per gli enti locali la possibilità di esprimersi in materia e di richiedere direttamente interventi di riparazione del danno al soggetto responsabile, desta ancor maggior preoccupazione lo stato dell'inquinamento dell'ex zona industriale di Crotona, anche per gli effetti che potrebbero determinarsi in ordine al mancato recupero di parte consistente del sito archeologico dell'antica Kroton,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza del rapporto dell'ISPRA e dei dati in esso contenuti e quali iniziative intendano conseguentemente assumere;

quali provvedimenti di competenza ritengano di approntare con urgenza al fine di mettere rapidamente in sicurezza l'area della discarica di Farina di Trappeto al fine di evitare ulteriori e più gravi danni alla salute dei cittadini;

quali interventi concreti siano stati programmati al fine di avviare una seria e sicura opera di bonifica dei terreni dell'ex zona industriale nel comune di Crotona.

(4-01801)

LI GOTTI. – *Ai Ministri dell'interno e della giustizia.* – Premesso che:

si apprende da notizie di stampa – «il Crotonese», edizione 14-16 luglio 2009 – che una cittadina residente nel comune di Strongoli (Crotona), già testimone in un processo a carico di esponenti della 'ndrangheta calabrese, starebbe attuando uno sciopero della fame di protesta e dormirebbe all'aperto davanti alla Prefettura di Crotona;

17 anni fa una donna collaborò come testimone con la magistratura e le Forze dell'ordine nelle indagini e nel successivo processo a carico di esponenti della 'ndrangheta riconosciuti poi responsabili dell'omicidio dei suoi fratelli;

in seguito a tale collaborazione la ex testimone e la sua famiglia furono assegnati dal Ministero dell'interno al programma di protezione testimoni e conseguentemente vennero trasferiti in una località segreta e dotati di una nuova identità;

nel 2001 la signora in questione ed i suoi familiari, nell'impossibilità di trovare lavoro (non avendo, di fatto, documenti), si rivolsero al Ministero il quale avrebbe offerto loro un lavoro temporaneo all'interno delle proprie strutture e la possibilità di conservare la casa loro assegnata a condizione di rinunciare al programma di protezione testimoni, condizione che sarebbe stata accettata;

recentemente, sarebbe stato notificato dal Ministero il provvedimento di sfratto dalla casa loro precedentemente assegnata, provvedimento che dovrebbe diventare esecutivo nel mese di settembre 2009;

la ex testimone ed i suoi familiari si troverebbero nell'impossibilità di acquistare un'altra casa, essendo privi di documenti e quindi in gravi difficoltà anche nel trovare lavoro;

considerato che:

a causa della prolungata protesta, il 13 luglio 2009, la donna sarebbe stata colpita da malore e ricoverata presso l'ospedale di Crotona;

la famiglia in questione potrebbe quindi trovarsi in grave pericolo di vita essendo ormai venuta meno qualunque protezione da parte del Ministero dell'interno,

si chiede di sapere:

se il Governo sia a conoscenza di quanto illustrato in premessa e se i fatti corrispondano al vero;

quali provvedimenti urgenti si intenda adottare al fine di assicurare le tutele necessarie alla testimone di giustizia ed ai suoi familiari.

(4-01802)

LI GOTTI, BELISARIO. – *Ai Ministri dell'interno e della giustizia.* – Premesso che si apprende da notizie di stampa – «il Crotonese», edizione 14-16 luglio 2009 – di un procedimento di indagine tuttora in corso presso la Procura della Repubblica di Crotona circa presunte irregolarità nei finanziamenti per la costruzione di due centrali elettriche nei comuni di Scandale (Crotona) e Rizziconi (Catanzaro);

considerato che:

per quanto concerne, in particolare, la vicenda della centrale di Scandale, secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, essa avrebbe avuto inizio nel 2001 quando il consorzio Eurosviluppo industriale avrebbe ottenuto dallo Stato e dalla Regione Calabria, attraverso un contratto di programma, un finanziamento di oltre 72 milioni di euro finalizzati alla reinustrializzazione e al rilancio dell'ex Pertusola sud di Crotona con l'inse-

diamento di nuove iniziative imprenditoriali per un investimento stimato di 134 milioni di euro e la creazione di almeno 300 nuovi posti di lavoro; parallelamente al contratto di programma, la Eurosviluppo elettrica SpA, controllata dalla società di diritto lussemburghese SFC, avrebbe presentato un progetto per la costruzione di una centrale turbogas nel comune di Scandale al fine di fornire energia ad una serie di imprese locali riunite nel consorzio Eurosviluppo;

Eurosviluppo elettrica avrebbe ottenuto tutte le autorizzazioni necessarie alla costruzione della centrale elettrica (tra cui la certificazione della Commissione regionale per la valutazione dell'impatto ambientale) in tempi assai brevi, cosa che – secondo le medesime notizie di stampa – avrebbe fatto aumentare di molto il valore di mercato della società, la quale infatti sarebbe stata venduta alla spagnola Endesa e all'Asm di Brescia;

nel gennaio 2009 il consorzio Eurosviluppo, cui erano originariamente destinati i fondi del contratto di programma, sarebbe stato dichiarato fallito dal Tribunale di Crotona;

gli inquirenti ipotizzano che di una grossa parte dei cospicui guadagni ottenuti dalla cessione di Eurosviluppo elettrica (circa 28 milioni di euro) potrebbero aver beneficiato alcuni singoli esponenti politici nazionali ed amministratori regionali i quali, in quanto soci occulti di una serie di società cosiddette *offshore* detentrici di pacchetti azionari di Eurosviluppo elettrica, avrebbero agito di concerto con alcuni imprenditori per favorire la rapida concessione di tutte le autorizzazioni amministrative necessarie;

gli inquirenti, inoltre, avrebbero ipotizzato anche la violazione della legge 25 gennaio 1982, n. 17 (Norme di attuazione dell'articolo 18 della Costituzione in materia di associazioni segrete e scioglimento della associazione denominata Loggia P2), a carico di alcuni soggetti tra cui un magistrato del Tribunale amministrativo regionale della Calabria il quale avrebbe provveduto, agendo in accordo con taluni amministratori regionali, a dichiarare inammissibili i ricorsi presentati da società concorrenti della Eurosviluppo elettrica,

si chiede di sapere:

se ai Ministri in indirizzo risultino corrispondenti al vero i fatti citati in premessa;

quali iniziative di competenza i Ministri in indirizzo intendano assumere per verificare la regolarità delle procedure intraprese e degli atti adottati, per quanto di propria competenza.

(4-01803)

CASTRO. – *Ai Ministri delle infrastrutture e dei trasporti, per le politiche europee e dello sviluppo economico.* – Premesso che:

dal 1° gennaio 2009, Rete ferroviaria italiana (RFI) ha variato in via unilaterale la tariffazione per l'accesso ai raccordi privati, vale a dire la misura del contributo che RFI medesima richiede ai titolari di scali ferroviari privati e/o di tratte binarie private per potersi interfacciare con

la rete ferroviaria gestita dalla società, applicando incrementi straordinariamente elevati, pari in media al 1.400 per cento circa;

l'effetto brutale di tale tariffazione, aumentata in misura tanto anomala, non viene attutita nemmeno dai meccanismi di applicazione degli sconti, che diventano percepibili solo in presenza di volumi di traffico altissimi (il livello di soglia per attivare gli sconti è di 80 treni/anno, corrispondenti a circa 65.000 tonnellate di merce movimentata, con un punto di pareggio tra sconto e canone posizionato a circa 250 treni/anno, pari a circa 200.000 tonnellate: si tratta di dimensioni ardue anche per primarie aziende nazionali);

la conseguenza di un simile atteggiamento è la penalizzazione delle imprese che abbiano eseguito investimenti nello sviluppo di tratte ferroviarie proprie e/o di propri scali merci e, in prospettiva, la menomazione competitiva del settore del trasporto ferroviario merci rispetto a quello del trasporto su gomma;

la discriminazione di fatto del trasporto merci per ferrovia è contraddittoria rispetto alle indicazioni del Libro bianco della Commissione delle comunità europee «La politica europea dei trasporti fino al 2010: il momento delle scelte», che esplicitamente impegnano a una ristrutturazione della tariffazione funzionale ad un riequilibrio, socialmente ed ecologicamente compatibile, delle forme di trasporto merci;

la politica tariffaria di RFI favorisce gli scali direttamente gestiti dalla società medesima, deteriorando le ragioni di equilibrio competitivo degli scali privati e dunque generando condizioni di patologico rafforzamento dell'assetto para-monopolistico della gestione attuale delle reti ferroviarie in Italia,

si chiede di sapere quali azioni i Ministri in indirizzo, per quanto di propria competenza, abbiano adottato o intendano adottare per porre rimedio ad una condizione di patente e grave iniquità concorrenziale, come quella descritta.

(4-01804)

LANNUTTI. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dell'economia e delle finanze e per la pubblica amministrazione e l'innovazione.* – Premesso che:

le Autorità indipendenti sono amministrazioni pubbliche caratterizzate da un elevato livello di autonomia organizzativa e finanziaria il cui finanziamento è garantito da specifiche disposizioni di legge sia attraverso il diretto contributo dello Stato, sia attraverso la previsione di uno specifico contributo proveniente dai soggetti operanti nei rispettivi settori controllati;

il trattamento giuridico ed economico e l'ordinamento delle carriere del personale dipendente dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM) e del personale dipendente dell'Autorità garante per la concorrenza ed il mercato (AGCM) sono stabiliti in base ai criteri fissati dal contratto collettivo di lavoro in vigore per la Banca d'Italia (articolo

11, comma 2, della legge 10 ottobre 1990, n. 287; articolo 1, comma 9, della legge 31 luglio 1997, n. 249);

in base alla norma contenuta nell'articolo 1, comma 19, della legge 31 luglio 1997, n. 249, l'AGCOM «può avvalersi, per motivate esigenze, di dipendenti dello Stato o di altre amministrazioni pubbliche o di enti pubblici collocati in posizione di fuori ruolo nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, ovvero in aspettativa» anche per qualifiche dirigenziali;

detto personale ha diritto ad una specifica indennità aggiuntiva rispetto alla retribuzione erogata dall'amministrazione di provenienza il cui importo, in base all'articolo 41 del decreto del Presidente della Repubblica 10 luglio 1991, n. 231, è pari al 50 per cento della retribuzione riconosciuta al dipendente presso l'amministrazione di provenienza al netto dell'indennità integrativa speciale;

la finalità di tale indennità sarebbe quella di allineare la retribuzione del dipendente proveniente da un'altra amministrazione dello Stato, di norma considerevolmente inferiore, a quella dei dipendenti con medesima qualifica della Autorità dove andrà a prestare servizio;

considerato che:

risulta all'interrogante che presso l'AGCOM sarebbero attualmente in servizio con qualifiche dirigenziali diversi dipendenti dell'AGCM ai quali verrebbe tuttora riconosciuta l'indennità prevista dal citato decreto del Presidente della Repubblica n. 231 del 1991, nonostante la retribuzione dei suddetti dipendenti sia già parificata a quella del personale dipendente dell'AGCOM;

il riconoscimento della suddetta indennità nei casi citati ad avviso dell'interrogante rappresenterebbe indiscutibilmente uno snaturamento dello spirito della norma, nonché un palese sperpero di risorse economiche,

si chiede di sapere se il Governo non ritenga necessario modificare la normativa citata in premessa al fine di prevedere per il personale in servizio presso l'AGCOM con qualifica dirigenziale proveniente da altre amministrazioni pubbliche un'indennità perequativa rispetto al personale di ruolo della medesima qualifica, eliminando la previsione di una indennità di cui all'articolo 41 del decreto del Presidente della Repubblica n. 231 del 1991.

(4-01805)

LANNUTTI. – *Al Ministro dell'economia e delle finanze.* – Premesso che:

il comma 343 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria per il 2006), al fine di indennizzare i risparmiatori che, investendo sul mercato finanziario, sono rimasti vittime di frodi finanziarie e che hanno sofferto un danno ingiusto non altrimenti risarcito, ha stabilito l'istituzione di uno speciale fondo nello stato di previsione del Ministero dell'economia e finanze alimentato dai cosiddetti depositi «dormienti»;

il successivo decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2007, n. 116 (Regolamento di attuazione dell'articolo 1, comma 345, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, in materia di depositi dormienti), stabilisce che il fondo speciale è alimentato dai «seguenti rapporti contrattuali: *a*) deposito di somme di denaro, con l'obbligo di rimborso; *b*) deposito di strumenti finanziari in custodia ed amministrazione; *c*) contratto di assicurazione di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, in tutti i casi in cui l'assicuratore si impegna al pagamento di una rendita o di un capitale al beneficiario ad una data prefissata.» (articolo 2, comma 1);

tali rapporti sono considerati «dormienti» se «non sia stata effettuata alcuna operazione o movimentazione ad iniziativa del titolare del rapporto o di terzi da questo delegati, (...) per il periodo di tempo di 10 anni decorrenti dalla data di libera disponibilità delle somme e degli strumenti finanziari di cui all'articolo 2, comma 1» (articolo 1, comma 1, lettera *b*));

considerato che:

il termine di prescrizione dei diritti del contratto di assicurazione è di due anni (art. 2952 del codice civile) e, in base a quanto stabilito dal decreto-legge 28 agosto 2008, n. 134, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2008, n. 166, decorso tale termine i relativi indennizzi devono confluire automaticamente nello speciale fondo dei depositi «dormienti» di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 116 del 2007;

tali norme sembrerebbero di fatto creare una disparità di trattamento tra i titolari di conto corrente o libretto e i titolari di contratti di assicurazione, dato che questi ultimi avrebbero solamente due anni per attuare il proprio diritto di rivendica al fine di evitare l'estinzione del proprio contratto e la perdita delle relative somme di denaro;

risultano all'interrogante numerose segnalazioni di cittadini che lamentano di aver perduto il rimborso della polizza in seguito al decorso dei due anni dal decesso del parente contraente, perdendo così tutti i risparmi di quest'ultimo perché incamerati dallo Stato senza diritto di riscatto,

si chiede di sapere se il Governo non ritenga urgente intervenire con le opportune iniziative legislative al fine di eliminare l'attuale disparità dei tempi di prescrizione e dormienza, coincidenti nel caso dei conti correnti ma non nelle polizze vita.

(4-01806)

LANNUTTI, BELISARIO. – *Al Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali.* – Premesso che:

il settore termale (disciplinato dalla legge 24 ottobre 2000, n. 323) rappresenta un comparto rilevante del sistema economico, turistico, produttivo ed occupazionale del Paese;

in data 13 novembre 2008 il Governo ha accolto l'ordine del giorno 9/1713/109 che impegna l'Esecutivo «a valutare la necessità di emanare ogni utile provvedimento affinché la legge n. 323 del 2000 venga

finanziata al fine di una sua piena attuazione per sostenere tutto il settore termale, tanto quello a prevalente vocazione sociosanitaria che quello legato al settore turistico del benessere»;

le prestazioni termali, oltre ad avere un ruolo rilevante per la riabilitazione ed il settore del benessere, sono riconosciute dal Servizio sanitario nazionale per la cura di numerose patologie, così come disciplinato dall'articolo 4 della legge n. 323 del 2000, il quale, al comma 4, stabilisce che le modalità di erogazione delle prestazioni termali, tra cui la definizione ed il rinnovo delle tariffe che il Servizio sanitario nazionale riconosce per le cure termali, sono assicurate «da appositi accordi stipulati, con la partecipazione del Ministero della sanità, tra le regioni e le province autonome» e che «tali accordi divengono efficaci con il recepimento» da parte della Conferenza Stato-Regioni;

considerato che:

dopo oltre due anni di trattative in sede tecnica tra Federterme-Confindustria e il Coordinamento interregionale degli assessori alla sanità le parti sono giunte ad un accordo in base al quale si prevede l'incremento tariffario delle prestazioni termali attraverso l'utilizzo delle risorse di cui all'articolo 8, comma 3, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31 (cosiddetta decreto mille proroghe 2008) e risorse regionali pari a circa 10 milioni di euro nel biennio 2008-2009, risorse che andrebbero ad incidere per poco più di 2 milioni di euro in due anni sui conti delle Regioni sottoposte ai cosiddetti «piani di rientro»;

la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome ha deliberato all'unanimità di utilizzare il fondo straordinario di cui all'articolo 1, comma 796, lettera *b*), della legge 27 dicembre 2006 n. 296 (legge finanziaria per il 2007);

in data 11 giugno 2009 il Presidente della Conferenza con una nota indirizzata al Ministro (prot. n. 2350/C7SAN) ha comunicato al Governo che la sottoscrizione dell'accordo con Federterme-Confindustria è «urgente e non più rinviabile»;

la mancata sottoscrizione dell'accordo si sta ripercuotendo negativamente sul sistema termale nazionale (con stabilimenti dislocati su tutto il Paese), sui livelli occupazionali del settore e sulla corretta erogazione delle prestazioni;

gli effetti dell'attuale crisi economica e dei mercati internazionali si stanno ripercuotendo inevitabilmente anche sulle presenze relative al turismo termale,

si chiede di sapere quali misure urgenti il Governo intenda varare per rispondere alla crisi del settore termale e giungere rapidamente al rinnovo delle tariffe che il Servizio sanitario nazionale riconosce per le cure termali, al fine di salvaguardare l'attività ed i livelli occupazionali di tutti gli stabilimenti termali.

(4-01807)

LANNUTTI. – *Al Ministro dell'economia e delle finanze.* – Premesso che:

in occasione dell'incontro annuale con il mercato finanziario, il Presidente della Consob, Lamberto Cardia, ha affermato che permettere la quotazione in borsa di società calcistiche sarebbe stato un grave errore perché si verrebbe a creare instabilità a causa delle prospettive aziendali estremamente volubili, considerato che un settore come quello calcistico sarebbe «strutturalmente interessato dalla diffusione di voci e indiscrezioni, spesso amplificate da una sensibilità esasperata»;

i titoli delle tre società attualmente quotate, Lazio (dal 1998), Roma e Juventus (dal 2001), a circa 10 anni dall'esordio in borsa, hanno subito pesanti perdite ritrovandosi rispettivamente ad un decimo, un sesto e un quinto del loro valore al collocamento;

in base ai dati contenuti nella relazione annuale, per l'anno 2008, dell'attività della Consob, si apprende anche che sarebbero 17 le società italiane quotate attualmente sotto osservazione da parte della Consob e tenute ad informare ogni mese il mercato sulla propria situazione finanziaria, a norma degli articoli 2446 e 2447 del codice civile, oltre a cinque grandi gruppi bancari al fine di verificare le concrete modalità di attuazione dei principi di correttezza comportamentale verso la clientela;

considerato che:

nella citata relazione annuale per l'anno 2008, sembrerebbe cogliersi tuttavia un semplice auspicio alla trasparenza e alla correttezza senza che venga data alcuna informazione su quanto avrebbe fatto la Consob per prevenire *crack* finanziari come quelli della Cirio e della Parmalat o vicende come quelle dei *bond* argentini o quelle più recenti dei titoli finanziari cosiddetti «tossici», vicende che in questi anni hanno significato la perdita dei propri risparmi per migliaia di famiglie;

alla luce dei numerosi disastri finanziari l'interrogante ritiene che la Consob non abbia fatto tutto quanto era di sua competenza per assicurare ai risparmiatori tutte le informazioni necessarie, per effettuare e gestire i loro investimenti in modo consapevole, per controllare l'attendibilità delle informazioni fornite al mercato, per accertare se vi fosse trasparenza e correttezza nei comportamenti delle società quotate in borsa,

si chiede di sapere:

se, alle luce delle dichiarazioni del presidente Cardia in merito all'attuale volatilità del titolo azionario di una società di calcio, il Governo non ritenga di intervenire, nelle opportune sedi, al fine di prevedere il ritiro dai mercati delle società calcistiche;

se sia a conoscenza dei nomi degli istituti bancari oggetto dell'interessamento della Consob;

con quali azioni di competenza intenda prevenire ulteriori danni alle famiglie e ai risparmiatori a cui non vengono fornite le informazioni necessarie.

(4-01808)

PERDUCA, PORETTI. – *Al Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione.* – Considerato che:

il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione ha iniziato una lodevole serie di iniziative volte ad accrescere la trasparenza relativa alla conoscenza degli stipendi degli amministratori di imprese pubbliche o a forte partecipazione statale;

emerge la necessità di far conoscere anche l'operato dei singoli Ministeri con prodotti di comunicazione che riescano a coniugare la complessità del messaggio con la semplicità di linguaggio in un quadro, comunque, di grande trasparenza relativamente ai costi di comunicazione sostenuti,

si chiede di conoscere:

quali siano le modalità con le quali sono selezionati i fornitori, qualora ci si avvalga di servizi e strutture esterne rispetto a quelle presenti nei Ministeri;

per quale motivo tali modalità non siano rese pubbliche nei siti dei singoli Ministeri;

per quale motivo non vengano pubblicati in calce alle pubblicazioni informative delle attività dei singoli Ministeri o Ministri i costi sostenuti per la preparazione, pubblicazione e distruzione del materiale informativo.

(4-01809)

PERDUCA, PORETTI. – *Al Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione.* – Considerato che:

il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione ha iniziato una lodevole serie di iniziative volte ad accrescere la trasparenza relativa alla conoscenza degli stipendi degli amministratori di imprese pubbliche o a forte partecipazione statale;

sono noti i tagli che hanno caratterizzato la dotazione economica del Ministero della difesa nonché delle varie Forze dell'ordine;

tenuto conto che, contrariamente ai Ministeri, le Forze dell'ordine non necessariamente devono investire in comunicazione né tantomeno in celebrazioni o anniversari di vario genere,

si chiede di sapere:

se il Governo non ritenga di prendere in considerazione la possibilità di limitare la spesa di rappresentanza delle varie Forze dell'ordine, nonché dei singoli Corpi d'armata, agli appuntamenti annuali in modo da risparmiare gli scarsi fondi a disposizione della tutela dell'ordine pubblico e/o della funzione di difesa, imponendo una comunicazione telematica specie se rivolta alle altre istituzioni;

se non ritenga, entro il termine della Legislatura, di approntare una riforma generale per la quale si arrivi alla totale cancellazione delle varie parate che ancora oggi caratterizzano la celebrazione di anniversari della Repubblica o della fine della Seconda Guerra mondiale, nonché di festeggiamenti dei vari Corpi dello Stato.

(4-01810)

PERDUCA, PORETTI. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro degli affari esteri.* – Considerato che:

il 26 giugno 2009 l'Ufficio delle Nazioni Unite per la droga e il crimine, UNODC, ha presentato il Rapporto mondiale sulla droga del 2009;

in occasione della presentazione del rapporto a Washington, il 24 giugno, il direttore dell'UNODC Antonio Maria Costa ha dichiarato che «in primo luogo, l'uso della droga deve essere trattata come una malattia» e che «le persone che usano droga hanno bisogno di aiuto medico e non di una retribuzione criminale»; inoltre il direttore Costa, secondo quanto riportato anche dal sito italiano delle Nazioni Unite, ha lanciato un appello per l'accesso universale al trattamento farmacologico, poiché le persone con gravi problemi di droga forniscono la maggior parte della domanda di droga, trattare questo problema è uno dei modi migliori per la contrazione del mercato;

alla quinta conferenza nazionale tenutasi a Trieste nel marzo 2009 in concomitanza con la sessione della Commissione Onu sulle droghe, il Governo ha ritenuto di doversi differenziare dai *partner* europei nell'interpretazione delle pratiche e politiche conosciute come «riduzione del danno» che intendono affrontare il problema della tossicomania, nel pieno rispetto delle tre convenzioni Onu in materia di sostanze stupefacenti, con risposte socio-sanitarie che vanno da trattamenti metadonici, alla distribuzione di siringhe sterili alla somministrazione dell'eroina, tutte sotto stretto controllo medico,

si chiede di sapere:

quale sia la valutazione del Governo in merito all'analisi generale elaborata dagli esperti dell'UNODC nel Rapporto mondiale sulle droghe del 2009;

se non sia il caso, alla luce del nuovo approccio dell'UNODC, di aggiornare le valutazioni circa le politiche e le terapie da offrire ai tossicomani;

se e come l'Italia intenda contribuire, all'interno del sistema della Nazioni Unite, al nuovo corso socio-sanitario adottato dall'Agenzia internazionale diretta dal dottor Costa.

(4-01811)

PORETTI, PERDUCA. – *Al Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali.* – Premesso che:

venerdì 17 luglio 2009, a Mazara del Vallo (Trapani), un cittadino tossicodipendente, Fabrizio Giacalone, ha ucciso, investendole con la sua auto, quattro persone, ferendone altre tre;

da notizie riportate sulla stampa, Giacalone si era recato prima dell'incidente alla Guardia medica di Mazara del Vallo, dove gli era stato negato il metadone («la Repubblica», 19 luglio 2009) o ansiolitici («La Stampa», 19 luglio 2009);

il TG2 della RAI ha aperto la sua edizione delle ore 13.00 di sabato 18 luglio 2009 con questo titolo: «Altro tossico – Altra strage», con

un taglio giornalistico che, ad opinione dell'interrogante, ha come unico effetto quello di eccitare i peggiori istinti degli ascoltatori nei confronti dei cittadini tossicodipendenti;

ai sensi dell'articolo 118, comma 2, lett. *b*), del decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990 (testo unico sulle tossicodipendenze), tuttora vigente, il servizio per le tossicodipendenze «deve svolgere un'attività nell'arco completo delle ventiquattro ore»; la legge suddetta non riporta alcuna distinzione fra giorni feriali e giorni festivi;

è cosa risaputa che proprio il sabato e la domenica possono insorgere nei cittadini tossicodipendenti i maggiori problemi sanitari e/o di relazione con l'esterno;

a fine giugno 2009 è stata presentata dal Governo la «Relazione annuale al Parlamento sullo stato delle tossicodipendenze in Italia – dati relativi all'anno 2008;

a pagina 162 della relazione è riportata una tabella con il «Livello di attuazione dei 41 obiettivi del Piano di Azione sulle droghe 2008» da parte delle Regioni: la Regione Sicilia ha attuato in modo conforme 4 obiettivi; 6 li ha attuati in modo non del tutto conforme; 26 non li ha attuati e 5 non sono stati presi neppure in considerazione;

a pagina 177 della relazione, è riportato un prospetto con le strutture socio-sanitarie per tossicodipendenti attive nel 2008, paragonate a quelle attive nel 2007: la Sicilia è l'unica Regione italiana che ha diminuito la sua capacità d'accoglienza in tutte le tipologie di struttura (Sert, comunità residenziali e semi-residenziali, ambulatori);

a pagina 178, si può constatare l'andamento del personale dei Sert, Regione per Regione, dal 2000 al 2008: in Sicilia vi è stato una diminuzione del personale del 3,4 per cento, mentre nella maggioranza delle Regioni vi è stato un aumento;

a pagina 182, la Relazione riporta la tabella sulle strutture riabilitative, secondo lo Schema Atto di intesa Stato-Regioni del 5 agosto 2009: non è disponibile alcun dato relativo alla Sicilia,

si chiede di sapere:

se il Governo intenda accertare se effettivamente a Fabrizio Giacalone siano stati negati dalla Guardia medica di Mazara del Vallo i farmaci richiesti; in particolare, quali farmaci siano stati negati e quali motivazioni siano state addotte per il diniego;

se intenda verificare, sulla base dell'art. 32 della Costituzione (diritto alla salute come diritto inviolabile e assoluto di tutti i cittadini italiani) e sulla scorta dei Livelli essenziali di assistenza, la situazione delle politiche sulle dipendenze attuate dalla Regione Sicilia, al fine di addivinare ad un miglioramento della qualità e della quantità dell'assistenza socio-sanitaria assicurata agli oltre 10.000 cittadini tossicodipendenti siciliani assistiti dai Servizi tossicodipendenze, nella convinzione che un miglioramento di tale assistenza avrà effetti positivi per l'intera società.

(4-01812)

LANNUTTI. – *Al Ministro dello sviluppo economico.* – Premesso che il Vice Ministro dello sviluppo economico Romani ha trasmesso al Direttore generale della Rai, Mauro Masi, ed al Vice direttore generale, Giancarlo Leone, la nota inviata al Presidente dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (Agcom), Corrado Calabrò, in merito alle delibere della Commissione paritetica relative all’art. 3 (Qualità dell’offerta e valore pubblico) e 26 (Neutralità tecnologica) del contratto di servizio con cui si decide che il progetto «Qualitel RAI», lo strumento di misurazione della qualità dell’offerta del servizio pubblico, va abbandonato. La Commissione paritetica *ex art.* 37 del contratto di servizio nazionale per gli anni 2007-2009 ha infatti stabilito che il lavoro messo a punto gratuitamente dal Comitato scientifico, composto da un ex dirigente Rai, da un rappresentante del Consiglio degli utenti dell’Agcom e da un regista teatrale designato dall’Agcom, preposto alla realizzazione del suddetto progetto, è inefficace, inadeguato ed inefficiente;

considerato che:

«Qualitel» è uno strumento previsto dall’articolo 3, comma 2, del contratto nazionale di Servizio 2007-2009, stipulato il 5 aprile 2007, con cui la televisione pubblica s’impegna a sviluppare e a comunicare all’esterno i risultati di un duplice sistema di misurazione attraverso: «una ricerca di monitoraggio e di analisi della qualità della programmazione intesa come valore pubblico, in grado di verificare la percezione degli utenti del servizio pubblico in merito ai singoli elementi dell’offerta» e «una ricerca di monitoraggio della *corporate reputation* intesa come la capacità di competere, di innovare e di innovare» nel mercato della comunicazione radiotelevisiva e multimediale in rapporto alla propria specifica identità di servizio pubblico «nel rispetto dell’etica dell’impresa, della deontologia professionale e dei criteri di correttezza e di lealtà»;

la rilevazione dovrebbe essere fatta attraverso un campione di alcune migliaia di italiani, i «giurati della qualità», intervistati quotidianamente sui programmi visti nei giorni precedenti. Il giudizio sarà pubblico, ogni giorno la Rai comunicherà quanti punti-qualità ha ottenuto una certa trasmissione e il punteggio dovrebbe andare da zero a cento. Con il Qualitel gli italiani potranno dire se un *talk show* li ha soddisfatti, se un tg è stato degno del servizio pubblico, se un varietà è stato interessante o volgare;

il Qualitel è stato fortemente voluto dall’allora Ministro delle comunicazioni Paolo Gentiloni, del parere che la televisione pubblica italiana non corra tanto rischi per gli ascolti, quanto per la qualità. In quell’occasione aveva ribadito come il contesto del duopolio per anni ha portato la Rai ad essere un modello positivo, inducendo la televisione commerciale a comportamenti imitativi. Ma, negli ultimi anni la situazione si è invece rovesciata e la Rai ha cominciato ad inseguire la televisione commerciale sul suo terreno correndo un forte rischio di omologazione;

se entro l’estate non sarà varato il nuovo sistema di misurazione della qualità dell’offerta delle reti pubbliche, impegno sottoscritto con il Contratto di servizio 2007-2009 e disatteso, la Rai rischia di pagare una

multa salatissima, pari al 3 per cento del suo bilancio, intorno a i 90 milioni di euro, una multa che potrebbe essere molto dannosa per il servizio pubblico,

si chiede di sapere:

se il Governo non ritenga che il forte ritardo che accompagna il varo del Qualitel Rai non faccia trasparire quasi un timore dell'azienda a rendere noti i dati sui propri programmi togliendo così la possibilità ai cittadini utenti di fare sentire la propria voce;

se non ritenga di intervenire, nelle opportune sedi, affinché nel pieno rispetto del Contratto di servizio venga introdotto il nuovo sistema di misurazione Qualitel, che è nato dall'esigenza di portare la Rai a puntare sulla sua differenza rispetto agli altri modelli televisivi.

(4-01813)

Interrogazioni, da svolgere in Commissione

A norma dell'articolo 147 del Regolamento, le seguenti interrogazioni saranno svolte presso la Commissione permanente:

2^a Commissione permanente (Giustizia):

3-00872, del senatore Berselli, sulla carenza dei giudici di pace in Italia;

3-00871, del senatore Balboni, sulla vicenda di una vendita senza incanto presso la Sezione fallimentare del Tribunale di Bologna.

Interrogazioni, ritiro

È stata ritirata l'interrogazione 4-01629, dei senatori Baio ed altri.

Avviso di rettifica

Nel Resoconto sommario e stenografico della 240^a seduta pubblica del 21 luglio 2009, a pagina 70, la data di presentazione della mozione 1-00154 (testo 2) deve intendersi il 21 luglio e non il 14 luglio, come erroneamente riportato.

